

# **Modello di Organizzazione, gestione e controllo**

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

Parte generale

## Sommario

<b>1.</b>	<b>QUADRO NORMATIVO: IL D.LGS 231/2001 .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>ASPETTI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2.</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>IL MODELLO ESIMENTE .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.</b>	<b>I REATI.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5.</b>	<b>LE SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ .....</b>	<b>14</b>
<b>2.</b>	<b>SIENA CASA SPA .....</b>	<b>16</b>
<b>3.</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>18</b>
<b>4.</b>	<b>SIENA CASA: ATTIVITÀ SVOLTA .....</b>	<b>19</b>
<b>5.</b>	<b>SISTEMA DI GOVERNANCE.....</b>	<b>20</b>
<b>5.1.</b>	<b>ORGANI DI GOVERNO.....</b>	<b>20</b>
<b>5.2.</b>	<b>ORGANI DI GESTIONE .....</b>	<b>21</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>AREA STAFF CDA.....</b>	<b>23</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO .....</b>	<b>24</b>
<b>5.2.3.</b>	<b>AREA NUOVE COSTRUZIONI .....</b>	<b>24</b>
<b>5.2.4.</b>	<b>AREA MANUTENZIONE .....</b>	<b>25</b>
<b>5.2.5.</b>	<b>UFFICIO ACQUISTI.....</b>	<b>25</b>
<b>5.3.</b>	<b>ORGANI CONSULTIVI .....</b>	<b>25</b>
<b>6.</b>	<b>REGOLAMENTI E SISTEMA PROCEDURALE.....</b>	<b>26</b>
<b>7.</b>	<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....</b>	<b>26</b>
<b>8.</b>	<b>ASPETTI ORGANIZZATIVI.....</b>	<b>26</b>
<b>8.1.</b>	<b>CONTENZIOSO IN ATTO E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGALI.....</b>	<b>27</b>
<b>8.2.</b>	<b>RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>8.3.</b>	<b>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>27</b>
<b>9.</b>	<b>TIPOLOGIE DI CONTROLLI SUL MODELLO .....</b>	<b>29</b>
<b>10.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CONDOTTA.....</b>	<b>29</b>
<b>11.</b>	<b>POTERI E DELEGHE.....</b>	<b>29</b>
<b>12.</b>	<b>IL CODICE ETICO .....</b>	<b>32</b>
<b>12.1.</b>	<b>RELAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO .....</b>	<b>33</b>
<b>13.</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>33</b>
<b>13.1.</b>	<b>NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV.....</b>	<b>34</b>
<b>13.2.</b>	<b>DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV.....</b>	<b>35</b>
<b>13.3.</b>	<b>FUNZIONAMENTO DELL'ODV .....</b>	<b>36</b>
<b>14.</b>	<b>STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>37</b>
<b>15.</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>37</b>

## 1. QUADRO NORMATIVO: IL D.LGS 231/2001

Si riporta di seguito un quadro sintetico del contenuto del D.Lgs 231/2001, necessario per una piena comprensione dei contenuti del presente documento.

### 1.1. ASPETTI GENERALI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231/2001 (*“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300”*), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, la convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della comunità europea o degli stati membri e la convenzione Ocse del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli Enti<sup>1</sup> per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità “amministrativa” dell’Ente si aggiunge a quella “penale” della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

La portata innovativa del decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un reato da parte di un suo dipendente. Con l’entrata in vigore di tale decreto gli Enti non possono più dirsi estranei alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa.

L’Ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- Persone in posizioni apicali, cioè soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa autonoma o soggetti che esercitano attività di gestione e controllo aziendale (es. componenti del C.d.A., dirigenti, capi funzione, responsabili di aree aziendali);
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di coloro che hanno poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’Azienda.

La lettura della norma porta ad ipotizzare la possibilità che possa verificarsi:

- La commissione di un reato nell’interesse dell’Ente, ovvero (in via disgiuntiva dunque);

---

<sup>1</sup> Nel seguito i termini Ente, Società o Azienda saranno utilizzati quali sinonimi.

- La commissione di un reato a vantaggio dell'Ente.

In altri termini sembrerebbe possibile che un soggetto commetta il reato nell'interesse della Società e tuttavia non le procuri alcun vantaggio. Per interesse dell'Ente si intende, quindi, l'intenzione dell'autore del reato di far conseguire con la propria condotta illecita benefici all'Ente stesso, a prescindere che i vantaggi siano stati o meno conseguiti.

Ma è anche vero che lo stesso soggetto può commettere il reato non nell'interesse della Società (tipicamente nel suo interesse esclusivo) e tuttavia quest'ultima può beneficiare di un vantaggio, per così dire indiretto o riflesso.

Nel caso in cui il reato fosse stato compiuto nel solo interesse della persona coinvolta, o di terzi, l'Ente invece non avrebbe alcuna responsabilità.

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Nel sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/01 l'illecito dell'Ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da due elementi essenziali: la realizzazione di un reato presupposto ("espressamente" previsto nel catalogo delineato nella sezione III del capo I del D.Lgs. 231/01) da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

## **1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Come recita l'art. 1 del D.Lgs 231/2001, le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La giurisprudenza in numerose sentenze degli ultimi anni ha maggiormente chiarito l'ambito di applicabilità del D.Lgs 231/2001 giungendo alle seguenti considerazioni:

- Il decreto è applicabile alle società a partecipazione pubblica anche quando queste ultime perseguono valori di rango costituzionale (sentenza della Corte di Cassazione n. 28699 del 21 luglio 2010 e sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011), in quanto *"la natura pubblicistica di un Ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo ricorrere anche la condizione che l'Ente medesimo non svolga attività economica"*;
- Il decreto è applicabile agli studi professionali (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 4703/12).

Siena Casa SpA, in quanto società a totale partecipazione pubblica, come si desume dall'art. 1 del proprio Statuto, rientra nel novero degli Enti per i quali è prevista l'applicabilità del D.Lgs 231/2001.

### **1.3. IL MODELLO ESIMENTE**

L'art. 6 del decreto 231/2001 contempla l'esonero della Società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal decreto legislativo 231/2001.

In particolare il D.Lgs 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalle responsabilità e dalle conseguenti sanzioni indicate se è in grado di provare che:

- È stato adottato ed attuato, prima della commissione del reato, un efficace (in relazione a natura, dimensione e tipo dell'attività svolta) modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il reato verificatosi ed a sanzionarne il mancato rispetto;
- Chi ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione (concetto di rischio accettabile);
- È stato affidato ad un organismo dell'Ente (c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione;
- L'Organismo di Vigilanza non ha omesso o svolto con insufficienza il controllo.

Quindi l'Ente deve dimostrare di aver realizzato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" solido al punto da essere aggirato esclusivamente in modo fraudolento. Cioè la legge prevede che, laddove l'Ente abbia adottato un sistema di prevenzione e controllo eludibile esclusivamente da una volontà criminale, la responsabilità dell'illecito ricada soltanto sul soggetto che l'ha commesso.

Al momento l'adozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma l'Ente che non ne disponesse sarebbe in concreto impossibilitato a prevenire la commissione di illeciti e, nell'eventualità di un procedimento a proprio carico, a portare prove in sua discolpa ed a beneficiare dell'esimente, prevista dal Decreto stesso, da tale tipo di responsabilità.

Il D.Lgs 231/01 ha, quindi, introdotto regole che inducono un diverso modo di fare impresa, in cui occorre porre più attenzione ai processi di organizzazione, gestione e controllo che garantiscono la legalità nei comportamenti dell'impresa.

### **1.4. I REATI**

Le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità amministrativa degli enti sono di seguito indicate secondo l'articolazione del Decreto stesso.

In allegato al presente documento si riporta un elenco esaustivo contenente la descrizione dei singoli reati presupposto nonché (come da esempio seguente) le seguenti informazioni:

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ARTICOLO FONTE ORIGINALE	SANZIONI AMM. VE (quote)		SANZIONI INTERD.V E (mesi)	
					MIN	MAX	MIN	MAX
1) <b>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	2) 24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	3) 04/07/2001	4) c.p.	5) 316 bis	100	6) 600	3	24

- 1) Descrizione del reato;
- 2) Riferimento all'articolo del D.Lgs 231;
- 3) Data d'introduzione del reato nel catalogo di cui al D.Lgs 231;
- 4) Fonte originale (es. codice penale, codice civile, ecc.) del reato;
- 5) Articolo di cui alla fonte originale;
- 6) Sanzioni previste dal D.Lgs 231 per il singolo reato espresso in numero minimo e massimo di quote (sanzioni pecuniarie) e numero minimo e massimo di mesi di interdizione (sanzioni interdittive).

#### ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

##### Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

##### Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)**

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.).

**Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### **Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

#### **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.).
- Falso in prospetto <sup>2</sup> (art. 2623, co. 2, c. c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione <sup>3</sup> (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

---

<sup>2</sup> L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.

<sup>3</sup> L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.



- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.).

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
  - Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

**Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)**

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e ) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento idrico (art. 137)
  - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
  - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
  - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
  - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
  - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Siti contaminati (art. 257)
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
  - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI -Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**
  - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- **Inquinamento atmosferico (art. 279)**
  - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**
  - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
  - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
  - Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
  - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
  - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**
  - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.

### **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### **Reato di impiego di lavoratori irregolari (25duodecies, D.Lgs. n. 231/01)**

- Impiego di lavoratori irregolari (art 22, c. 12-bis).

## **1.5. LE SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ**

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 11 del D.Lgs 231/2001, sono le seguenti:

- a) La sanzione pecuniaria;
- b) Le sanzioni interdittive;
- c) La confisca;
- d) La pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è comminata dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione è espressa in quote, il cui valore singolo va da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 1.549,00. Il numero delle quote applicate variano in funzione del grado di colpevolezza dell'Ente.

L'entità della singola quota è determinata in relazione alla realtà economico-produttiva dell'Ente sanzionato.

Le sanzioni interdittive possibili sono le seguenti:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono previste - come recita la lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 - solo "nei casi di particolare gravità" ed essenzialmente per motivi di prevenzione speciale allo scopo di evitare la reiterazione di condotte criminose, possono comportare:

- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate se la società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **2. SIENA CASA SPA**

Siena Casa s.p.a. è una società per azioni a capitale interamente pubblico avente sede legale ed amministrativa in Siena - Via Biagio di Montluc 2, il cui azionariato è composto da tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio); la Società, costituita il 1° Aprile 2004, persegue uno scopo tipicamente sociale in osservanza al processo di riforma voluto dalla L.R. n° 77/98, in virtù della quale si è proceduto allo scioglimento di tutte le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R.) ed al successivo avvio di un nuovo modello di relazioni con le Amministrazioni Comunali, finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari destinati all'affitto e non alla vendita.

Tra le funzioni assolute per Statuto dalla Società figurano la gestione di tutto il patrimonio di case popolari esistente nonché la promozione di politiche ed interventi rivolti all'incremento di alloggi a canone sociale di Edilizia Residenziale Pubblica rientranti nella disciplina della L.R. n° 96/96 o, in alternativa, di abitazioni a canone concordato, così come dai recenti indirizzi della Regione Toscana; tutti gli immobili sono di proprietà dei Comuni, i quali ne affidano la gestione alla Siena Casa s.p.a. tramite appositi contratti di servizio.

La Società può agire anche come immobiliare, intervenendo quindi nel mercato (edilizia agevolata, a riscatto, ecc.) con lo scopo di moderarne gli effetti sia sugli affitti che sull'acquisto di case; tutte le iniziative, comunque finalizzate al sostegno del diritto alla casa per i cittadini meno abbienti, debbono rientrare nella programmazione che l'Assemblea dei Sindaci (L.O.D.E.) stabilisce per l'impiego dei fondi pubblici e/o propri della Società. Ai Comuni resta il compito della assegnazione, a seguito dei bandi e delle strategie sociali che le varie Amministrazioni intendono intraprendere, delle abitazioni via via realizzate e ad esse consegnate dalla Società.

L'Azienda, in funzione delle politiche abitative pubbliche, opera infine sia come stazione appaltante (progettazione e realizzazione di alloggi) sia come Società di Trasformazione Urbanistica; nel perseguire l'espletamento del proprio scopo può inoltre associarsi ad altre Imprese e/o impiegare risorse derivate dal mercato finanziario.

Nel complesso dunque, compiti ed obiettivi della Siena Casa s.p.a. possono essere ricondotti allo svolgimento delle seguenti attività:

- funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n° 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono Soci;
- parte delle funzioni individuate dall'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 77, così come di seguito elencate:



- gestione del nuovo patrimonio edilizio (abitativo e non) proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica, compreso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie allo stesso;
- progettazione, finanziamento, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio;
- rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo;
- attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e ripartizione dei finanziamenti;
- accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti dell'E.R.P.;
- accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
- vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;
- autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o negozi di natura privatistica;
- attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate.

L'organo decisionale della Società è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri (Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato) che rimangono in carica fino all'approvazione del loro terzo esercizio annuale; un apposito Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti, tutti revisori della Società, iscritti nell'apposito Registro del Ministero della Giustizia, esercita le funzioni di vigilanza previste dalla legge nonché il relativo controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile).

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione di SIENA CASA ha ritenuto essenziale revisionare ed aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito MOG), presente in azienda in Rev. 03 del 12/04/2012, allo scopo di tutelare la propria organizzazione dinanzi all'applicazione del principio di responsabilità amministrativa introdotto dal D.Lgs. 231/2001, come conseguenza della commissione dei reati previsti da tale norma. Il modello adottato fa parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresentano la complessiva architettura di governance della società.

Di tale sistema fanno parte tutti i precedenti documenti del MOG 231, ovvero:

- le procedure interne alle singole Aree aziendali;
- il Codice Etico,
- Il codice sanzionatorio,
- La procedura di gestione dei flussi informativi;
- Il Regolamento Informatico,
- I Protocolli del MOG,
- Risk assessment (mappatura delle attività sensibili e gap analysis),
- I Regolamenti interni aziendali,
- Il Sistema delle deleghe.

I principi contenuti nel MOG si applicano a, e devono essere rispettati da tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto di SIENA CASA e quindi:

- In via diretta, a dipendenti, Presidente del CdA, Direttore Tecnico, Responsabili di Area e sindaci di SIENA CASA;

- In forza di apposite clausole contrattuali, ai fornitori, ai consulenti e agli altri collaboratori esterni.

In particolare, l'adozione del modello e il tenore delle regole in esso contenute perseguono l'obiettivo di diffondere, presso tutti i soggetti che agiscono o possano agire a nome e/o per conto e/o nell'interesse della società, la coscienza che determinati comportamenti e/o l'ostacolo all'esercizio delle attività di controllo o revisione, costituiscono illecito anche penale e che, seppur eventualmente possano generare un beneficio economico per l'azienda, contrastano con i principi e l'interesse effettivo della stessa e devono, di conseguenza, ritenersi inaccettabili, ingiustificabili e passibili di sanzione, oltre che penale, anche disciplinare o contrattuale, secondo le norme, i regolamenti e gli accordi applicabili ai diversi soggetti coinvolti.

Con il termine "Modello" ci si riferisce al complesso di elementi, di principi e regole che guidano l'organizzazione SIENA CASA nello svolgimento delle proprie attività e che di conseguenza si compone di:

- Codice Etico aziendale (**Allegato A**);
- Sistema sanzionatorio (**Allegato B**)
- Modello di organizzazione, gestione e controllo, *parte generale* (presente documento);

- Regolamento per l'uso delle risorse informatiche (**Allegato C**);
- Gestione Flussi informativi Organismo di Vigilanza (**Allegato D**)
- Modello di organizzazione, gestione e controllo *parte speciale* e relativi allegati;
- Procedure interne del MOG;
- Regolamenti interni ed altri documenti dell'Azienda.

L'approvazione della presente revisione n. 4 del modello è demandata alla competenza del CdA al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente modello in relazione ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni o necessità della società, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01.

#### **4. SIENA CASA: ATTIVITÀ SVOLTA**

Siena Casa svolge complessivamente le attività di seguito elencate:

- funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n° 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono Soci;
- parte delle funzioni individuate dall'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 77, così come di seguito elencate:
- gestione del nuovo patrimonio edilizio (abitativo e non) proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica, compreso le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie allo stesso;
- progettazione, finanziamento, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio;
- rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo;
- attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e ripartizione dei finanziamenti;
- accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti dell'E.R.P.;
- accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

- vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;
- autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o negozi di natura privatistica;
- attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate.

## **5. SISTEMA DI GOVERNANCE**

### **5.1. ORGANI DI GOVERNO**

L'organizzazione ed i poteri degli Organi di Governo sono disciplinati dallo Statuto sociale.

Gli organi di governo in particolare sono:

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, previsto dall'art. 15 dello Statuto, con funzioni di rappresentanza legale ed in giudizio della Società.
- **Amministratore Delegato**, previsto dall'art. 17 dello Statuto, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza legale della Società nello svolgimento delle funzioni delegate, disgiuntamente dal Presidente del CdA; provvede ad attuare gli indirizzi, gli obiettivi ed i programmi definiti dal CdA di Siena Casa Spa, sovrintendendo alla gestione ordinaria della Società. All'Amministratore Delegato sono state attribuite specifiche deleghe dal CdA con deliberazione n. 504 del 09/02/2011 e successive modifiche e integrazioni (delibera CdA n. 558 del 14/11/2011).
- **Consiglio di Amministrazione**, istituito ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attività complessiva della Società ed esercita il potere di indirizzo e di controllo.
- **Controllo Analogo degli Enti Pubblici**, Comitato di Coordinamento dei Soci, istituito ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. Eletto dalla stessa Assemblea dei Soci, il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci stessi, nonché di controllo sulla società stessa circa l'andamento della amministrazione.

- **Collegio Sindacale**, costituito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci.

## 5.2. ORGANI DI GESTIONE

In Siena Casa è presente un Dirigente, che assolve alla funzione di Direttore Tecnico delle Aree Tecniche e che supervisiona, coordina e dirige le seguenti aree:

- Area Nuove Costruzioni
- Area Manutenzione.

Il Direttore Tecnico risponde e riferisce all'AD e al CDA.

Alle dirette dipendenze funzionali del Direttore Tecnico, gli RBU o Responsabili di Area sono titolari delle disposizioni organizzative di maggior rilievo, nelle quali sono presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione delle risorse.

Essi costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo di raccordo fra la Dirigenza ed il restante personale.

Di seguito si elencano le funzioni attribuite ai Responsabili di Area:

<b>N° PROGR.</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>ATTORE PRINCIPALE</b>	<b>ATTIVITÀ SOVRAORDINATA A:</b>	<b>AREE INTERESSATE E COINVOLTE NELL'ATTIVITÀ</b>	<b>MODULI</b>	<b>DOCUMENTI</b>
1	Assumono la direzione di struttura operativa organica	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
2	Provvedono all'esame e definizione, sulla base delle direttive ricevute, di affari di particolare rilevanza in relazione alla struttura organizzativa di appartenenza	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
3	Predispongono proposte e relazioni in ordine alle materie inerenti l'area cui sono preposti	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area	Proposte e relazioni	Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"

4	Assicurano i rapporti interni ed esterni inerenti il funzionamento dell'area	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
5	Compiono atti di gestione dell'attività della struttura di appartenenza con conseguente direzione operativa e responsabilità in ordine in ordine all'attuazione dei programmi di lavoro stabiliti	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
6	Verificano la produttività ed il rendimento del personale assegnato alla propria struttura, in relazione ai risultati conseguiti.	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
7	Per le aree di competenza, effettuano sopralluoghi e la sorveglianza dei cantieri, di concerto ed in collaborazione con tutti i collaboratori esterni ed interni addetti agli stessi	RBU		La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali" D.Lgs. 81/2008
8	Partecipano alla predisposizione dei capitolati di appalto speciali, relazioni e perizie tecniche estimative	RBU		La rispettiva area	Capitolato di appalto, relazioni e perizie	Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali" D.Lgs. 163/2006
9	Partecipano, in relazione alla spec. comp. e professionalità, alla impost. ed alla gest. dei bilanci della società	RBU	Direttore Tecnico	La rispettiva area e l'area amministrativo contabile	bilanci	Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"

10	Per le aree di competenza, propongono provvedimenti di esproprio e di acquisizione bonaria degli immobili	RBU		La rispettiva area	Provvedimenti di esproprio	Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
11	Visitano la corrispondenza riguardante l'area di appartenenza e smistano la stessa ai vari uffici interessati	RBU		La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
12	Assicurano il rispetto dell'orario di lavoro nell'ambito dell'area di appartenenza	RBU		La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"
13	Nel rispetto della propria competenza e professionalità, compiono tutti gli atti che possono essere delegati dagli organi della Società o dal Direttore Tecnico, nonché quelle attività che sono attribuite dal Reg. 42 del 30.12.2004 o da altre norme interne	RBU	Organi Societari Direttore Tecnico	La rispettiva area		Atto n. 42 del 30.12.2004, "Qualifiche Professionali"

Le aree aziendali individuate in Siena Casa sono le seguenti:

- Area Staff CdA;
- Area Amministrazione, finanza e controllo;
- Area Nuove Costruzioni;
- Area Manutenzione.

### 5.2.1. AREA STAFF CDA.

L'Area Staff CdA è presieduta dall'AD. All'Area afferiscono le seguenti attività:

- Gestione del contenzioso;
- Adempimenti gestione del personale;
- Gestione pratiche di mutuo Cassa deposito e Prestiti e Mutui verso istituti di credito;
- Gestione del protocollo e posta;
- Segreteria CdA.

All'interno dell'area Staff CdA affluiscono i processi inerenti la Gestione risorse umane ed il processo IT.

Per quanto concerne la Gestione Risorse Umane, vi afferiscono le attività inerenti la selezione ed assunzione del Personale e la gestione dello stesso. Siena Casa è dotata di un Regolamento interno relativo alla selezione ed assunzione del personale, recepito in un protocollo del MOG 231.

Siena Casa si avvale di un service esterno per la gestione e predisposizione delle buste paga dei dipendenti, per la gestione dei contributi, delle ferie e permessi.

L'Area IT è presieduta dal Responsabile IT che assolve anche alla funzione di Amministratore del Sistema IT. Il Responsabile IT risponde e riferisce all'AD.

L'Area IT predispone l'aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza Dati (DPS ex D.Lgs. 196/2003), elemento che costituisce uno dei presidi adottati dall'azienda nei confronti dei potenziali rischi inerenti i reati informatici; inoltre il Responsabile IT cura la revisione e l'aggiornamento del Regolamento Informatico adottato dalla Società e del Protocollo "Gestione Sicurezza Informatica" facente parte del MOG 231.

### **5.2.2. AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**

L'Area Amministrazione Finanza e controllo è presieduta da un Responsabile di Area (RBU) che a sua volta risponde e riferisce all'AD della Società. Il Responsabile di Area collabora con il Collegio Sindacale.

L'Area si articola in due comparti:

- Ufficio Amministrazione: l'ufficio gestisce la contabilità, il bilancio, la gestione dei flussi finanziari.
- Ufficio Canoni: l'ufficio gestisce la bollettazione dei canoni agli assegnatari degli immobili, la riscossione degli stessi e la gestione della morosità.

### **5.2.3. AREA NUOVE COSTRUZIONI**

L'Area Nuove Costruzioni è supervisionata dal Direttore Tecnico. All'interno dell'area è presente un Responsabile (RBU) che gestisce e coordina le attività inerenti l'Area (costruzioni di nuovi immobili ERP, demolizione di edifici esistenti).

All'interno dell'area è presente l'Ufficio Gare e Appalti che è presieduto dal Direttore Tecnico.



L'area Nuove Costruzioni ha una propria procedura interna in seno al MOG 231 ed è inoltre presente un Protocollo specifico relativo alla gestione degli appalti.

#### **5.2.4. AREA MANUTENZIONE**

L'area Manutenzione è supervisionata dal Direttore Tecnico, al suo interno è presente un Responsabile (RBU) che organizza e coordina le seguenti attività:

- Manutenzione ordinaria degli immobili (ERP e non);
- Manutenzione straordinaria immobili (ERP e non);
- Manutenzione ordinaria appalti;
- Vendita del patrimonio (Immobili di proprietà dei Comuni soci);
- Gestione dei servizi comuni (condomini);
- Esecuzione degli sfratti.

All'interno dell'Area Manutenzione afferisce anche il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

Il Servizio è presieduto e gestito dal Responsabile SPP, nominato ed incaricato dal Datore di Lavoro (AD).

Il Responsabile del Servizio riferisce e risponde al Datore di Lavoro

#### **5.2.5. UFFICIO ACQUISTI**

Il processo degli acquisti è trasversale a tutte le aree aziendali.

Siena Casa ha deliberato un proprio regolamento interno, approvato dal CdA in data 22.04.2009, per la gestione dell'acquisizione di beni, servizi e lavori disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, redatto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

Nella gestione degli approvvigionamenti, ogni RBU assolve alla funzione di RUP nella procedura di approvvigionamento afferente la rispettiva area.

#### **5.3. ORGANI CONSULTIVI**

Lo Statuto di Siena Casa, all'art. 18, ha previsto quale organo di controllo analogo da parte degli Enti Pubblici soci, il Comitato di Coordinamento, che tra le sue funzioni ha anche un ruolo di consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci stessi.

## **6. REGOLAMENTI E SISTEMA PROCEDURALE**

Il sistema aziendale è disciplinato da alcuni Regolamenti interni che definiscono i principi e le fasi da seguire nello svolgimento delle funzioni:

- Regolamento acquisti e selezione fornitori,
- Regolamento di assunzione del personale,

Sono inoltre presenti gli ulteriori seguenti documenti:

- Documento programmatico della sicurezza dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 della Società;
- Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08.

## **7. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i principali riferimenti legislativi cui il personale di SIENA CASA si deve attenere sono i seguenti (elenco non esaustivo):

- D.Lgs 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici*) e ss.mm.ii.;
- DPR 207/2010 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006*) e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), come modificata dalla Legge n. 80 del 14/5/2005;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*);
- L.R. 77/98 (*Riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*);
- L.R. 96/96 (*Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*);
- D.Lgs 81/2008 (*Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro*) e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 152/2006 (*Testo unico ambientale*).

## **8. ASPETTI ORGANIZZATIVI**

SIENA CASA è chiamata a perseguire e realizzare obiettivi e finalità di carattere pubblico, essendo appunto una Società strumentale dei Comuni soci, di conseguenza accade che, nello svolgimento delle proprie mansioni, il personale dipendente possa anche, in talune circostanze, assumere la qualità

sostanziale di “Pubblico Ufficiale” e/o di “incaricato di pubblico servizio” (con conseguente estensione anche a questi dell’applicabilità dei reati propri di tale figura).

Per la definizione di Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico servizio si rimanda alla parte speciale del Modello, nel paragrafo in cui si descrivono i reati connessi con la P.A.

### **8.1. CONTENZIOSO IN ATTO E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGALI**

L’Azienda non ha un ufficio legale interno, pertanto ogni problematica a carattere legale (contenziosi, procedure civili, penali o amministrative) viene demandata ad un Consulente legale esterno.

I procedimenti giudiziari in capo all’Ente sono monitorati da un documento che viene aggiornato annualmente dal consulente legale esterno.

Il contenzioso maggiore riguarda il recupero delle morosità verso gli assegnatari degli immobili.

### **8.2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il personale aziendale, ai diversi livelli, ha contatti frequenti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, tra cui si segnalano, a titolo indicativo e non certamente esaustivo:

- Il personale dell’Area Amministrazione, finanza e controllo ha rapporti con la P.A. per quanto concerne la trasmissione dei report periodici alla Regione Toscana, ai Comuni soci e per la trasmissione delle comunicazioni dovute per legge ai rispettivi Enti di controllo (ad es. Comuni, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.);
- I Responsabili Tecnici hanno rapporti con il Comune, in riferimento all’approvazione di progetti inerenti la costruzione di nuovi immobili;
- La presentazione dei QTE (Quadri Tecnici economici) alla Regione Toscana da parte dell’AD.

Infine vi sono i componenti delle commissioni di gara che rivestendo una funzione pubblica per conto dei Comuni Soci, figurano come Pubblici Ufficiali; inoltre gli addetti amministrativi che operano il recupero delle morosità per conto dei Comuni Soci assolvono alla funzione di incaricati di pubblico servizio, in quanto prestano un pubblico servizio, ma a differenza del Pubblico Ufficiale, hanno un potere decisionale limitato.

Nello svolgimento della propria attività, SIENA CASA ha percepito, soprattutto in passato, finanziamenti pubblici (di emanazione regionale o statale, o comunitaria), per la realizzazione di nuove costruzioni da adibire ad alloggi ERP.

### **8.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

Nella definizione del proprio sistema organizzativo la società ha formalizzato le regole per l’esercizio di poteri di firma e autorizzativi interni: entrambi sono in capo all’AD, che autorizza e firma le uscite

relative a ogni singolo pagamento. Inoltre, nella definizione dei poteri e delle responsabilità, la società si ispira ai seguenti principi:

- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

L'attribuzione dei compiti è formalizzato nell'organigramma aziendale.

L'AD ha delegato il Responsabile dell'Area Amministrazione, finanza e Controllo ad operare su home banking aziendale i pagamenti.

Inoltre, il CdA ha delegato con deliberazione n. 499 del 26.01.2011, ad un addetto amm.vo la tenuta del fondo cassa, attribuendogli indennità nel maneggio di denaro.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto, dispone che i modelli debbano prevedere *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*.

La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati previsti dal Decreto può essere realizzata tramite risorse finanziarie della Società (es. costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione), ovvero utilizzando impropriamente gli strumenti di provvista e attraverso la creazione di cosiddetti *“fondi occulti”*.

I flussi monetari e finanziari di SIENA CASA possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni e servizi, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, i salari e gli stipendi, i riversamenti verso i Comuni soci;
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le sottoscrizioni da parte di nuovi soci, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

Tale processo di gestione dei flussi finanziari si articola nelle seguenti fasi:

- a. pianificazione da parte delle singole funzioni aziendali (Responsabili di Area/Servizio), del fabbisogno finanziario;
- b. richiesta di disposizione dei pagamenti debitamente formalizzata;
- c. verifica della corrispondenza tra l'importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento e tra il fornitore e il destinatario del pagamento.

In generale eventuali modalità non standard devono essere considerate *“in deroga”* e, pertanto, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

## 9. TIPOLOGIE DI CONTROLLI SUL MODELLO

Il controllo sulla conformità dell'operato ai dettami del modello organizzativo aziendale avviene secondo i seguenti livelli:

- *Controlli di primo livello:* svolti nell'espletamento delle attività direttamente dal personale incaricato secondo le procedure aziendali;
- *Controlli di secondo livello:* sono rappresentati dai controlli svolti dai Responsabili di Area/Servizio nella fase di autorizzazione allo svolgimento di determinate attività (ad es. bollettazione, riscossione, etc.)
- *Controlli di terzo livello:* controlli svolti dall'OdV attraverso specifiche attività di audit e controlli a campione.

## 10. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CONDOTTA

Il presente paragrafo é inerente alle condotte poste in essere dai componenti del CdA, dall'AD, dal Direttore Tecnico, dai Responsabili di Area/Servizio e da tutti i dipendenti (d'ora innanzi, per brevità, i "soggetti apicali e sottoposti") o da terzi con cui SIENA CASA intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i "terzi"), che operano, in particolare, nelle "aree a rischio e a supporto reato" e, più in generale, nell'intrattenimento di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale e non che implichi, in via diretta o indiretta, il coinvolgimento di SIENA CASA.

SIENA CASA espressamente vieta ai propri dipendenti e dirigenti di adottare alcuna condotta che, anche solo potenzialmente, possa esporre altresì l'azienda al rischio di responsabilità amministrativa ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs n. 231/01 e successive modificazioni.

E' per tale motivo, e per le finalità dichiarate nel Codice Etico, di uniformare la propria azione ai principi di legalità e correttezza, che SIENA CASA informa il proprio personale, ivi compresi i suoi Responsabili di Area/Servizio e Direttore Operativo, che, la commissione di uno o più dei reati tra quelli indicati, darà luogo ad una precisa responsabilità disciplinare per la quale l'azienda applicherà specifiche sanzioni (disciplinari, appunto) ulteriori e distinte da quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai fini di reprimere ogni condotta (dolosa o colposa) di trasgressione o mancata osservanza dei meccanismi adottati per la prevenzione delle condotte in parola.

## 11. POTERI E DELEGHE

In base all'analisi dello statuto e dell'Organizzazione i soggetti apicali di SIENA CASA sono identificati in:

- Presidente del CdA;
- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato.

Infatti l'attuale sistema di deleghe e procure prevede che solo il Presidente del CdA e l'AD abbiano poteri autorizzativi e di firma, disgiunti.

All'AD sono attribuite dal CdA (deliberazione n. 504 del 09/02/2011) le seguenti funzioni:

<b>N° PROGR.</b>	<b>ATTRIBUZIONI DELEGATE</b>	<b>LIMITI</b>
1	<p>Funzioni che le normative sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro attribuiscono al Datore di Lavoro.</p> <p>Tale attività viene svolta con l'ausilio dell'incaricato nominato RSPP.</p>	
2	<p><b>Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b> ex D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e del <b>Coordinatore della Sicurezza</b> ex D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.</p>	
3	<p><b>Nomina dei 3 Membri e del Presidente delle Commissioni delle gare di Appalto</b></p>	
4	<p><b>Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici</b>, assumendo gli atti di amministrazione riguardanti il personale dipendente, non riservati al CdA.</p> <p>Propone al CdA il funzionigramma ed i relativi inquadramenti.</p> <p>Sottopone al Consiglio la proposta di provvedimento disciplinare relativi a personale dipendente da adottare in caso di inosservanza di norme di comportamento.</p>	<p>Le assunzioni del personale sono di totale competenza del CdA e sono effettuate sulla base di apposito Regolamento Interno.</p> <p>Il CdA determina l'organigramma della Società e la distribuzione delle funzioni fra gli uffici ed i servizi; nonché provvede agli inquadramenti contrattuali del personale dipendente e alla nomina dei Resp. Di Area..</p> <p>Spetta al CdA la modifica e la risoluzione dei contratti individuali di lavoro.</p> <p>I provvedimenti disciplinari relativi al personale dipendente sono di competenza del CdA.</p> <p>Nei rapporti con la rappresentanza sindacale l'AD è affiancato al Presidente.</p>
5	<p>Rapporti con gli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, compresa la definizione di sinistri attivi e passivi.</p>	
6	<p>Rapporti con banche, banco posta ed altri operatori finanziari</p>	
7	<p>Tutti i rapporti con soggetti finanziari: Regione Toscana, Fondazione MPS, Provincia di Siena, Comuni Soci. Sono esclusi i rapporti con gli enti proprietari, non riconducibili all'attività ordinaria</p>	

8	<b>Rapporti con fornitori di beni e servizi.</b>	<p>Nell'acquisto di beni e servizi, compreso quelli assicurativi, l'AD dovrà individuare il fornitore sulla base dei criteri esplicitati dalla deliberazione n. 504 del 09.12.2011.</p> <p>Per l'acquisto di servizi a carattere ripetitivo, l'AD dovrà individuare il fornitore di fiducia selezionandolo, per convenienza di qualità, prezzo, fra le imprese operanti stabilmente nel Comune di intervento.</p> <p>Per l'assegnazione di incarichi a professionisti esterni, di qualunque genere, rimane di competenza del CdA. L'AD può solo sottoporre al CdA la proposta di incarico accompagnata dal CV del Professionista. Restano competenza dell'AD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La individuazione e nomina di collaudatori tecnici e tecnico-amm.vi;</li> <li>- Gli incarichi per consulenze, collaborazioni etc, il cui importo non superi € 2.500,00 (oltre IVA).</li> </ul>
9	Rapporti con enti preposti al rilascio di concessioni ed autorizzazioni	
10	Rapporti con gli enti preposti al controllo dell'attività della società	
11	Rapporti con l'utenza (assegnatari degli immobili)	
12	Approvazione dei QTE (Quadri Tecnici Economici) degli interventi, ad eccezione dei QTE n. 0 e 5.	

**Limiti della Delega:**

Tutte le attribuzioni delegate devono essere esercitate entro i limiti di spesa previsti dalle voci di budget approvati dal CdA e dai piani economico-finanziari predisposti per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, approvati dal CdA.

Rimangono di competenza del CdA l'approvazione di accordi di interesse strategico (ad es. contratti di servizio con i Comuni Soci e con soggetti finanziatori).

In caso di particolari situazioni di urgenza l'AD può provvedere anche nelle materie riservate al CdA, richiedendo la controfirma del Presidente.

L'amministratore delegato, per tutte le attribuzioni sopra riportate, ha la rappresentanza legale della Società.

In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Delegato la rappresentanza legale spetterà al Presidente o al Vice Presidente.

Il CdA potrà in qualunque momento impartire ulteriori direttive o avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

L'A.D. dovrà semestralmente rendicontare al CdA quanto segue:

- lo stato di recupero dei crediti verso utenti;
- lo stato di realizzazione di ciascun intervento di realizzazione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
- l'andamento finanziario della Società
- l'andamento economico della Società rispetto al budget.

Il Direttore Tecnico, sovrintende le Aree Tecniche, risponde e riferisce al CdA e all'AD in merito alle attività di supervisione e coordinamento che gli sono state attribuite.

Tutto il personale dipendente e responsabili di Area/Servizio compresi, stante l'assenza di ulteriori deleghe da parte del Presidente del CdA, è da considerarsi come personale sottoposto alla direzione e vigilanza come previsto dall'art. 5/1 lett. B) del D.Lgs 231/2001.

## **12. IL CODICE ETICO**

Il Codice Etico approvato dal CdA, costituisce:

- L'insieme delle regole di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali l'Azienda fa riferimento per la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, dei consulenti e, per quanto di competenza, degli interlocutori esterni;
- L'insieme delle regole di organizzazione e gestione dell'Azienda, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, di esecuzione e di controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Azienda.



### **12.1. RELAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO**

In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra “Modello” e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. Il “Modello” risponde all’esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Il Codice Etico, che è parte integrante del “Modello”, è uno strumento di portata generale per la promozione di una “condotta aziendale”, con l’obiettivo di ribadire e far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, ivi comprese la Pubblica Amministrazione, l’insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell’esercizio delle sue attività, a presidio della sua reputazione ed immagine esterna. Infatti, i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o, comunque, con poteri di rappresentanza della Società devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel “Modello” e nel Codice Etico.

### **13. L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nel ricondurre l’esonero da responsabilità dell’ente all’adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l’istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all’ente (OdV), cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull’osservanza del modello organizzativo da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori esterni;
- sull’efficacia e sull’adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull’opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e / o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all’OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discende:

- l’insindacabilità delle scelte dell’Organismo di Vigilanza da parte delle istituzioni dell’ente stesso, pena il venire meno del requisito essenziale dell’autonomia medesima;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono tale Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione della professionalità dimostrata e delle capacità personali loro riconosciute;
- l’appartenenza dell’organismo alla struttura dell’ente, dati la specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

### **13.1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV**

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo mediante atto/delibera.

L'Organismo nominato dal CdA di Siena Casa è di natura monocratica: pur trattandosi di una società a totale composizione pubblica, e anche in considerazione delle principali best practices presenti che attestano la presenza di OdV di tipo collegiale in seno a società partecipate pubbliche, il CdA di Siena Casa ha tuttavia optato per un Organismo a composizione monocratica in ragione delle ridotte dimensioni aziendali (circa 30 unità).

Il componente dell'Organismo è stato scelto tra soggetti qualificati ed esperti in modo che nel suo complesso l'Organismo possa contare sulle competenze nei seguenti ambiti:

- ambito legale (preferibilmente avvocati iscritti all'albo professionale o comunque laureati in giurisprudenza con esperienza in ambito di D.Lgs. 231/01);
- ambito fiscale e finanziario (preferibilmente laureati);
- organizzazione aziendale ed auditing (preferibilmente laureati).

In tutti i casi i soggetti che fanno parte dell'OdV dovranno possedere esperienza lavorativa documentabile dal curriculum vitae e devono essere dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di indipendenza, di autonomia e di onorabilità.

I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società, purché privi di compiti prettamente operativi e che non partecipino alle decisioni dell'attività di impresa.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Sono causa di ineleggibilità dei membri dell'Organismo le seguenti:

- Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell'Organismo per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell'Organismo ad una pena che importa una interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell'Organismo per reati che, pur non essendo inseriti nel catalogo previsto dal D.Lgs 231, sono particolarmente lesivi del requisito di onorabilità (es. truffa aggravata).

I membri dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale (Componenti del CdA ); essi devono, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

L'Organismo avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

### **13.2. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV**

I componenti dell'Organismo restano in carica per 1 anno ed il mandato può essere rinnovato per uguale periodo, con atto/delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso ciascun componente dell'Organismo rimane in carica fino alla nomina del successore.

Per tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione, viene stabilito che quest'ultimo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- L'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che rende il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- L'attribuzione all'organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'organismo di vigilanza;
- Un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel modello;
- L'emissione di una sentenza di I° grado a carico del componente dell'Organismo per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- Emissione di sentenza di I° grado a carico del componente dell'Organismo ad una pena che importa una interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche se non divenuta irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto.

La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il manifestarsi di una delle circostanze costituenti giusta causa, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo dall'ufficio.

Ciascun componente dell'organismo potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al CdA il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al CdA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il CdA abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

### **13.3. FUNZIONAMENTO DELL'ODV**

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza può dotarsi di un apposito regolamento, soggetto ad approvazione dell'Organismo stesso e che dovrà essere ratificato dal CdA a seguito della sua adozione.

In nessun caso il regolamento potrà essere contrario ad una delle disposizioni contenute nel presente documento "Modello organizzativo, parte generale".

Nel corso delle proprie attività l'Organismo di Vigilanza ha accesso, senza restrizioni, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Organismo stesso.

Inoltre i soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono comunicare all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e mediante specifiche comunicazioni scritte, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; l'intento è quello di favorire una collaborazione attiva, facendo emergere quei fatti o comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque non in linea con i principi e le regole prefissate nell'ambito del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza predispone un apposito regolamento per la gestione delle segnalazioni e dei flussi informativi approvato dal CdA, e che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo (vedere Allegato D).

La valutazione deve essere effettuata sulla base di ogni elemento in possesso dei soggetti interessati, quali, ad esempio: dipendenti, dirigenti, responsabili di struttura, amministratori, sindaci, collaboratori, consulenti, ecc., appreso nell'ordinario svolgimento dell'attività e di qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, escludendo nella maniera più assoluta che tali soggetti debbano farsi carico di attività investigative, che rimangono pertanto di esclusiva competenza delle forze di polizia e degli organismi istituzionalmente incaricati.

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile o penale, fatti ovviamente salvi i casi di dolo, come ad esempio, nell'ipotesi in cui siano fornite informazioni artefatte o comunque false oppure venga effettuata la segnalazione al solo fine di arrecare danno o comunque pregiudizio al nominativo segnalato; i segnalanti in buona fede sono quindi garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Devono, fra l'altro, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando la sanzioni irrogate o la motivazione dell'archiviazione.

Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza sono conservate dallo stesso Organismo, che definisce anche i criteri e le condizioni di accesso alle medesime da parte di soggetti esterni.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CdA, del Collegio Sindacale e dell'Assemblea dei Soci.

#### **14. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Circa il sistema disciplinare in atto in SIENA CASA si rimanda ad apposito documento allegato al Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

#### **15. FORMAZIONE DEL PERSONALE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

SIENA CASA promuove la conoscenza del "Modello", dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti ad conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

A tale fine la Società ha previsto incontri di formazione e di aggiornamento che dovranno assicurare:

- a) che il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società ed i documenti componenti il Modello di Organizzazione;
- b) che il personale sia adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:
  - i poteri autorizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma));
  - le procedure;
  - i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed a carattere obbligatorio, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

L'attività di formazione dovrà essere proposta, promossa e monitorata dai membri dell'Organismo di Vigilanza. Il materiale didattico/informativo utilizzato nel corso delle attività dovrà essere comunque predisposto, o valutato preventivamente, dall'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione deve essere particolarmente indirizzata verso il personale di nuova assunzione, il personale che riveste ruoli di responsabilità e di rappresentanza della società, nonché a cadenza almeno biennale verso tutti i membri degli organi societari e dei dipendenti, ferma restando la possibilità di attività formativa ad-hoc in caso di modifiche sostanziali intervenute nel modello di organizzazione.

Per ciascun partecipante all'attività formativa deve essere predisposta una verifica di efficacia, attraverso la compilazione di un test di apprendimento predisposto e valutato dall'Organismo di Vigilanza, che ne definisce anche la soglia di superamento positivo.

Per i partecipanti che non superano il test di apprendimento dovrà essere prevista la ripetizione del test, previa ulteriore formazione da svolgersi anche attraverso un auto-apprendimento del materiale fornito durante l'attività formativa.

Nell'ambito dell'attività di comunicazione dei contenuti del modello, deve essere garantita a tutto il personale aziendale ed ai membri degli organi societari, la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello.

Ogni dipendente deve poter ottenere su richiesta una copia cartacea del Modello, mentre ai membri degli organi societari ne viene inviata, a cura dei membri dell'organismo di Vigilanza, una copia completa in formato elettronico o cartaceo all'atto del loro insediamento.

**ALLEGATI:**

Allegato A: Codice Etico Aziendale.

Allegato B: Codice Sanzionatorio

Allegato C: Regolamento per l'uso delle risorse informatiche.

Allegato D: Gestione flussi informativi Organismo di Vigilanza.

Allegato E: Elenco reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001.



# CODICE ETICO

**Approvato Consiglio di Amministrazione di SIENA CASA**  
**con Delibera N° 644 del 30-05-2013**

Versione 4

## SOMMARIO

<b>Preambolo .....</b>	<b>4</b>
<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. “MISSIONE” E VISIONE ETICA .....</b>	<b>6</b>
<b>3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE .....</b>	<b>7</b>
<b>4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>8</b>
4.1 Rispetto della Legge .....	8
4.2. Onestà.....	8
4.3 Trasparenza e completezza dell’informazione .....	8
4.4 Correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle risorse .....	8
4.5 Riservatezza delle informazioni.....	8
4.6 Rispetto della persona .....	8
4.7 Prevenzione dei conflitti di interesse .....	8
4.8 Tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile.....	9
<b>5. NORME DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>10</b>
5.1 Soci.....	10
5.2. Informativa societaria .....	10
5.3. Risorse Umane .....	10
Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro.....	11
Politiche di gestione delle risorse umane.....	11
Trasparenza, completezza e verità dell’informazione .....	12
Esecuzione e rinegoziazione dei contratti.....	12
Qualità dei servizi .....	12
Salute e sicurezza .....	12
Gestione delle informazioni e privacy .....	12
Conflitti di interesse .....	13
Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società .....	13
Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico .....	14
5.4. Clienti e Fornitori .....	14
Rapporti con i clienti e fornitori - Scelta del fornitore .....	14
Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti e fornitori .....	15
Tutela degli aspetti etico-ambientali nelle forniture.....	15
5.5. Ambiente e sicurezza .....	15
5.6. Utilizzo dell’accesso aziendale alla rete Internet.....	16
5.7. Divieto di attività terroristiche o eversive dell’ordine democratico .....	16
5.8. Collettività.....	16
Finanziamento di strutture pubbliche o politiche .....	17
Rapporti con le realtà no-profit.....	17
Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni.....	17
<b>6. Pubblica Amministrazione .....</b>	<b>18</b>
6.1. Richiesta di fondi pubblici allo Stato/Unione Europea/altro ente pubblico e loro gestione .....	18
6.2. Indizione di procedure di gara in qualità di Stazione Appaltante .....	19
6.3. Partecipazione a procedimenti giudiziari .....	19
<b>7. Prevenzione dei reati societari .....</b>	<b>21</b>
7.1. Comunicazioni sociali.....	21
7.2. Collaborazione con gli organi di controllo .....	21
7.3. Restituzione dei conferimenti sociali .....	21
7.4. Divieto di operazioni in pregiudizio dei creditori .....	21
7.5. Formazione del capitale.....	21



7.6. Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza .....	22
<b>8. Prevenzione dei delitti contro la Personalità Individuale .....</b>	<b>23</b>
8.1. Divieto di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico .....	23
8.2. Divieto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile .....	23
8.3. Estensione dei divieti di cui ai punti 8.1 e 8.2 alla pornografia e alla prostituzione riguardanti persone adulte .....	23
<b>9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO...</b>	<b>24</b>
9.1. Sistema di controllo interno .....	24
9.2. Comunicazione e formazione .....	24
9.3. Segnalazione dei soggetti interessati .....	24
9.4. Violazioni del Codice Etico .....	24
<b>10. COGENZA DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>26</b>
10.1. Linee guida del sistema sanzionatorio .....	26

## **Preambolo**

Il presente codice etico e di condotta (di seguito "Codice") è un documento ufficiale della società Siena Casa SpA che contiene l'insieme dei principi cui la Società informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto.

Tale Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice è un documento voluto e approvato dall'Assemblea dei Soci della società Siena Casa SpA.

Il Codice introduce e rende vincolanti nella Società anche i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, i cui criteri di attribuzione di responsabilità e le conseguenti sanzioni sono elencati di seguito.

## 1. INTRODUZIONE

Siena Casa SpA (di seguito: la "Società") conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico (di seguito anche il "Codice").

Siena Casa SpA riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella conduzione degli affari e delle attività della Società e, a tal fine, promuove una gestione della Società orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera. Il Codice è, pertanto improntato ad un ideale di cooperazione e di rispetto di tutti gli interessi delle parti coinvolte.

Sono da considerarsi stakeholder di Siena Casa SpA le risorse umane (dipendenti e collaboratori), gli utenti (assegnatari degli immobili), i Soci, i fornitori, la pubblica amministrazione, la collettività e, in senso allargato, tutti i soggetti coinvolti, direttamente e/o indirettamente nelle attività della Società.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce (ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs. n. 231 del 2001 e delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" emanate da Confindustria il 09.04.2008), tra l'altro, presupposto e riferimento del Modello di organizzazione gestione e controllo di Siena Casa Spa (di seguito il "Modello 231/01") e del sistema sanzionatorio ivi previsto.

La verifica sulla attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e del management aziendale, il quale potrà farsi anche promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

E' compito del Consiglio di Amministrazione aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa ed alla evoluzione della sensibilità civile. Per quanto riguarda, in particolare, i reati previsti dal Dlgs. 231/01, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello 231/01 per la prevenzione dei suddetti reati.

L'organismo di Vigilanza è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società, ha facoltà di prendere visione dei documenti e consultare dati, suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice Etico e del Modello 231/01, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti. Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231/01, la Società – nel rispetto della privacy e dei diritti individuali – predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire liberamente, in maniera riservata, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

## 2. "MISSIONE" E VISIONE ETICA

Siena Casa SpA è una società per azioni a capitale interamente pubblico, senza scopo di lucro, avente sede legale ed amministrativa in Siena - Via Biagio di Montluc 2, il cui azionariato è composto da tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena, riunitisi nella conferenza L.O.D.E. (Livello Ottimale D'Esercizio); la Società, costituita il 1° Aprile 2004, persegue uno scopo tipicamente sociale in osservanza al processo di riforma voluto dalla L.R. n° 77/98, in virtù della quale si è proceduto allo scioglimento di tutte le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R.) e all'assegnazione in proprietà ai Comuni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) esistenti. In seguito a ciò sono stati istituzionalizzati i rapporti con le amministrazioni comunali, a mezzo del contratto di servizio, al fine di gestire i suddetti alloggi e di realizzare nuovi interventi da destinare alla locazione a "canone sociale".

Tra le funzioni assolute per Statuto dalla Società figurano la gestione di tutto il patrimonio di ERP esistente nonché la promozione di politiche ed interventi rivolti all'incremento di alloggi a canone sociale rientranti nella disciplina della L.R. n° 96/96. Siena Casa, inoltre, ha iniziato un processo di collaborazione con la Fondazione MPS ed i Comuni Soci per la realizzazione/acquisto e successiva gestione di alloggi da destinare alla locazione a "canone concordato" sulla base di quanto stabilito nel "Patto per l'Abitare" siglato il 01.04.2005 dai Presidenti del LODE Senese, della Fondazione MPS e di Siena Casa SpA.

La Società, esercitando le funzioni attribuitele nello statuto, può contribuire a contenere i valori dei canoni di affitto e dei prezzi di vendita del locale mercato immobiliare svolgendo, quindi, un'azione finalizzata al sostegno del diritto alla casa dei cittadini meno abbienti. Le iniziative intraprese, comunque, debbono rientrare nella programmazione che l'Assemblea dei Sindaci (LODE) stabilisce per l'impiego dei fondi pubblici e/o propri della Società.

Ai Comuni resta il compito dell'assegnazione, a seguito delle graduatorie pubbliche realizzate a mezzo di bandi e delle strategie sociali che le amministrazioni intendono perseguire, delle abitazioni recuperate/realizzate dalla Società.

L'Azienda, in funzione delle politiche abitative pubbliche, opera infine sia come stazione appaltante (progettazione e realizzazione di alloggi) sia come Società Urbana; nel perseguire l'espletamento delle proprio scopo può inoltre associarsi ad altre Imprese e/o impiegare risorse derivate dal mercato finanziario.

Siena Casa SpA si propone a conferenti, operatori e consumatori finali come un partner solido ed affidabile, capace di soddisfare i loro bisogni ed aspettative. La Società lavora per il miglioramento continuo dei processi, ispirandosi ad alcuni fondamentali valori:

- operare secondo i principi della prevenzione e della rintracciabilità, così da fornire un servizio costante nelle sue caratteristiche, sicuro e garantito;
- razionalizzare la gestione aziendale in tutte le sue aree;
- riconoscere un ruolo irrinunciabile a formazione e coinvolgimento di tutto il personale;
- integrare negli obiettivi di efficacia ed efficienza i principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, presupposti irrinunciabili per una presenza responsabile e duratura all'interno del mercato.

### **3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

I destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti e collaboratori della Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Siena Casa SpA.

A fronte di ciò, Siena Casa SpA promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

Siena Casa SpA mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso. A questo scopo è stato individuato un apposito Organismo di Vigilanza, con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'applicazione del Codice Etico.

## **4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

### ***4.1 Rispetto della Legge***

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con gli stakeholders sono i principi etici cui Siena Casa SpA si ispira e da cui deriva i propri modelli di condotta, al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per gli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane.

A tal fine Siena Casa SpA esige dai propri soci, amministratori e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti e dei principi e procedure a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'affidabilità morale e professionale.

### ***4.2. Onestà***

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Siena Casa SpA, le sue iniziative, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione.

I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

### ***4.3 Trasparenza e completezza dell'informazione***

Siena Casa SpA riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile.

### ***4.4 Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse***

Siena Casa SpA persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge e dello Statuto, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri azionisti, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

### ***4.5 Riservatezza delle informazioni***

Siena Casa SpA assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Tutte le informazioni a disposizione di Siena Casa SpA vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

### ***4.6 Rispetto della persona***

Siena Casa SpA promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri ed applica ai propri dipendenti la legislazione ed i contratti di lavoro vigenti.

### ***4.7 Prevenzione dei conflitti di interesse***

Al fine di evitare situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, Siena Casa SpA, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori a

vario titolo di sottoscrivere una apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e Società.

Siena Casa SpA richiede peraltro che chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi ne dia tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

#### ***4.8 Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile***

L'ambiente è un bene primario che Siena Casa SpA salvaguarda, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. A tal fine, la Società programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze sociali ed ambientali e diffonde la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi presso tutti gli stakeholder.

## **5. NORME DI COMPORTAMENTO**

### **5.1 Soci**

Siena Casa SpA crea le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Il sistema di corporate governance adottato da Siena Casa SpA è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa;
- controllare i rischi;
- rispondere alle aspettative legittime dei soci;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori.

### **5.2. Informativa societaria**

Siena Casa SpA assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e redazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, dei prospetti, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi, alle norme tecniche vigenti. Siena Casa SpA vigila a tal fine sull'operato dell'Amministratore Delegato, del Direttore Tecnico, dei Responsabili di Area (RBU), o delle persone sottoposte alla loro vigilanza a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di formazione della contabilità, del bilancio o di altri documenti similari.

Ogni operazione e transazione viene correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; ne viene conservata traccia in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Pertanto per ogni operazione deve essere predisposto un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

### **5.3. Risorse Umane**

Siena Casa SpA riconosce la centralità dello stakeholder Risorse Umane e l'importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. In questo senso, si intendono come Risorse Umane sia i dipendenti, sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato.

Tutti i dipendenti/collaboratori si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Il personale di SIENA CASA è obbligato a rispettare il Codice Etico e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

In materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, si sottolineano gli obblighi, gravanti sui lavoratori, previsti dettagliatamente dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 20.

Con il presente documento si evidenzia che il personale dipendente dovrà provvedere ad evitare ogni situazione o attività che possa generare conflitti di interesse con la presente Società o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali. Si precisa pertanto che tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività debbono rimanere strettamente riservate e non possono essere divulgate all'interno o all'esterno della Società.



Tutti i dipendenti avranno pertanto l'obbligo di segnalare al responsabile aziendale di riferimento eventuali comportamenti contrastanti con il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da SIENA CASA Spa ai sensi del D.Lgs. 231/01, o con il contenuto dei contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice.

Nella fattispecie in cui vengano impartite dai rispettivi responsabili aziendali compiti contrastanti con la suddetta disciplina normativa, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza all'uopo nominato.

### **Selezione del personale e costituzione del rapporto di lavoro**

La valutazione del personale da assumere, è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze della Società, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare o in nero. In presenza di personale dipendente extracomunitario, l'Azienda si impegna a verificare il possesso in capo al dipendente del regolare e valido permesso di soggiorno.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale.

La selezione del personale all'interno dell'Organizzazione è disciplinata da un Regolamento Interno approvato dal CdA e dal Protocollo del MOG "Selezione e assunzione del personale".

### **Politiche di gestione delle risorse umane**

E' proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita.

Le funzioni competenti devono pertanto:

- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

Siena Casa SpA salvaguarda i propri dipendenti/collaboratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il Dipendente o il Collaboratore Esterno di Siena Casa SpA che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, etc. può segnalare l'accaduto all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, che valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico.

### **Trasparenza, completezza e verità dell'informazione**

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni di Siena Casa SpA sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, veritiere, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder e chiunque altro entri in contatto con l'azienda siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative possibili e delle implicazioni rilevanti.

In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, Siena Casa SpA ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le possibili circostanze, in modo chiaro e comprensibile .

### **Esecuzione e rinegoziazione dei contratti**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti in accordo con quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

A tal riguardo, occorre evidenziare che Siena Casa SpA si impegna a :

- non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità (anche solo temporanea) delle proprie controparti;
- evitare che nei rapporti già in essere, chiunque operi in suo nome e per suo conto, tenti di trarre vantaggio da lacune contrattuali, o eventi imprevisi, per rinegoziare il contratto con il solo obiettivo di sfruttare la posizione di dipendenza o debolezza nelle quali si sia venuto a trovare l'interlocutore.

### **Qualità dei servizi**

L'operatività di Siena Casa SpA è volta alla soddisfazione e tutela dei propri utenti (assegnatari degli alloggi) , considerati il patrimonio garante della prosperità attuale e futura della società.

A tal fine Siena Casa SpA:

- tiene conto delle richieste degli utenti in grado di favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

### **Salute e sicurezza**

Siena Casa SpA promuove e diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni.

### **Gestione delle informazioni e privacy**

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

Siena Casa SpA, per la tutela del proprio patrimonio informativo e trattamento dati, osserva le misure di sicurezza imposte dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 196/2003) ed implementa ricorrentemente il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), previsto dalla norma e le procedure preventive e correttive necessarie, in osservanza al D.Lgs. 196/2003, alla tutela del proprio patrimonio informativo.

I dipendenti/collaboratori sono tenuti a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche della Società in tema di sicurezza delle informazioni, per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

È obbligo di ogni dipendente/collaboratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

### **Conflitti di interesse**

Ogni dipendente/collaboratore di Siena Casa SpA è tenuto ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'azienda e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Deve, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Siena Casa SpA riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti e collaboratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti o collaboratori.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata da ogni dipendente/collaboratore al proprio superiore o referente aziendale, o all'Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori di Siena Casa SpA sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o avere interessi economici o finanziari presso fornitori, clienti/utenti, concorrenti o partner commerciali di Siena Casa SpA;
- utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi della Società;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti/utenti, fornitori, concorrenti;
- accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Siena Casa SpA.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto ad informare i propri responsabili/referenti e/o l'Organismo di Vigilanza.

### **Utilizzo e salvaguardia dei beni di proprietà della Società**

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà della Società, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando, ove opportuno, il loro impiego.

Ogni dipendente/collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per la Società stessa o per i suoi beni.

In particolare:

- ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti della Società;
- ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad utilizzare i beni di proprietà della Società, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- tutti i beni di proprietà della Società sono da utilizzare esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa e, comunque, è vietato, salvo quando previsto da normative specifiche, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;

- ogni dipendente/collaboratore è tenuto ad operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

#### **Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico**

Ogni dipendente/collaboratore è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro o di prima diffusione del Codice.

In particolare, i dipendenti/collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali e/o all'organismo di Vigilanza, in caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

#### **5.4. Clienti e Fornitori**

Lo stile di comportamento della Società nei confronti dei clienti/utenti e dei fornitori è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Siena Casa SpA persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

È fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di Siena Casa SpA di:

- fornire, con efficienza, cortesia e tempestività, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente/utente;
- fornire, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dalle politiche aziendali, accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi della Società, in modo che il cliente/utente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

#### **Rapporti con i clienti e fornitori - Scelta del fornitore**

Il rapporto corretto e trasparente con i clienti/utenti e fornitori rappresenta un aspetto rilevante del successo della Società.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto, avvengono sulla base di parametri obiettivi quali, la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità e l'efficienza.

Siena Casa, nella scelta dei fornitori, sottostà alle norme del D.Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" ed ai regolamenti interni approvato dall'Organo Amministrativo.

Per Siena Casa SpA sono requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;

- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
- l'esistenza ed effettiva attuazione di sistemi di qualità, sicurezza e ambiente.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi Siena Casa SpA:

- adotta, nella selezione del fornitore, i criteri di valutazione previsti dalle procedure esistenti, in modo oggettivo e trasparente;
- non preclude ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicura ad ogni gara una concorrenza sufficiente: eventuali deroghe devono essere autorizzate e documentate;
- osserva le condizioni contrattualmente previste;
- mantiene un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.
- Richiede ai fornitori operanti nell'ambito dei contratti di appalto la firma per accettazione del DUVRI (documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali).

### **Integrità ed indipendenza nei rapporti con i clienti e fornitori**

Nei rapporti di affari con i clienti/utenti e fornitori sono vietate dazioni, benefici, (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore<sup>1</sup> tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso, eventuali omaggi, atti di cortesia e di ospitalità devono essere comunicati e sottoposti alla decisione dell'Amministratore Delegato.

Il dipendente che riceva doni o trattamenti di favore da clienti/utenti o fornitori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore il quale ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che, dopo le opportune verifiche, prenderà i provvedimenti opportuni.

La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso si basano su rapporti di estrema chiarezza, evitando, per quanto possibile, eccessi di reciproca dipendenza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Siena Casa SpA predispone:

- un'adeguata rintracciabilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

### **Tutela degli aspetti etico-ambientali nelle forniture**

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi ai principi etico-ambientali di riferimento, Siena Casa SpA potrà richiedere, per particolari forniture, requisiti di tipo sociale e/o ambientale (per esempio, la presenza di un sistema di Gestione Ambientale o della certificazione SA8000). A tal fine, nei singoli contratti potranno essere predisposte apposite clausole.

### **5.5. Ambiente e sicurezza**

Siena Casa SpA considera di elevata rilevanza le tematiche connesse all'ambiente ed alla sicurezza.

A tal fine nella gestione delle attività aziendali la Società, tra l'altro, tiene conto della salvaguardia ambientale perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

---

<sup>1</sup> Il valore commerciale consentito per il singolo omaggio non può superare la soglia di Euro 100,00. Gli omaggi sono consentiti 1 volta all'anno. In presenza di omaggi superiori in quantità e valore alle soglie indicati deve essere effettuata apposita segnalazione al CdA e all'OdV.

La ricerca e l'innovazione tecnologica sono dedicate in particolare alla promozione di servizi, attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute degli operatori.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

In particolare, Siena Casa SpA, anche attraverso la collaborazione attiva dei suoi dipendenti/collaboratori:

- promuove ed attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone;
- presta continua attenzione ed impegno al miglioramento della propria performance ambientale, minimizzando l'impatto negativo sull'ambiente e operando un utilizzo consapevole e responsabile delle risorse naturali;
- valuta in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processi aziendali;
- collabora con i propri stakeholder, sia interni (es. dipendenti), sia esterni (es. istituzioni), per ottimizzare la gestione dei profili relativi alle tematiche sulla Salute, Sicurezza e Ambiente;
- mantiene elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio.
- Chiede impegno formale ai propri Fornitori di rispettare la normativa cogente in materia ambientale;
- Opera un controllo diretto circa il corretto svolgimento delle attività di gestione e smaltimento di rifiuti (materiali di cantiere) da parte delle imprese aggiudicatrici di lavori e/o opere.

#### **5.6. Utilizzo dell'accesso aziendale alla rete Internet**

Siena Casa SpA si impegna ad evitare l'utilizzo dell'accesso aziendale alla rete Internet per motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vieta l'utilizzo per venire in possesso di o distribuire materiale pornografico (in particolar modo se relativo a minori di anni 18) .

Conseguentemente, anche al fine di evitare lesioni all'immagine della società:

- è previsto l'utilizzo di procedure informatiche che, mediante appositi "filtri", impediscono ai Dipendenti Siena Casa SpA l'accesso ai siti Internet che espongono materiale pornografico;
- ai Dipendenti Siena Casa SpA è comunque fortemente raccomandato di non accedere a siti Internet che espongono materiale pornografico.

Siena Casa ha adottato un apposito Regolamento per la disciplina dell'utilizzo degli strumenti informatici, Allegato C, che è parte del MOG 231.

#### **5.7. Divieto di attività terroristiche o eversive dell'ordine democratico**

Siena Casa SpA è contraria a qualsiasi forma di attività realizzata con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Pertanto, anche al fine di evitare lesioni all'immagine della società :

- è vietato ai Dipendenti, ai membri degli Organi Sociali, ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai Partner di Siena Casa SpA compiere qualsiasi forma di attività che abbia finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- il Dipendente Siena Casa SpA che abbia il fondato sospetto che un suo collega svolga attività con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, deve darne comunicazione immediata alla autorità di pubblica sicurezza nonché all'Amministratore Delegato ed all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, che adotteranno ogni iniziativa per collaborare attivamente con la predetta autorità.

#### **5.8. Collettività**

Siena Casa SpA è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Siena Casa SpA ritiene che il dialogo con gli stakeholder sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

### **Finanziamento di strutture pubbliche o politiche**

Siena Casa SpA si impegna al rispetto delle normative vigenti nell'eventuale attività di finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici .

L'eventuale finanziamento dovrà, in ogni caso, essere caratterizzato dalla massima trasparenza e di esso si dovrà fornire ogni più ampia informazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, che dovrà esprimere un parere scritto sulla conformità dello stesso ai principi del presente Codice Etico e della normativa vigente, se del caso assumendo il parere del legale di azienda.

Siena Casa SpA esclude, comunque, ogni e qualsiasi forma di finanziamento o contributo ai predetti soggetti qualora gli stessi perseguano, anche in maniera lecita , fini , scopi o idee che siano in contrasto con i principi del presente Codice Etico e, più in generale, con quelli solennemente enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

### **Rapporti con le realtà no-profit**

Siena Casa SpA considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita.

Ogni donazione/liberalità deve essere disposta con autorizzazione del CdA e deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza.

### **Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni**

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure adottate dalla Società.

Le comunicazioni verso l'esterno seguono i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e sono volte a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e dei progetti della Società.

I rapporti con i mass media sono improntati sulla base di questo principio e sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

I dipendenti/collaboratori non possono fornire informazioni all'esterno, né impegnarsi a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma i dipendenti/collaboratori possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

## 6. Pubblica Amministrazione

I rapporti attinenti all'attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istruzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero), con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e nei protocolli interni del Modello 231/01, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. A tal fine, l'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 .

Siena Casa SpA vieta, ai propri dipendenti, collaboratori o rappresentanti e, più in generale a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto di Siena Casa SpA nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, o con soggetti privati (italiani o esteri), deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza e alla funzione interna competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è, pertanto, riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di Siena Casa SpA, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti.

A tal fine, Siena Casa SpA:

- opera, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evita falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società ed evita destinazioni di fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

### **6.1. Richiesta di fondi pubblici allo Stato/Unione Europea/altro ente pubblico e loro gestione**

In relazione a richieste di fondi pubblici allo Stato/Unione Europea/altro ente pubblico ed al loro utilizzo, Siena Casa SpA si impegna a procedere nell'iter per l'ottenimento dei fondi e nel loro utilizzo in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

Come evidenziato nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione, capitolo relativo ai Protocolli, Siena Casa SpA non è soggetto attore nella richiesta di finanziamenti a Soggetti Pubblici: infatti la richiesta degli stessi viene effettuata dal L.O.D.E. Senese.



Siena Casa SpA cura la presentazione dei progetti finanziati attraverso i Fondi pubblici e rendiconta allo Stato/Regione le spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

È comunque vietato ai Dipendenti, agli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA:

- impiegare i fondi ricevuti da Siena Casa SpA per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
- utilizzare/presentare dichiarazioni o documenti falsi/attestanti cose non vere o omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente i fondi;
- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio necessario per l'ottenimento di fondi da parte di Siena Casa SpA;
- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'ottenimento di fondi da parte di Siena Casa SpA;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di far ottenere ad Siena Casa SpA i fondi;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti per poter ottenere i fondi o aumentare l'importo di fondi già ottenuti, ma in misura minore.

### **6.2. Indizione di procedure di gara in qualità di Stazione Appaltante**

In caso di indizione di procedure di gara in qualità di Stazione Appaltante, Siena Casa SpA si impegna a procedere nell'iter per lo svolgimento della gara affinché avvenga in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

Nella prassi, Siena Casa è l'Ente che organizza ed indice le gare per l'affidamento dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria ai Fornitori. Tale attività è disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) e dai Regolamenti interni approvati dal massimo vertice aziendale. Tuttavia, di seguito, si elencano le norme di buona condotta a cui devono attenersi tutti gli stakeholder di Siena Casa SpA.

È vietato ai Dipendenti, agli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA:

- ricevere, in qualità di Pubblico Ufficiale componente la Commissione di Gara, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del proprio ufficio necessario per l'avanzamento dell'impresa partecipante nella graduatoria di gara;
- ricevere, in qualità di Pubblico Ufficiale componente la Commissione di Gara, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di omettere/ritardare un atto del proprio ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire l'avanzamento di un'impresa partecipante nella procedura di gara;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti per poter favorire l'avanzamento di un'impresa partecipante nella procedura di gara.

### **6.3. Partecipazione a procedimenti giudiziari**

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, Siena Casa SpA si impegna a procedere nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine dell'azienda.

All'interno di procedimenti giudiziari in cui Siena Casa SpA sia parte, è vietato ai Dipendenti, agli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA:

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa Spa nel procedimento giudiziario;
- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per Siena Casa SpA nel procedimento giudiziario.

## **7. Prevenzione dei reati societari**

### **7.1. Comunicazioni sociali**

Siena Casa SpA si impegna affinché le sue comunicazioni sociali vengano effettuate in modo corretto e veritiero, nel rispetto della legge e preservando gli interessi degli stakeholder.

A tal fine, agli Amministratori e ai Sindaci di Siena Casa SpA è vietato, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto:

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazione);
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza della società.

### **7.2. Collaborazione con gli organi di controllo**

Siena Casa SpA è fortemente convinta della necessità di instaurare rapporti con gli organi di controllo (che svolgono attività di controllo/revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali) improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione al fine di assicurare il rispetto degli interessi degli stakeholder e garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di controllo e revisione.

A tal fine, è vietato :

- agli Amministratori Siena Casa SpA, di occultare documenti o utilizzare altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- ai Dipendenti Siena Casa SpA, di collaborare con l'eventuale condotta illecita del responsabile della revisione finalizzata ad attestare il falso od occultare informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

### **7.3. Restituzione dei conferimenti sociali**

Al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e garantire il rispetto, oltre che della legge, degli interessi degli stakeholder , agli Amministratori di Siena Casa SpA è vietato:

- restituire, anche simulatamente , i conferimenti ai soci fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- liberare i soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

### **7.4. Divieto di operazioni in pregiudizio dei creditori**

Al fine di preservare gli interessi dei creditori, agli Amministratori di Siena Casa SpA è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

### **7.5. Formazione del capitale**

Al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e garantire il rispetto, oltre che della legge, degli interessi degli stakeholder, agli Amministratori di Siena Casa SpA ed ai suoi soci conferenti è vietato procedere, anche solo in via parziale, alla formazione fittizia del capitale sociale o al suo aumento fittizio, mediante:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore al capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione d'azienda.

#### ***7.6. Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza***

Siena Casa SpA è fortemente convinta della necessità di instaurare rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione al fine di assicurare il rispetto degli interessi degli stakeholder e garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di vigilanza.

A tal fine, nelle comunicazioni alle suddette autorità previste dalla legge è vietato, agli Amministratori e ai Sindaci di Siena Casa SpA che intendano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza :

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni) sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Siena Casa SpA;
- occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Siena Casa SpA.

## **8. Prevenzione dei delitti contro la Personalità Individuale**

### ***8.1. Divieto di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico***

Al fine di evitare che i Dipendenti, i membri degli Organi Sociali e i Collaboratori di Siena Casa SpA possano incorrere nei reati di pornografia minorile (art. 600-ter codice penale) e detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale) e così ledere all'immagine di Siena Casa SpA, è loro vietato di :

- sfruttare i minori di anni 18 per la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico;
- commerciare il materiale pornografico di cui sopra;
- distribuire, divulgare, pubblicizzare il materiale pornografico di cui sopra con qualsiasi mezzo, anche per via telematica;
- distribuire o divulgare notizie/informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- cedere consapevolmente, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- consapevolmente procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.

### ***8.2. Divieto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile***

Siena Casa SpA si impegna fortemente ad evitare che suoi Dipendenti, membri degli Organi Sociali o Collaboratori possano incorrere nel reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies codice penale) e così ledere all'immagine di Siena Casa SpA.

È pertanto vietato ai Dipendenti, ai membri degli Organi Sociali e ai Collaboratori di Siena Casa SpA organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività.

### ***8.3. Estensione dei divieti di cui ai punti 8.1 e 8.2 alla pornografia e alla prostituzione riguardanti persone adulte***

Siena Casa SpA dichiara di estendere i divieti di cui ai punti 8.1 e 8.2 che precedono anche ad ogni genere di attività pornografica nonché ad ogni forma di prostituzione pur se compiute tra persone adulte e consenzienti.

## **9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

### **9.1. Sistema di controllo interno**

È politica della Società diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficienza. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della Società e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire:

- ☞ Il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure e del Codice Etico,
- ☞ Il rispetto delle strategie e delle politiche della Società,
- ☞ La tutela dei beni della Società, materiali e immateriali,
- ☞ L'efficacia e l'efficienza della gestione,
- ☞ L'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne,
- ☞ L'efficacia delle politiche di responsabilità sociale adottate.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutti i collaboratori, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

### **9.2. Comunicazione e formazione**

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la funzione Amministrazione del personale predispone e realizza un piano periodico di comunicazione/formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel Codice. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori.

### **9.3. Segnalazione dei soggetti interessati**

La Società provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati potranno rivolgere le proprie segnalazioni in merito al Codice o a sue eventuali violazioni.

In alternativa, tutti i soggetti interessati possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

### **9.4. Violazioni del Codice Etico**

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari all'Amministratore Delegato e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione. Nel caso tali violazioni riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o

l'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore, curandone l'attuazione.

## **10. COGENZA DEL CODICE E SISTEMA SANZIONATORIO**

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile e del/i vigente/i C.C.N.L.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro stesso e potendo, altresì, comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

In particolare, la violazione dei principi preposti alla tutela della correttezza e della trasparenza nei rapporti con la P.A., e alla prevenzione degli illeciti societari, potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare Aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Allegato B).

Per i Destinatari non dipendenti, l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con la Società.

### ***10.1. Linee guida del sistema sanzionatorio***

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello 231/01, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con Siena Casa SpA: a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Per quanto concerne i contenuti dei provvedimenti disciplinari, si rimanda a quanto previsto dall'Allegato B "Codice Sanzionatorio".





# CODICE SANZIONATORIO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SIENA CASA  
con Verbale del 30-05-2013

## INDICE

1. SISTEMA DISCIPLINARE .....	3
<b>1.1. Premessa</b> .....	3
<b>1.1.1. Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale</b> .....	3
<b>1.2. LAVORATORI DIPENDENTI</b> .....	3
<b>1.2.1. QUADRI, IMPIEGATI.</b> .....	4
2. Il CCNL di riferimento per Siena Casa SpA. ....	4
3. Condotte Censurabili .....	5
4. Lavoratori dipendenti non Dirigenti (sanzioni ex artt. 59 e 60 CCNL Federcasa 2006/2009)6	
<b>4.1. Tipologie di condotte censurabili messe in atto da parte di soggetti subordinati e relative sanzioni applicabili.</b> .....	6
5. DIRIGENTI/DIRETTORI .....	8
6. Rilevamento delle infrazioni.....	9
7. AMMINISTRATORI .....	9
8. SINDACI .....	9
9. Tipologie di Condotte censurabili messe in atto da soggetti apicali e relative sanzioni applicabili.....	10
10. Misure nei confronti di Soggetti Esterni.....	12
<b>10.1. Tipologie di Condotte censurabili messe in atto da soggetti esterni e relative sanzioni applicabili.</b> .....	12
11. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DELLE ALTRE MISURE SANZIONATORIE E CONTRATTUALI .....	14
12. TUTELA DEI DIRITTI .....	14

## **1. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **1.1. Premessa**

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo (d'ora in avanti denominato anche semplicemente Modello) ai fini dell'applicabilità all'ente della "esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

Il presente sistema disciplinare, che sostanzialmente completa il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, attua, dunque, le prescrizioni di cui all'art. 6, comma secondo, lett. e) e all'art. 7, comma quarto, lett. b), del citato Decreto Legislativo.

L'obiettivo è quello di prevedere un complesso di sanzioni da applicarsi, in maniera obiettiva e sistematica, ogni volta in cui si dovessero riscontrare violazioni delle disposizioni del Modello nonché dei principi ivi enunciati.

Tali violazioni configurano illeciti disciplinari e le sanzioni disposte nel presente documento integrano il dettato del Codice Civile [artt. 2104, 2105 e 2106 del Libro V (Del Lavoro), Titolo II (Del lavoro nell'impresa), capo I] e dei Contratti Collettivi Nazionali applicabili al personale dipendente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Quanto sancito nel Sistema Sanzionatorio di Siena Casa è stato approvato dal CdA della Società ed è stato sottoposto a validazione delle RSA.

#### **1.1.1. Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale**

Siena Casa SpA sia per gli impiegati che per i quadri fa riferimento al CCNL 2006/2009 Federcasa del 17 luglio 2008, il quale agli art. 59 e 60 enuncia i doveri dell'impiegato/Quadro e la disciplina aziendale.

### **1.2. LAVORATORI DIPENDENTI**

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello Organizzativo, in applicazione del Decreto legislativo 231/2001, hanno rilevanza disciplinare potendo comportare, pertanto, l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo conto - con riferimento a ciascun caso di specie -, dell'elemento soggettivo) e della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

In particolare:

A) La locuzione “illecito disciplinare” qualifica ogni comportamento, tenuto dai lavoratori dipendenti in contrasto con le regole o con i principi ispiratori del Modello.

B) Ciascuna condotta che configura l'illecito disciplinare, comporta l'irrogazione di una sanzione, la cui tipologia ed entità variano, in osservanza del principio di proporzionalità (art. 2106 codice civile), conformemente alla gravità della manchevolezza ed in base ai seguenti criteri:

- condotta del dipendente (dolo oppure colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia);
- posizione rivestita all'interno dell'azienda e mansioni svolte;
- rilevanza degli obblighi violati;
- danno derivante alla Società, effettivo o potenziale, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche o integrazioni;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, in funzione anche di eventuali precedenti disciplinari;
- condivisione di responsabilità con altri lavoratori.

C) Qualora con una sola azione od omissione siano state commesse più infrazioni, a fronte delle quali siano irrogabili sanzioni diverse, si applica quella più grave.

D) Le contestazioni mosse e le sanzioni comminate devono essere formalizzate per iscritto.

Al lavoratore deve essere concesso un termine di almeno 5 giorni per repliche o difese scritte. In generale, il procedimento disciplinare dovrà rispettare il disposto di cui all'art. 7 l. 300/1970 (statuto dei lavoratori) e le eventuali ulteriori norme integrative di cui al C.C.N.L. vigente.

E) L'Organismo di Vigilanza vigila affinché le misure siano applicate regolarmente ed efficacemente.

### **1.2.1. QUADRI, IMPIEGATI.**

Il sistema disciplinare individua le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo, e a queste sono riconducibili le sanzioni previste per il personale dipendente dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, come di seguito riportato.

## **2. Il CCNL di riferimento per Siena Casa SpA.**

Il CCNL 2006/2009 Federcasa, a cui fa riferimento Siena Casa SpA, agli art. 59 e 60 riporta la disciplina dei provvedimenti disciplinari.

Al dipendente/Quadro responsabile di più mancanze sono applicabili, secondo il principio di proporzionalità e gradualità, le seguenti sanzioni disciplinari:

- Rimprovero verbale
- Rimprovero scritto
- Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino ad massimo di 10 giorni.

Gli art. 59 e 60 del CCNL Federcasa enunciano l'applicazione delle suddette sanzioni in caso di “violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un disservizio ovvero un danno o pericolo all'Azienda, agli

utenti o ai terzi". In tale dicitura rientra anche la violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di Organizzazione e gestione adottato dall'azienda ai sensi degli art. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Il comma 6 dell'art. 60 disciplina la sanzione del licenziamento con preavviso che può applicarsi per la stessa motivazione di cui sopra.

Il comma 7 dell'art. 60 disciplina la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e Quadri e, pertanto, essere esposto, così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970, "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. così come specificato nel precedente punto 1.2 del presente sistema disciplinare.

### **3. CONDOTTE CENSURABILI**

- Inosservanza delle prescrizioni individuate nel Codice Etico e nel capitolo "Sistema di Controllo Interno" con riferimento alla Valutazione dei rischi, Attività di controllo, Informazione e comunicazione e Monitoraggio;
- Inosservanza dei comportamenti prescritti nel Codice Etico e nelle Linee di condotta;
- Inosservanza degli elementi specifici di controllo previsti nel "Sistema di Controllo Interno" per negligenza e con l'esposizione dell'Ente ad una situazione oggettiva di pericolo;
- Omissione di comunicazione dovuta all'Organismo di Vigilanza come indicata nel "Sistema di Controllo Interno";
- Comportamenti a rischio, come indicati nel Codice Etico e nel Protocollo di riferimento, tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Comportamento a rischio che si è in concreto tradotto in un atto che espone l'Ente anche a una situazione oggettiva di pericolo;
- Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato previsto dal Decreto legislativo 231/2001;
- Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico dell'Ente delle misure previste dal Decreto legislativo 231/2001;

- Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal Decreto legislativo 231/2001.

#### **4. LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI (SANZIONI EX ARTT. 59 E 60 CCNL FEDERCASA 2006/2009)**

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale o scritto,
- multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni,
- licenziamento per mancanze di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 60.

##### **4.1. Tipologie di condotte censurabili messe in atto da parte di soggetti subordinati e relative sanzioni applicabili.**

Di seguito si rappresenta, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, un elenco delle tipologie di condotte censurabili messe in atto da soggetti subordinati a cui seguono possibili sanzioni, fermo restando che gli Organi Societari Competenti, titolari del potere disciplinare, potranno e dovranno compiere, caso per caso, un'analisi specifica delle condotte costituenti infrazioni disciplinari, in modo da selezionare ed irrogare, per ciascuna fattispecie contestata ed accertata, la sanzione ritenuta più idonea sia a retribuire afflittivamente l'infrazione commessa sia a costituire un efficace deterrente per il futuro (funzione di prevenzione); il tutto avuto sempre riguardo all'imprescindibile osservanza del principio di proporzionalità e ragionevolezza ed in ragione della valutazione dell'elemento soggettivo (dolo, colpa, gradazione della colpa, recidiva etc.), della situazione di pericolo provocata ai danni dell'efficacia del Modello organizzativo, della rilevanza esterna, della gravità del danno, della finalità della condotta, della realizzazione o meno di una fattispecie (tentata o consumata) di reato rilevante ai fini "231".

<b>Tipologie di condotte dei soggetti subordinati</b>	<b>Possibili sanzioni applicabili</b>
<b>Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo nelle attività organizzative ed operative.</b>	<b>→ Rimprovero scritto</b> <b>→ Multa</b> <b>→ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</b> <b>→ Licenziamento con preavviso o senza preavviso</b>

<p><b>Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Rimprovero scritto</li> <li>➔ Multa</li> <li>➔ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</li> <li>➔ Licenziamento con preavviso o senza preavviso</li> </ul>
<p><b>Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie di reato presupposto.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Rimprovero scritto</li> <li>➔ Multa</li> <li>➔ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</li> <li>➔ Licenziamento con o senza preavviso</li> </ul>
<p><b>Condotte omissive o comunque lesive dell'osservanza delle procedure prescritte e formulate nel Modello, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Rimprovero scritto</li> <li>➔ Multa</li> <li>➔ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</li> <li>➔ Licenziamento con preavviso</li> <li>➔ Licenziamento senza preavviso</li> </ul>
<p><b>Inosservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e/o modifiche.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Licenziamento con preavviso</li> <li>➔ Licenziamento senza preavviso</li> </ul> <p>Nei casi più lievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</li> </ul>
<p><b>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Multa</li> <li>➔ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</li> </ul> <p>Nei casi più gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Licenziamento con preavviso</li> </ul>
<p><b>Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici (art. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Multa</li> <li>➔ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</li> </ul> <p>Nei casi più gravi: Licenziamento con preavviso</p>

<b>Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento.</b>	<p>→ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</p> <p>Se la reiterazione prosegue anche dopo la precedente sanzione:</p> <p>→ Licenziamento con preavviso</p>
<b>Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali.</b>	<p>→ Rimprovero scritto</p> <p>→ Multa</p> <p>→ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</p>
<b>Omessa informativa all’OdV, nonché all’Organo Dirigente di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.</b>	<p>→ Rimprovero scritto</p> <p>→ Multa</p> <p>→ Sospensione dal servizio e dalla retribuzione</p> <p>→ Licenziamento con preavviso</p>

Ribandendo l’osservanza dei principi generali di cui al precedente punto 1.2 e di quanto enucleato nel primo paragrafo del presente punto 4.1, la valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare per tutte le condotte, commissive od omissive, anche non espressamente sopra catalogate, dovrà sempre tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte e, in ogni caso, della valutazione dell’elemento soggettivo (dolo, colpa, gradazione della colpa, recidiva etc.), della situazione di pericolo provocata ai danni dell’efficacia del Modello organizzativo, della rilevanza esterna, della gravità del danno, della finalità della condotta, della realizzazione o meno di una fattispecie (tentata o consumata) di reato rilevante ai fini “231”.

## 5. DIRIGENTI/DIRETTORI

Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di dirigente/direttore o che ricoprono una posizione apicale, Siena Casa Spa applicherà le misure sanzionatorie idonee in conformità del disposto normativo e del CCNL di riferimento (CCNL Confservizi per i Dirigenti 22.12.2009), considerando la particolarità del rapporto di carattere “fiduciario” e la necessità per l’azienda di ricorrere alla professionalità, disponibilità e competenza dei soggetti apicali.

Per quanto riguarda le tipologie di condotte censurabili, viene fatto riferimento alle condotte messe in atto dai soggetti apicali; invece, per quanto attiene al quadro sanzionatorio verrà fatto riferimento alle misure sanzionatorie del CCNL di riferimento, come sopra specificato.

Pertanto, nel caso in cui il Dirigente/Direttore si renda colpevole di una infrazione che non comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, la circostanza dovrà, comunque, essere annotata nella relativa scheda valutativa/nota di qualifica o nel loro stato di servizio, o, ancora, in un apposito registro tenuto dall’impresa. L’annotazione, oltre che funzionale nel memorizzare eventuali recidive, deve essere tenuta in considerazione, negativamente ai fini



del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumento di compensi.

Qualora un Dirigente/Direttore violi le disposizioni del Modello ponendo in essere condotte, commissive od omissive, che, valutate complessivamente sulla base dei suesposti principi di proporzionalità e ragionevolezza, avrebbero comportato, per le altre categorie di lavoratori subordinati, il licenziamento ovvero, comunque, impedisca dolosamente, nell'area di propria competenza, l'applicazione delle misure previste dal Modello medesimo, il suo rapporto di lavoro sarà risolto, conformemente alle previsioni (licenziamento con contestuale motivazione) del C.C.N.L. di settore vigente.

## **6. RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI.**

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalle Risorse Umane.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Risorse Umane, nella persona dell'A.D. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello Organizzativo senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello Organizzativo.

## **7. AMMINISTRATORI**

In caso di comportamenti di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

In caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui, come detto, la convocazione dell'Assemblea dei soci, l'Organismo di Vigilanza informerà direttamente il Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo (art. 18 dello Statuto) allo scopo predetto.

A tal proposito si intendono richiamate tutte le disposizioni vigenti del Codice Civile in materia di responsabilità degli Amministratori.

## **8. SINDACI**

In caso di comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di

Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

In caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui, come detto, la convocazione dell'Assemblea dei soci, l'Organismo di Vigilanza informerà direttamente il Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo (Art. 18 dello Statuto) allo scopo predetto.

A tal proposito si intendono richiamate tutte le disposizioni vigenti del Codice Civile in materia di responsabilità dei Sindaci.

## **9. Tipologie di Condotte censurabili messe in atto da soggetti apicali e relative sanzioni applicabili**

Per soggetti apicali si intendono i componenti del CdA e del Collegio Sindacale.

Di seguito si rappresenta, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, un elenco delle tipologie di condotte censurabili messe in atto dai soggetti in epigrafe a cui seguono possibili sanzioni che l'Assemblea dei Soci di Siena Casa SpA dovrà valutare e successivamente adottare scegliendo quella più idonea da applicare, fermo restando che l'Assemblea dei Soci medesima, potrà e dovrà compiere, caso per caso, un'analisi specifica delle condotte costituenti infrazioni al Modello, in modo da selezionare ed irrogare, per ciascuna fattispecie contestata ed accertata, la sanzione ritenuta più idonea sia a retribuire afflittivamente l'infrazione commessa sia a costituire un efficace deterrente per il futuro (funzione di prevenzione); il tutto avuto riguardo all'osservanza del principio di proporzionalità e ragionevolezza ed in ragione della valutazione dell'elemento soggettivo (dolo, colpa, gradazione della colpa, recidiva etc.), della situazione di pericolo provocata ai danni dell'efficacia del Modello organizzativo, della rilevanza esterna, della gravità del danno, della finalità della condotta, della realizzazione o meno di una fattispecie (tentata o consumata) di reato rilevante ai fini "231"

<b>Tipologie di condotte dei soggetti apicali</b>	<b>Possibili sanzioni applicabili</b>
<b>Inosservanza dei protocolli e procedimenti di programmazione della formazione delle decisioni dell'Organo Dirigente (Cda) nelle attività di funzione.</b>	<b>→</b> Richiamo e intimazione a conformarsi <b>→</b> Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate <b>→</b> Revoca, se reiterazione dopo sospensione.
<b>Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative.</b>	<b>→</b> Richiamo e intimazione a conformarsi <b>→</b> Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate

	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Revoca, se reiterazione dopo sospensione.</li> </ul>
<b>Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie di reato presupposto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>→ Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate</li> <li>→ Revoca</li> </ul>
<b>Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie di reato presupposto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>→ Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate</li> <li>→ Revoca</li> </ul>
<b>Condotte omissive o comunque lesive dell'osservanza delle procedure prescritte e formulate nel Modello , che espongono la Società alle situazioni di rischio previsti dal D.Lgs. 231/01.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>→ Sospensione nelle ipotesi più gravi</li> <li>→ Revoca</li> </ul>
<b>Inosservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Revoca</li> <li>→ Sospensione nelle ipotesi particolarmente lievi.</li> </ul>
<b>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sospensione</li> <li>→ Nei casi più gravi, Revoca</li> </ul>
<b>Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici (art. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>→ Sospensione</li> <li>→ Revoca nei casi più gravi</li> </ul>
<b>Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sospensione</li> <li>→ Revoca se la reiterazione continua dopo la sosp.</li> </ul>

<b>Omissa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali</b>	<b>→</b> Richiamo e intimazione a conformarsi <b>→</b> Sospensione <b>→</b> Revoca
<b>Omissa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e ai richiami per interventi evidenziati dall'OdV nelle attività di competenza di soggetti apicali.</b>	<b>→</b> Richiamo e intimazione a conformarsi <b>→</b> Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate <b>→</b> Revoca reiterazione dopo sospensione.

Ribandendo l'osservanza dei principi generali di cui al primo paragrafo del presente punto 9, la valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare per tutte le condotte, commissive od omissive, anche non espressamente sopra catalogate, dovrà sempre tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte e, in ogni caso, della valutazione dell'elemento soggettivo (dolo, colpa, gradazione della colpa, recidiva etc.), della situazione di pericolo provocata ai danni dell'efficacia del Modello organizzativo, della rilevanza esterna, della gravità del danno, della finalità della condotta, della realizzazione o meno di una fattispecie (tentata o consumata) di reato rilevante ai fini "231".

## **10. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI**

Con i soggetti esterni che hanno rapporti a qualsiasi titolo con Siena Casa SpA (clienti, fornitori, collaboratori, consulenti, docenti, partner, ecc.) che:

- pongano in essere comportamenti in violazione del presente Modello e del Codice Etico;
- agiscano in modo da comportare un effettivo rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01,

Siena Casa SpA ove possibile in relazione alla tipologia di rapporto instaurato:

- risolverà detti rapporti;
- si impegnerà a non intraprenderne di nuovi con i medesimi soggetti;
- prevedrà apposite clausole contrattuali di risoluzione del contratto stesso.

Resta inteso che ad ognuno di tali soggetti, al momento dell'instaurazione di un qualsivoglia rapporto negoziale, verrà consegnata, con modalità idonee a consentirne la conservazione e la prova nel futuro, copia del Modello Organizzativo "231", nelle sezioni e parti di rispettiva competenza (in particolare il Codice Etico e il presente paragrafo relativo al Sistema disciplinare, nonché copia della "Clausola 231", contenuta nei contratti presenti tra la Società ed il soggetto esterno), e verrà altresì acquisita congrua dichiarazione contenente l'obbligo a conformarsi alle condotte e agli obblighi delineati in detti strumenti normativi di Siena Casa s.p.a.

### **10.1. Tipologie di Condotte censurabili messe in atto da soggetti esterni e relative sanzioni applicabili.**

Di seguito si rappresenta, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, un elenco delle tipologie di condotte censurabili messe in atto da soggetti esterni a cui seguono iniziative e “sanzioni” contrattuali che il CdA e l'AD di Siena Casa SpA dovranno adottare, selezionando, per ciascuna fattispecie, quella più idonea a tutela dell'efficacia del Modello 231. All'uopo, tutta la contrattualistica con i soggetti esterni sarà preventivamente ed opportunamente adeguata in modo da prevedere espressamente i relativi obblighi di conformazione e le conseguenti clausole risolutive ex art. 1456 c.c. modulate in ragione della gravità delle violazioni.

Tipologie di condotte dei soggetti esterni	Possibili sanzioni applicabili
<b>Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal Modello 231 per l'attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc</li> </ul>
<b>Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate nel Modello per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc.</li> </ul>
<b>Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie di reato presupposto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc</li> </ul>
<b>Condotte omissive o comunque lesive dell'osservanza delle procedure prescritti e formulate nel Modello , che espongono la Società alle situazioni di rischio previsti dal D.Lgs. 231/01.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc.</li> </ul>
<b>Inosservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc</li> </ul>
<b>Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli o mancata trasmissione di informazioni richieste dall'OdV.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Richiamo e intimazione a conformarsi</li> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc</li> </ul>
<b>Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Risoluzione ex art. 1456 cc nei casi più gravi.</li> </ul>

<b>salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici (art. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.).</b>	
<b>Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento.</b>	→ Risoluzione ex art. 1456 cc se reiterazione.
<b>Omessa segnalazione della inosservanza ed irregolarità al Modello commesse nel rapporto in atto da qualsiasi soggetto.</b>	→ Richiamo e intimazione a conformarsi
<b>Omessa osservanza dell'obbligo di fornire informazioni all'OdV su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio reato presupposto.</b>	→ Richiamo e intimazione a conformarsi → Risoluzione ex art. 1456 cc

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

## **11. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DELLE ALTRE MISURE SANZIONATORIE E CONTRATTUALI**

Le presenti sanzioni saranno irrogate dai competenti organi / soggetti aziendali, individuati nelle seguenti figure:

- ✓ A.D.;
- ✓ Consiglio di Amministrazione.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari e comunque l'adozione di qualsiasi misura sanzionatoria o contrattuale è regolamentata dal Sistema di Controllo Interno presente nei Protocolli aziendali.

## **12. TUTELA DEI DIRITTI**

In riferimento all'aspetto di Tutela dei Diritti del soggetto sanzionato, per tutto quanto sopra non previsto, si rinvia, per il personale dipendente alle disposizioni procedurali delineate dal CCNL di riferimento, Federcasa 2006-2009, rispettivamente agli articoli 59 e 60, e, per tutti gli altri soggetti (Amministratori, Sindaci, soggetti esterni) alle norme del codice civile e di legge in generale.

In riferimento a quanto sopra, per quanto concerne le figure apicali dei Dirigenti/Direttori, si rinvia alle disposizioni procedurali delineate dal CCNL Confservizi Dirigenti del 22.12.2009.

# **Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali**

## **Sommario**

PREMESSA .....	2
1. UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER .....	2
2. GESTIONE DELLE PASSWORD .....	3
3. UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI .....	4
4. UTILIZZO DI PC PORTATILI .....	4
5. USO DELLA POSTA ELETTRONICA.....	4
<b>5.1. Disponibilità dei messaggi di posta elettronica.</b> .....	5
<b>5.2. Attività di Verifica.</b> .....	6
6. USO DELLA RETE INTERNET E DEI RELATIVI SERVIZI .....	6
<b>6.1. Attività di Verifica.</b> .....	6
7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	6
8. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY.....	7
9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE .....	7

## PREMESSA

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, ed in particolare il libero accesso alla rete Internet dai Personal Computer, espone ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine dell'Azienda stessa.

Premesso quindi che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambito di un rapporto di lavoro, Siena Casa SpA intende adottare un **Regolamento Informatico** diretto ad evitare che comportamenti, anche inconsapevoli, possano innescare problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati.

## 1. UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER

Il Personal Computer affidato al dipendente è uno **strumento di lavoro**. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.

Si dispone pertanto che tutto il personale usi la massima cura nella gestione delle apparecchiature informatiche di cui è responsabile e si attenga rigorosamente alle seguenti disposizioni:

1. Le apparecchiature informatiche devono essere utilizzate solo per scopi aziendali e non privati;
2. Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno salvo previa autorizzazione esplicita del Responsabile IT, in quanto sussiste il grave pericolo di importare Virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore; in particolare, installando programmi cosiddetti "di rete" senza le necessarie verifiche di compatibilità, è possibile compromettere il funzionamento del server, dei database ivi contenuti e/o della rete stessa.

Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente dal responsabile IT di Siena Casa SpA.

L'inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre l'azienda a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d'autore sul software (D. Lgs. 518/92 sulla tutela giuridica del software e L. 248/2000 nuove norme di tutela del diritto d'autore) che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d'autore; in merito si precisa che anche il software freeware spesso è tale solo per uso personale e non aziendale e pertanto soggetto a licenza d'acquisto.

3. I Personal Computers e i loro componenti (stampanti, casse, CD software etc.) devono essere custoditi con cura unitamente alla documentazione con cui originariamente sono stati consegnati;
4. La postazione di lavoro e le relative periferiche, quali stampanti locali e di rete, scanner, ecc., devono essere spente al termine dell'attività lavorativa o in caso di assenze prolungate dall'ufficio. Eventuali eccezioni dovranno essere formalmente autorizzate dal Responsabile IT. Il Personal Computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall'ufficio. In ogni caso, lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso; pertanto l'utente, ogni qualvolta si allontani dalla propria postazione, deve procedere al blocco della macchina



mediante la pressione contemporanea dei tasti CTRL+ALT+CANC seguita da INVIO. Il ripristino della stessa avverrà soltanto attraverso l'immissione della password di accesso a client;

5. Gli utenti autorizzati ad accedere alla rete pubblica INTERNET possono farlo solo per scopi legati alla produttività aziendale;

6. E' assolutamente vietato scaricare da Internet dati, immagini, video e/o programmi non strettamente correlati all'attività lavorativa.

7. E' cura degli utilizzatori provvedere alla archiviazione periodica dei dati (non dei programmi): si sottolinea che i dati sono di proprietà aziendale e non personale e che la perdita degli stessi può causare grave danno alla Azienda la cui responsabilità ricade sull'utilizzatore.

8. Non è consentito all'utente modificare le caratteristiche di sistema (nome computer, indirizzi IP, DNS, Firewall, aggiornamenti automatici SW, etc.) preimpostate sul proprio PC, salvo previa autorizzazione esplicita del Responsabile IT;

9. Non è consentito connettere alla rete aziendale Personal Computer aziendali o di terzi in maniera autonoma non autorizzata dall'Ufficio Informatico; l'inosservanza di tale norma può essere causa di gravi rischi alla sicurezza e alla funzionalità aziendale;

10. Non è consentita l'installazione sul proprio PC di nessun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, cellulari, lettori mp3, ecc. ...), se non con l'autorizzazione espressa dell' Ufficio Informatico;

11. Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente il Responsabile IT nel caso in cui vengano rilevati virus.

## **2. GESTIONE DELLE PASSWORD**

Si dispone che l'accesso ai computers e ai programmi (applicativi) avvenga solo attraverso l'utilizzo di parole chiavi riservate: PASSWORD.

Le password possono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri ricordando che lettere maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema; devono essere composte da almeno otto caratteri e non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato. In particolare, si raccomanda di usare, preferibilmente, nella composizione della password almeno un carattere numerico, uno maiuscolo e uno speciale e non basarla su informazioni facilmente deducibili, quali il proprio nome, il nome dei famigliari, la data di nascita, il codice fiscale e simili.

- ➔ non permettere ad altri utenti (es. colleghi) di operare con il proprio identificativo utente;
- ➔ non trascrivere la password su supporti (es. fogli, post-it) facilmente accessibili a terzi;
- ➔ non utilizzare le cosiddette "password di gruppo", ovvero generalizzate per area o mansioni di appartenenza, neanche qualora siano Responsabili d'area o Dirigenti a richiederlo. Il lavoro dell'area deve prescindere dai dati contenuti nelle singole macchine; per lo scambio dei dati non contenuti in database sono infatti disponibili apposite cartelle di scambio sul server, accessibili dalla rete e personalizzate per gruppo di appartenenza.

La segretezza delle password utilizzate deve essere custodita dall'incaricato con la massima diligenza e non divulgata.

La password deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione al Custode delle Parole chiave, identificato nel *Responsabile Sistema Informatico*, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza.

Qualora l'utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla Direzione o persona dalla stessa incaricata (*Responsabile dei sistema informatico*).

È necessario procedere alla modifica della password a cura dell'utente del sistema al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi; nel caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la periodicità della variazione deve essere ridotta a tre mesi (come previsto dal punto 5 del disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy, D.Lgs n. 196/2003).

Non è consentita l'attivazione della password firmware di accensione (bios-setup), senza preventiva autorizzazione da parte del *Responsabile Sistema Informatico*, il quale agisce come Amministratore di sistema.

### **3. UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI**

Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, DVD, penne USB, cassette, cartucce) contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato. Una persona esperta potrebbe infatti recuperare i dati memorizzati anche dopo la loro cancellazione.

I supporti magnetici contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave.

### **4. UTILIZZO DI PC PORTATILI**

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro.

Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i Pc connessi in rete, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.

I PC portatili utilizzati all'esterno (convegni, visite in azienda, ecc...), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto.

### **5. USO DELLA POSTA ELETTRONICA**

La casella di posta, assegnata dall'Azienda all'utente, è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.

È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale nome.cognome@sienacasa.net per l'invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

È buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.

Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o precontrattuali per Siena Casa SpA deve essere visionata od autorizzata dall'Amministratore Delegato dell'Azienda, in ogni modo è opportuno fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza ordinaria.

È possibile utilizzare la ricevuta di ritorno per avere la conferma dell'avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario, ma di norma per la comunicazione ufficiale è obbligatorio avvalersi degli strumenti tradizionali oppure della posta elettronica certificata (PEC).

Per la trasmissione di file all'interno di Siena Casa è possibile utilizzare le apposite cartelle di scambio create dal Responsabile IT sul server, le quali sono denominate: "Dati comuni" "Tecnico", "Manutenzione", "Ragioneria" e "Scansioni". Altrimenti può essere utilizzata la posta elettronica abituale.

È obbligatorio controllare i file attachments di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).

È vietato inviare catene telematiche (o di Sant' Antonio). Se si dovessero ricevere messaggi di tale tipo, si deve comunicarlo immediatamente al Responsabile IT per poi procedere all'eliminazione degli stessi. Non si devono in alcun caso attivare gli allegati di tali messaggi.

### **5.1. Disponibilità dei messaggi di posta elettronica.**

Il personale di Siena Casa SpA, in caso di assenza programmata (ad es. per ferie o attività di lavoro fuori sede), deve adottare le misure organizzative più idonee ad assicurare la corretta gestione dei messaggi necessari al normale svolgimento dell'attività lavorativa ed alla conseguente continuità della stessa.

Siena Casa SpA mette a disposizione di tutti i lavoratori apposite funzionalità di sistema che consentono di impostare un messaggio di risposta automatica (Out of Office Replay). In caso di assenza programmata, l'utente quindi è tenuto ad attivare i messaggi di risposta automatica che comunicano l'assenza dell'utente e devono contenere i riferimenti (sia elettronici che telefonici) di Uffici e/o utenti cui rivolgersi in caso di necessità.

Nel caso, invece, di eventuale assenza improvvisa e/o prolungata (ad es. per malattia) ed il lavoratore non possa attivare la procedura sopra descritta, Siena Casa SpA si riserva la possibilità di attivare analogo accorgimento, avvertendo gli interessati.

Nel caso in cui si preveda la possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata, e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica o di altri dati aziendali che siano nella esclusiva disponibilità del dipendente (es. file.PST.), il Responsabile di Area a cui fa capo l'utente, in qualità di fiduciario, può richiedere al Responsabile IT che venga effettuato il reset della password dell'utente stesso. Di tale attività deve essere redatto, a cura del suddetto Responsabile, apposito verbale e deve essere informato l'utente interessato alla prima occasione utile in modo tale da metterlo in condizione di cambiare la password. L'utente, qualora lo ritenga opportuno, può disporre che il fiduciario sia una persona diversa dal Responsabile di Area, dandone comunicazione formale all'Ufficio del Responsabile IT, Responsabile in materia di Privacy.

## 5.2. Attività di Verifica.

A cura del Responsabile del trattamento dei dati (AD) e dell'amministratore del sistema (Responsabile IT) sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di verificare la funzionalità e sicurezza del sistema e garantire l'applicazione del regolamento.

## 6. USO DELLA RETE INTERNET E DEI RELATIVI SERVIZI

Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa. È assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa.

È fatto divieto all'utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dal Responsabile IT.

È tassativamente vietata l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione (AD o Cda) e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.

È da evitare ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa.

È vietata la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).

### 6.1. Attività di Verifica.

Siena Casa effettua una temporanea registrazione delle richieste di navigazione ad internet senza che si possa individuare il singolo utente.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in internet, ha adottato le seguenti misure:

- ➔ individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa ed eventuale blocco della possibilità di accesso agli stessi;
- ➔ configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano, quali l'upload o l'accesso a determinati siti e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (es. dimensionali o di tipologia di dato).

A cura del Responsabile del trattamento dei dati (AD) e dell'amministratore del sistema (Responsabile IT) sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di verificare la funzionalità e sicurezza del sistema e garantire l'applicazione del regolamento.

## 7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'utente deve mettere a disposizione di Siena Casa qualsiasi risorsa assegnata, sia le attrezzature informatiche sia le informazioni di interesse aziendale:

- la casella di posta elettronica individuale sarà mantenuta attiva per il tempo strettamente necessario a gestire il passaggio di consegne e concludere eventuali contatti aperti.
- l'utente non può cancellare le informazioni di interesse aziendale presenti sulle postazioni di lavoro e/o sulla rete, senza esplicita autorizzazione del Responsabile di Area.

- qualora l'utente abbia inavvertitamente lasciato sulle postazioni di lavoro e/o sulla rete informazioni di interesse non aziendale, le stesse verranno cancellate senza alcuna responsabilità per Siena Casa SpA.

## **8. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY**

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure minime di sicurezza, come indicato nel DPS aziendale.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.

## **9. AGGIORNAMENTO E REVISIONE**

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate dalla Direzione (AD e CdA) di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica con frequenza annuale o estemporanea allorquando se ne presenti la necessità.

L'Amministratore Delegato  
Rag. Michele Pollara

# **ALLEGATO D**

## **Gestione dei flussi informativi dell'OdV.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SIENA CASA  
con Verbale del 30-05-2013

# SIENA CASA SpA

Gestione dei flussi informativi dell'OdV

---

## Sommario

1.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	3
2. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni all'Organismo di Vigilanza .....	6
3. REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI .....	6
4. Rapporti tra l'OdV e il Collegio Sindacale.....	7
5. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	7

### 1. **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

L'OdV, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, **deve essere informato**, dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di SIENA CASA SpA ai sensi del Decreto.

Al riguardo, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 all'interno di SIENA CASA SpA, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del Modello, del Codice Etico e con eventuali altre regole di condotta adottate dalla Società;
- le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- l'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute attraverso i canali informativi dedicati e adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. A conclusione di tale attività potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al Modello.
- I flussi informativi verso l'OdV (segnalazioni, schede di evidenza, report periodici) dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail dedicato: [organismodivigilanza@sienacasa.net](mailto:organismodivigilanza@sienacasa.net)
- L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Siena Casa SpA o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
- In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dal CdA.
- L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

Nella tabella che segue sono indicate le tipologie di flussi informativi che devono pervenire all'OdV da parte dei destinatari rispettivamente indicati e secondo la tempistica indicata nella tabella.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza possono essere suddivisi in tre categorie:

- a) le **Segnalazioni** che dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- b) i **Flussi Informativi Specifici**, di cui alla tabella sottostante;
- c) le **Informazioni Rilevanti e "altre informazioni"**, da trasmettersi all'OdV con informativa/report, secondo la tempistica indicata nella tabella sottostante.



# SIENA CASA SpA

Gestione dei flussi informativi dell'OdV

Tipologia dell'informativa	Documento di evidenza	Responsabile	Tempistica
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;</li><li>✓ violazioni del Codice Etico.</li></ul>	Segnalazioni (Allegato 2)	Tutti i destinatari all'occorrenza.	In ogni momento, ove se ne verificano le condizioni.
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ eventuali segnalazioni, trasmesse da ciascun responsabile di Funzione, relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello.</li></ul>	Schede di Evidenza (V. Allegato 1)	Tutti i responsabili di Funzioni aziendali, su richiesta dell'OdV	Annualmente
Informazioni rilevanti: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;</li><li>✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;</li><li>✓ segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;</li><li>✓ prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;</li><li>✓ le notizie relative a cambiamenti organizzativi;</li><li>✓ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;</li><li>✓ le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;</li><li>✓ le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.</li></ul>	Informativa trasmessa all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione, CdA, Collegio Sindacale, Risorse Umane (AD).	In ogni momento, ove se ne verificano le condizioni.

# SIENA CASA SpA

## Gestione dei flussi informativi dell'OdV

<i>Altre Informazioni:</i>				
<b>Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con Ditte Aggiudicatrici di appalti e/o lavori in Economia</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Area Tecniche Area Amm./Contabile		<b>semestralmente</b>
<b>Contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Area Amm./Contabile		<b>semestralmente</b>
<b>Incarichi di consulenze professionali</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione Area Tecniche Area Amm./Contabile		<b>semestralmente</b>
<b>Delibere del CdA</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione, CdA, Staff CdA		<b>semestralmente</b>
<b>Richieste di informazioni da parte dell'Azionista</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione, CdA, Staff CdA		<b>annualmente</b>
<i>Flussi informativi Specifici</i>				
<b>Flusso 1: Elenco degli acquisti con negoziazione diretta sopra Euro 20.000</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione, Area Tecniche		<b>semestralmente</b>
<b>Flusso 2: Notizie e documenti relativi all'instaurazione e all'esito di procedimenti disciplinari</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione/Dirigente Risorse Umane		<b>semestralmente</b>
<b>Flusso 3: Elenco delle donazioni, sponsorizzazioni e omaggi effettuati</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione / Dirigente Area Amm.vo/contabile		<b>semestralmente</b>
<b>Flusso 4: Elenco dei flussi monetari relativo alle consulenze</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Area Amm.vo/contabile		<b>semestralmente</b>
<b>Flusso 5:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Report periodico su eventuali incidenti o eventi di security IT.</li> <li>✓ Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex art. 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D. Lgs. 196/2003)</li> <li>✓ Attestazione dell'avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. 196/2003</li> <li>✓ Invio della Relazione accompagnatoria al bilancio, nella quale si dichiara l'avvenuta predisposizione, aggiornamento ed adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (ex art. 19 del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D. Lgs. 196/2003)</li> </ul>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Responsabile Informativi	Sistemi	<b>Annualmente e comunque entro il 31/03 di ogni anno.</b>
<b>Flusso 6: Poste di bilancio soggette a stima</b>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Area Amm.vo/contabile		<b>semestralmente</b>
<b>Flusso 7:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comunicazioni delle situazione di conflitto di interesse rilevate;</li> <li>✓ Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti di membri degli Organi Sociali;</li> <li>✓ Azioni o notizia di procedimenti, di qualsiasi tipo, a carico dei membri degli Organi Sociali e/o dei soggetti incaricati del controllo contabile.</li> </ul>	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Staff CdA		<b>semestralmente</b>

# SIENA CASA SpA

Gestione dei flussi informativi dell'OdV

<b>Flusso 8:</b> Operazione straordinaria in fase di realizzazione	Report trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	Alta Direzione / CdA	semestralmente
<b>Flusso 9</b> a. Report informativo ogni qual volta si verifichino: ✓ infortuni; ✓ ispezioni da parte degli organismi competenti. b. Relazione con cadenza trimestrale: ✓ sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello c. Relazione ogni qual volta: ✓ vengano apportate modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Report/relazione trasmesso all'OdV o in formato cartaceo o elettronico.	RSPP	a) In ogni momento, ove se ne verifichino le condizioni. b) trimestralmente c) In ogni momento, ove se ne verifichino le condizioni.

## 2. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all'Organismo di Vigilanza, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico, condotte illecite, anche in violazione del MOG 231, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia/segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata all'OdV, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

## 3. REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV riferisce al CdA in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. La linea di reporting avviene su base semestrale oppure in ogni momento ove se ne verifichino le condizioni, direttamente verso i componenti del CdA di Siena Casa SpA e per conoscenza verso il Collegio Sindacale.

In particolare, l'OdV presenta una relazione semestrale sulle attività di monitoraggio e verifica di efficacia e applicazione del Modello, svolta sia con verifiche operative c/o la sede, sia con analisi dei flussi informativi che pervengono dalle varie Funzioni aziendali (V. tabella Flussi informativi verso

l'OdV), corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche.

#### 4. **RAPPORTI TRA L'ODV E IL COLLEGIO SINDACALE.**

Il Collegio Sindacale risulta, per i compiti ad esso attribuiti dall'art. 2403 del cc1., ben attrezzato per adempiere efficacemente al ruolo di vigilanza sul Modello. Per contro, appare più arduo riscontrare la necessaria continuità di azione<sup>2</sup> che il legislatore ha inteso attribuire all'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001. È evidente, peraltro, che il Collegio sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge, sarà uno degli interlocutori «istituzionali» dell'Organismo di Vigilanza.

I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno (in base al dovere di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione), dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'O.d.V. può, su richiesta del Collegio Sindacale, scambiare con lo stesso tutte le informazioni relative alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate.

Gli argomenti dell'incontro e l'eventuale documentazione fornita al Collegio Sindacale devono formare oggetto di verbalizzazione e essere riportate in apposita relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

#### 5. **RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito Database informatico, ordinato per date, nel rispetto della normativa sulla privacy.

---

<sup>1</sup> **Art. 2403, c.c. (Doveri del collegio sindacale):** «Il collegio sindacale **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in **particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**. ....Omissis».

<sup>2</sup> Secondo le Linee guida Confindustria, Parte III.

Catalogo degli illeciti amministrativi  
e dei reati presupposto  
della responsabilità degli enti  
(decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231)

aggiornato al  
30 novembre 2012

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)</p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</p>	<p>Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</p>	<p>Articolo 640 codice penale (Truffa)</p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</p>	<p>Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (omissis)</p>	<p>Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica)</p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.</p> <p>Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 485 codice penale (Falsità in scrittura privata) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 486 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</p> <p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso)</p> <p>Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p> <p>Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 490 codice penale (Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</p> <p>Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.</p> <p>Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)</p> <p>Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici)</p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)</p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
8 giugno 2001, n. 231		<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;            2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;            3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 617-quinquies codice penale            (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)            Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.            La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 635-bis codice penale            (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.            Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.            Articolo 635 codice penale            (Danneggiamento)            Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.            La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:            1) con violenza alla persona o con minaccia;            (omissis)</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 635-ter codice penale            (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.            Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.            Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.            Articolo 635 codice penale            (Danneggiamento)            Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.            La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:            1) con violenza alla persona o con minaccia;            (omissis)</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p>Articolo 635-quater codice penale            (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <p>1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <p>1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)</p>
<p>Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata)</p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p> <p>Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografici)</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.</p> <p>La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale)</p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p>Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)</p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.</p> <p>Articolo 601 codice penale (Tratta di persone)</p> <p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale)</p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;</li> <li>2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.</li> </ol> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne)</p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non ha compiuto gli anni quattordici;</li> <li>2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo,</li> </ol>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>una relazione di convivenza.</p> <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p> <p>Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p> <p>Articolo 609-quinquies codice penale (Corruzione di minore)</p> <p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p> <p>Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo)</p> <p>La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.</p> <p>Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.</p> <p>La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.</p> <p>Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni)</p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</p> <p>(omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</p>	<p>Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</p>	<p>Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)</p> <p>La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</p>	<p>Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</p>	<p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p>Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>da € 26.000,00 a € 260.000,00.</p> <p>1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.</p> <p>2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 3.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata (omissis)</p>	<p>Articolo 407 codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>(omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)</p> <p>(omissis)</p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p>5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>	<p>Articolo 317 codice penale (Concussione)</p> <p>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione)</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti)</p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari)</p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
<p>Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</p>	<p>Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> <p>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</li> </ol> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p> </li></ol>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</li> <li>b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</li> <li>c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;</li> <li>d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;</li> <li>e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;</li> <li>f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento</li> </ol>	<p>Articolo 453 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)</p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</li> </ol>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>quote;</p> <p>f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>	
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete)</p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)</p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)</p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)</p> <p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p> <p>Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)</p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (omissis)</p>	<p>Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Delitti contro l'industria e il commercio)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)</p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</p>	<p>Articolo 513-bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p>Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)</p>	<p>Articolo 514 codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)</p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)	<p>Articolo 515 codice penale (Frode nell'esercizio del commercio)</p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.</p>
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)	<p>Articolo 516 codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)	<p>Articolo 517 codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p>
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)	<p>Articolo 517-ter codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</p> <p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro l'industria e il commercio (omissis)	<p>Articolo 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Reati societari)</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del</p>	<p>Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali)</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.</p>	
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)</p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni stimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2625 codice civile (Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2626 codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2627 codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2628 codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2629 codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (omissis)	Articolo 2629-bis codice civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile (Interessi degli amministratori)</p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale)            Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)            I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.            Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati)            Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.            Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.            Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2636 codice civile (Illecita influenza sull'assemblea)            Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio)            Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
<p>Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati societari (omissis)</p>	<p>Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)            Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	<p>Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</p>	<p>Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</p>	<p>Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</p>	<p>punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</p>	<p>Articolo 270-sexies codice penale (Condotte con finalità di terrorismo)</p> <p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</p>	<p>Articolo 280 codice penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</p> <p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)</p>	<p>Articolo 280-bis codice penale (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)	<p>Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo . Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)	<p>Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)	<p>Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p>
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (omissis)	<p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;</p> <p>Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.</p> <p>Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commets également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>
<p>Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Delitti contro la personalità individuale)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,</p>	<p>Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater<sup>1</sup>, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater<sup>1</sup>, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</p>	<p>Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile)</p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</p> <p>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p>
<p>Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti contro la personalità individuale (omissis)</p>	<p>Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile)</p> <p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro la personalità individuale (omissis)	sessuali. Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro la personalità individuale (omissis)	Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro la personalità individuale (omissis)	Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro la personalità individuale (omissis)	Articolo 601 codice penale (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Delitti contro la personalità individuale (omissis)	Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Abusi di mercato) 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>(omissis)</p> <p>2. Per "strumenti finanziari" si intendono:</p> <p>a) valori mobiliari;</p> <p>b) strumenti del mercato monetario;</p> <p>c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;</p> <p>d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;</p> <p>e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;</p> <p>f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;</p> <p>g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;</p> <p>h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;</p> <p>i) contratti finanziari differenziali;</p> <p>j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.</p> <p>2 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:</p> <p>a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;</p> <p>b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine .</p> <p>3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d).</p> <p>4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intendono per:</p> <p>a) "strumenti finanziari":</p> <p>1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente;</p> <p>b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;</p> <p>c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;</p> <p>d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Articolo 181 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Informazione privilegiata)</p> <p>1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.</p> <p>2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.</p> <p>3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:</p> <p>a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;</p> <p>b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.</p> <p>4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.</p> <p>5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.</p> <p>2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).</p>
<p>Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Abusi di mercato (omissis)</p>	<p>Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni)</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 182 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Ambito di applicazione)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione</p>	<p>Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo)</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)</p>	<p>Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose)</p> <p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p> <p>Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti)</p> <p>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <p>1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</p> <p>2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <p>1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <p>2) la perdita di un senso;</p> <p>3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</p> <p>4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>Articolo 648 codice penale (Ricettazione)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (omissis)</p>	<p>Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio)</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (omissis)</p>	<p>Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	<p>Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e) (abrogata)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965,</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</p>	<p>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</p>	<p>Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</p>	<p>Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</p>	<p>Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote</p>	<p>Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Reati ambientali)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p>	<p>Articolo 727-bis codice penale (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale)</p> <p>(omissis)</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la</p>	

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
	<p>sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>	
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 733-bis codice penale (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.</p> <p>Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale)</p> <p>(omissis)</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>(omissis)</p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni)</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;</p> <p>(omissis)</p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p> <p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione;</p> <p>(omissis)</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Sanzioni penali)</p> <p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis)</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis)</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis)</p> <p>Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</p> <p>1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)</p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)</p> <p>Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>(omissis)</p> <p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis)</p> <p>Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis)</p> <p>Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis)</p> <p>Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) (omissis)</p> <p>Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis)</p> <p>Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis)</p> <p>Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis)</p> <p>Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis)</p> <p>Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono)</p> <p>1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.</p> <p>2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.</p> <p>4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</p> <p>Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</p> <p>Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)</p> <p>(omissis)</p> <p>b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti)</p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p> <p>(omissis)</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti)</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo 1</p> <p>(omissis)</p> <p>3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</p> <p>b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o</p> <p>c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o</p> <p>d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o</p> <p>e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o</p> <p>f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.</p> <p>2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</p> <p>a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,</p> <p>b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.</p> <p>In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.</p> <p>3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.</p> <p>4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</p> <p>1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>(omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</p> <p>(omissis)</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. (omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</p> <p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)</p> <p>Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni)</p> <p>(omissis)</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis)</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali (omissis)</p>	<p>Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;            Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Divieti)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Deroghe)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-undecies            decreto legislativo            8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>Reati ambientali            (omissis)</p>	<p>Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa            all'inquinamento provocato            dalle navi e conseguenti sanzioni            (Inquinamento colposo)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:            (omissis)</p> <p>b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;            Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:</p> <p>a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>b) nelle acque territoriali;</p> <p>c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;</p> <p>d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;</p> <p>e) in alto mare.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Divieti)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202            (Deroghe)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.</p> <p>2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>
<p>Articolo 25-duodecies            decreto legislativo            8 giugno 2001, n. 231</p>	<p>(Impiego di cittadini di paesi terzi            il cui soggiorno è irregolare)</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.</p>	<p>Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286            (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</p> <p>1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.</p> <p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:</p> <p>a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;</p> <p>b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;</p> <p>c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;</p> <p>d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</p> <p>3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.</p> <p>4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.</p> <p>5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>c) reato previsto dal comma 12.</p> <p>5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.</p> <p>6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.</p> <p>7. (abrogato)</p> <p>8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.</p> <p>9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.</p> <p>10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.</p> <p>11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.</p> <p>11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 603-bis codice penale</b> (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>(Responsabilità amministrativa degli enti)</p> <p>1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.</p> <p>2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p> <p>6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p> <p>7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.</p> <p>8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>



Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
legge 16 marzo 2006, n. 146	(omissis)	<p>(Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146	Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 378 codice penale (Favoreggiamento personale)</p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti.</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<p>Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146</p>	<p>Responsabilità amministrativa degli enti (omissis)</p>	<p>Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:</p> <p>a) sia commesso in più di uno Stato;</p> <p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti</p>

Illecito amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	Descrizione reato
		<p>sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (omissis)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)</p>

# **Modello di Organizzazione, gestione e controllo**

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

Parte Speciale

Versione 4 del 30/05/2013

## Sommario

1.	PREMESSA.....	3
2.	LE FASI PER LA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MOG 231 IN SIENA CASA.....	3
3.	ELEMENTI DEL RISK ASSESSMENT .....	4
3.1.	MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI.....	4
3.2.	ELABORAZIONE DELLA MATRICE DI MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	4
3.3.	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN SIENA CASA : LA METODOLOGIA APPLICATA. ....	5
3.3.1.	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE (LORDO) IN SIENA CASA : CALCOLO DELLA PROBABILITÀ .....	6
3.3.2.	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE IN SIENA CASA : CALCOLO DELL'IMPATTO .....	7
3.3.3.	LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE (LORDO) .....	8
3.4.	GAP ANALYSIS .....	9
3.5.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST (O RESIDUO). ....	9
4.	ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE .....	9
4.1.	RETI NON RILEVANTI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI.....	10
4.2.	RETI CONFIGURABILI.....	10
4.3.	RETI NON CONFIGURABILI IN ASTRATTO.....	10
5.	ALLEGATI:.....	11

## 1. PREMESSA

Siena Casa si è dotata di Modello di Organizzazione, gestione e controllo nel 2009, il CdA ha deliberato l'adozione del MOG in rev. 01 in data 07/08/2009.

Ogni anno il CdA ha provveduto ad aggiornare e revisionare il MOG in relazione alle variazioni organizzative intercorse o alle modifiche legislative intervenute in seno al D.Lgs. 231/01: la Rev. 02 del MOG è del 27/12/2010, la Rev. 03 del 11/04/2012.

I documenti attuali costituiscono la rev.04 del MOG 231 di Siena Casa.

Per la revisione ed aggiornamento del MOG il CdA di Siena Casa ha dato mandato all'AD di creare un Gruppo di Lavoro interno all'azienda, composto dai Responsabili delle funzioni aziendali e supervisionato e coordinato dall'Organismo di Vigilanza, che operasse una totale revisione ed aggiornamento di tutta la documentazione del MOG 231.

## 2. LE FASI PER LA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MOG 231 IN SIENA CASA

Per la revisione ed aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di SIENA CASA si sono susseguite una serie di fasi metodologiche di analisi.

In sintesi, di seguito, le singole fasi:

- Fase 1: Mappatura dei processi aziendali. Tale fase ha previsto la revisione ed aggiornamento delle procedure interne del MOG, l'analisi delle eventuali variazioni intercorse nel sistema organizzativo della Società e nei processi aziendali.
- Fase 2: Analisi delle aree sensibili e dei rischi-reato e modalità teorica di realizzazione dei reati. Tale attività ha comportato la revisione ed aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, l'individuazione delle aree/funzioni sensibili correlate alle attività rilevate, l'individuazione dei rischi-reato correlati alle attività e la definizione delle modalità teoriche di realizzazione del reato.
- Fase 3: Process owner: autovalutazione dei rischi-reato. Tale fase è stata sviluppata attraverso un'autovalutazione dei rischi-reato lordi, ovvero al netto dei presidi, da parte del process owner a cui l'attività sensibile si riferisce. Ciascun process owner (RBU) ha proceduto alla compilazione di una griglia excel in cui sono state riportate in codice "ID" (ad es. A1, A2, B1, B2, etc) le attività sensibili spiegati nel documento di Mappatura e corrispondentemente a ciascuna attività identificata sono stati attribuiti i valori di probabilità ed impatto.
- Fase 4: gap analysis ed identificazione dei presidi. Tale fase ha previsto lo svolgimento dell'attività di "Gap Analysis" sul controllo interno, dalle cui risultanze sono scaturite possibili ipotesi ed azioni di miglioramento del sistema organizzativo e di controllo aventi lo scopo di limitare, ragionevolmente, l'esposizione della Società di fronte ai rischi individuati nella fase precedente.

Le suddette fasi sono state sviluppate dai Responsabili di Area/Funzione (RBU), ciascuno per gli aspetti inerenti la rispettiva Area aziendale di competenza, con la supervisione ed il coordinamento da parte dell'OdV.

### **3. ELEMENTI DEL RISK ASSESSMENT**

#### **3.1. MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI**

In occasione della totale revisione ed aggiornamento del MOG 231, è stato chiesto a tutti i Responsabili delle Aree/Funzioni di operare un aggiornamento/revisione delle procedure interne alle rispettive aree aziendali di competenza.

La revisione delle procedure interne ha permesso di avere una mappatura dei processi aziendali completa, dettagliata ed aggiornata, da cui è facilmente estrapolabile chi fa che cosa.

Le procedure interne aggiornate e revisionate fanno capo alle seguenti aree:

- Area Staff CdA;
- Area Amministrazione, finanza e controllo;
- Area Nuove Costruzioni;
- Area Manutenzione.

#### **3.2. ELABORAZIONE DELLA MATRICE DI MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.**

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'Ente al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illecito.

Ogni Ente presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Pertanto, nella predisposizione del presente documento, si è tenuto conto della peculiarità di ciascuna di esse e del contesto in cui SIENA CASA si trova ad operare.

Visto il quadro normativo di riferimento, tenuto conto delle peculiarità proprie dell'azienda e della attività che essa svolge nell'ambito del proprio oggetto sociale, con il documento di "Mappatura" si procede alla individuazione delle ipotesi di reato presupposto concretamente configurabili ed alla qualificazione del rischio di una loro commissione da parte del personale di SIENA CASA (sia da parte di soggetti apicali che di soggetti subordinati) nell'interesse o con il vantaggio di quest'ultima.

Inoltre è stata effettuata un'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività "sensibili", che prevedono cioè processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra esposto è stata predisposta la c.d. "mappatura delle aree a rischio-reato" nella quale sono state evidenziati:



1. La macro area di attività a rischio-reato;
2. Esempi di attività sensibili;
3. Funzioni aziendali coinvolte;
4. Possibile reato commesso;
5. Possibili finalità di realizzazione del reato;
6. Modalità di realizzazione del reato;
7. Processi strumentali e/o funzionali alla commissione del reato.

Per una maggiore comprensione, si rinvia all'allegato della Matrice di Mappatura.

Sia la "Mappatura" che il Risk Assessment sono stati elaborati con riferimento alle aree di attività e condivisi con i Responsabili di Area e con la Direzione aziendale.

### **3.3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN SIENA CASA : LA METODOLOGIA APPLICATA.**

Misurare il rischio di un'attività, ai fini del D.Lgs. 231/2001, significa analizzare le probabilità che il fatto o il comportamento che si vuole evitare possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, compromettendo quindi la sua capacità competitiva, la sua redditività o addirittura la sua stessa esistenza.

Il rischio può essere scomposto in quattro componenti:

- Un potenziale pericolo o la minaccia che l'evento negativo possa manifestarsi;
- La probabilità del verificarsi di tale evento negativo;
- La conseguenza di tale accadimento;
- L'esposizione al rischio, che è il prodotto della probabilità che il rischio si manifesti per il suo impatto (dannoso) potenziale.

La percezione del rischio, dal punto di vista soggettivo, può essere influenzata dai seguenti fattori:

- Controlli che l'Ente effettua;
- Timori circa l'entità dell'impatto che il rischio può avere sulle attività dell'ente;
- Familiarità delle strutture direttive dell'ente con il rischio;
- Elementi esterni, quali ad es. la pressione esercitata sull'ente da parte del mercato, dei concorrenti o degli investitori;
- Fiducia nelle capacità e nell'integrità dei dipendenti e dei collaboratori, nonché nella capacità della struttura aziendale di determinare con facilità il verificarsi di un evento illecito dannoso.

## SIENA CASA S.P.A.

---

Poiché non vi è alcun modo all'interno di un Organizzazione aziendale di ridurre i rischi a zero senza aumentare a dismisura i costi del controllo o senza rischiare di paralizzare il normale svolgimento dell'attività, gli organi direttivi dell'Organizzazione dovranno preliminarmente definire il grado di rischio che essi sono disposti ad accettare, allo scopo di adeguare le attività di controllo e monitoraggio.

### **3.3.1. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE (LORDO) IN SIENA CASA : CALCOLO DELLA PROBABILITÀ**

Il rischio inerente deve essere valutato congiuntamente alla verosimiglianza che i fattori che determinano tali eventi possano accadere (probabilità) e alla capacità del management di mettere in atto azioni in grado di limitare gli effetti negativi.

La probabilità di misurazione dei rischi preliminari è stata rilevata attraverso un processo di autovalutazione (self assessment) operato dai Responsabili delle Funzioni aziendali. L'autovalutazione consisteva nell'attribuire, in relazione a ciascuna attività sensibile rilevata, il grado di probabilità di accadimento, in relazione a specifici e dettagliati criteri (V. tabella 1)

Il documento che evidenzia il sistema di calcolo della "probabilità" è contenuto nella sezione Risk assessment; il documento di riferimento è denominato "Calcolo probabilità" e costituisce allegato al presente documento.

Nel documento "Calcolo probabilità", la probabilità di accadimento di un potenziale rischio/reato è stata determinata secondo i seguenti criteri:

a) A qualunque rischio viene attribuita inizialmente una probabilità media pari a 2,5: la scala della probabilità va da un minimo di 1 a un massimo di 5; laddove il valore attribuito sia  $\leq 1$ , la probabilità di accadimento di un rischio è molto bassa, invece per grado pari a  $1 \Rightarrow 5$ , è molto alta.

b) Il valore medio iniziale viene corretto in più o in meno (scatti che vanno da un +0,36 a un -0,36) in relazione ai fattori di rischio identificati di seguito indicati:

- rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/ sviluppo/operatività;
- frequenza dei contatti con le pubbliche amministrazioni;
- presenza di interesse aziendale riconducibile alla attività/processo;
- grado di discrezionalità/autonomia dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività (quindi presenza di un reale sistema di deleghe e/o procure e non solo cartaceo, ma non rispondente alla realtà);
- correlabilità del rischio a persone /funzioni;
- disponibilità di strumenti idonei alla commissione del reato da parte della funzione aziendale intervistata;

## SIENA CASA S.P.A.

- complicità (necessità di coinvolgere altri apicali nella commissione del reato).

Di seguito nella Tabella n. 1 si riporta lo schema indicante i criteri utilizzati per l'attribuzione dei valori:

	termine	definizione	punteggio (+ o -)	assegnazione di probabilità +0,36	sottrazione di probabilità - 0,36
Probabilità	RILEVANZA	rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	0,36	il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
	P.A	frequenza dei contatti con la P.A. in riferimento all'attività/processo sensibile esaminato	0,36	In relazione a quella specifica attività/processo, l'Azienda sviluppa ed ha rapporti con esponenti della P.A.	In relazione a quella specifica attività/processo, l'Azienda non necessita di rapporti particolari con la P.A.
	INTERESSE	Presenza di interesse aziendale in relazione a quella specifica attività/processo sensibile	0,36	Vi deriverebbe un interesse importante per l'Azienda se si verificasse il rischio correlato alla specifica attività/processo	L'interesse che ne deriverebbe sarebbe minimo e irrilevante per l'Azienda
	DISCREZIONALITA' /AUTONOMIA	grado di discrezionalità/autonomia dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile	0,36	Sistema di deleghe carente: autonomia di fatto, ma non sulla carta	Sistema di deleghe efficace, con assegnazione di autonomie specifiche anche sulla carta.
	CORRELABILITA'	correlabilità del rischio a persone e funzioni	0,36	Difficoltà nel ricondurre il rischio ad una funzione specifica	Correlabilità del rischio a funzioni e/o persone.
	STRUMENTI	disponibilità di strumenti idonei alla commissione del reato da parte della funzione aziendale che gestisce il processo/attività sensibile	0,36	la funzione dispone di risorse economiche assegnate alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	la funzione non dispone di risorse economiche per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.
	COMPLICITA'	necessità di coinvolgere altri apicali nella commissione del reato	0,36	presenza di complicità	assenza di complicità

Tabella n. 1

### 3.3.2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE IN SIENA CASA : CALCOLO DELL'IMPATTO

Determinato il grado di probabilità di accadimento di un rischio-reato, si procede a determinare il grado di impatto che l'evento avrebbe se si realizzasse.

Il grado di impatto, sempre riportato nel documento allegato "Calcolo impatto" viene determinato considerando il peso dei seguenti fattori, qualora l'evento si realizzasse:

## SIENA CASA S.P.A.

- rilevanza economica dell'impatto: pesantezza delle sanzioni pecuniarie previste dal quadro sanzionatorio del D.Lgs. 231/01;
- rilevanza delle sanzioni interdittive: pesantezza delle sanzioni interdittive, se previste come da Decreto.

Di seguito si riporta lo schema indicante i criteri utilizzati per l'attribuzione dei valori di impatto:

			Punteggio
<b>Impatto</b>	IMPATTO ECONOMICO	presenza di sanzioni pecuniarie rilevanti a seguito dell'illecito descritto	1
	INTERDITTIVITA'	presenza di sanzioni interdittive	1,5

### 3.3.3. LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE (LORDO)

Dalla combinazione congiunta dei valori di probabilità ed di impatto, determinati secondo il metodo descritto nei paragrafi precedenti, si determina così il grado di rischio preliminare di una potenziale condotta illecita (V. Matrice sottostante e documento allegato "Rischio ex ante").

		Probabilità (scala da 1 a 5)				
		<i>Nulla</i>	<i>Bassa</i>	<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Molto alta</i>
Impatto (scala da 1 a 5)	<i>Molto alto</i>	5 <b>Media</b>	10 <b>Elevata</b>	15 <b>Elevata</b>	20 <b>Elevata</b>	25 <b>Estrema</b>
	<i>Alto</i>	4 <b>Media</b>	8 <b>Media</b>	12 <b>Elevata</b>	16 <b>Elevata</b>	20 <b>Elevata</b>
	<i>Medio</i>	3 <b>Bassa</b>	6 <b>Media</b>	9 <b>Elevata</b>	12 <b>Elevata</b>	15 <b>Elevata</b>
	<i>Basso</i>	2 <b>Bassa</b>	4 <b>Bassa</b>	6 <b>Media</b>	8 <b>Media</b>	10 <b>Elevata</b>
	<i>Nulla</i>	1 <b>Bassa</b>	2 <b>Bassa</b>	3 <b>Bassa</b>	4 <b>Media</b>	5 <b>Media</b>

### **3.4. GAP ANALYSIS**

Gli output della Gap Analysis sono riportati nelle schede As is analysis che si allegano al presente documento.

Attraverso la documentazione di gap analysis si procede a determinare la funzionalità ed efficacia dei controlli esistenti in SIENA CASA e ad analizzare il ruolo della funzione sensibile in relazione al singolo processo analizzato.

Si rimanda ai singoli documenti di gap analysis che sono classificati per singola famiglia di reato e che si allegano al presente documento.

### **3.5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST (O RESIDUO).**

Effettuata l'analisi dei controlli esistenti sui singoli processi/attività sensibili ed analizzato il ruolo della "Funzione" correlata al determinato processo/attività, si passa a determinare il grado di rischio potenziale ex post, definendo prima i "controlli a presidio" utili alla mitigazione del rischio evidenziato ex ante.

Il grado di rischio ex post (o residuo) scaturisce quindi dai seguenti elementi:

- a) valutazione effettuata sui controlli esistenti sui singoli processi/attività sensibili in relazione ai potenziali reati considerati a rischio ex D.Lgs. 231/01,
- b) analisi della funzione correlata al singolo processo/attività
- c) valutazione dei presidi da implementare con l'adozione del MOG.

Il documento relativo alla valutazione del rischio ex post è allegato al presente documento ed è denominato "Rischio ex post".

## **4. ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE**

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, il reato da cui può scaturire la responsabilità dell'ente, può essere realizzato tanto dal soggetto in posizione apicale, quanto dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, nel caso di reato realizzato dal vertice, che l'onere della prova sia a carico dell'Ente, ovvero: in tal caso è la Società che deve dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato.

Nel caso di reato integrato dal vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non sia stato omesso o che non sia carente il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello stesso.

## SIENA CASA S.P.A.

---

Partendo da queste premesse, si rileva che anche l'Organo Amministrativo risulta essere destinatario naturale delle previsioni normative incriminatrici per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, alcuni reati ai quali il D. Lgs. 231/01 ricollega la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono reati c.d. "propri", ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per i reati societari, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente il Presidente del CdA, i sindaci, i liquidatori, il Responsabile amministrativo e contabile e coloro ai quali, per effetto dell'art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Per effetto di tale indicazione normativa, si ritiene necessario che l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza abbia ad oggetto anche l'operato dell'Organo Amministrativo.

### **4.1. REATI NON RILEVANTI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI**

In linea generale i processi e la natura delle attività di SIENA CASA non la espongono, in termini di probabilità di commissione, al rischio di incorrere in tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2011, come aggiornato alla data del 28 novembre 2012.

Ciò premesso, fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, si possono individuare sia singole fattispecie di illecito, sia intere categorie delittuose che con scarsa probabilità o poco verosimilmente possono riguardare l'Ente.

Nel documento di parte speciale del MOG "Scheda Reati" sono motivate le ragioni secondo cui tali categorie di reato (o singole fattispecie di reato) sono state considerate non rilevanti, in riferimento all'analisi dei rischi condotta, ma non escludibili tout court.

### **4.2. REATI CONFIGURABILI**

I reati che, sulla base delle analisi svolte, risultano invece concretamente configurabili in SIENA CASA e che quindi si ritiene di dover gestire nel Modello organizzativo e di controllo preventivo definito dal D.Lgs 231/01 sono indicati nel documento della parte speciale del Modello "Scheda Reati" e trovano riscontro nella mappatura delle attività sensibili e nei documenti del risk assessment, in cui viene rilevato il rischio preliminare, la gap analysis ed il rischio ex post.

### **4.3. REATI NON CONFIGURABILI IN ASTRATTO**

In linea generale i processi e la natura delle attività di SIENA CASA non la espongono, in termini di probabilità di commissione, al rischio di incorrere in tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2011, come aggiornato alla data del 28 novembre 2012.

## SIENA CASA S.P.A.

---

Ciò premesso, fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, si possono individuare alcune intere categorie delittuose, o parti di categorie delittuose, che ragionevolmente possono essere escluse dal novero dei reati configurabili nel contesto della Società.

Si rimanda alle specifiche contenute nel documento di parte speciale del MOG "Scheda Reati".

### **5. ALLEGATI:**

- Mappatura dei rischi-reato;
- Valutazione del rischio ex ante;
- Gap Analysis;
- Valutazione del rischio ex post;
- Scheda Reati
- Protocolli del Modello di Organizzazione, gestione e controllo;
- Procedure interne aziendali.

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
<b>ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01 – REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.</b>			
Penale	316-bis	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Reato di potenziale configurazione, nell'ambito dei processi relativi alla gestione dei finanziamenti/agevolazioni di natura pubblica (ad es. Regione Toscana, Cassa deposito e prestiti). Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	316-ter	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico	Reato di potenziale configurazione, nell'ambito dei processi relativi alla gestione dei finanziamenti/agevolazioni di natura pubblica (ad es. Regione Toscana, Cassa deposito e prestiti). Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	317	Concussione	Reato di potenziale configurazione, nella fase di partecipazione del personale di Siena Casa alle commissioni di gare indette da Siena Casa, in qualità di Stazione Appaltante. In quel preciso contesto, il personale di Siena Casa riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, tuttavia, nel contesto aziendale non si è riscontrato oggettivamente la potenzialità del rischio in relazione alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p.. Il reato non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, tuttavia è presente nel Modello Organizzativo un protocollo specifico relativo alla gestione dei rapporti con la P.A.
Penale	318	Corruzione per un atto d'ufficio	Reato di potenziale configurazione sia in forma attiva che in forma passiva. Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Reato di potenziale configurazione sia in forma attiva che in forma passiva. Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	319-ter	Corruzione in atti giudiziari	Reato di potenziale configurazione nei rapporti con gli organi di giustizia. Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Reato di potenziale configurazione, nella fase di partecipazione del personale di Siena Casa alle commissioni di gare indette da Siena Casa, in qualità di Stazione Appaltante. In quel preciso contesto, il personale di Siena Casa riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, pertanto ci sono i presupposti oggettivi per la potenziale configurazione del reato. Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	321	Pene per il corruttore	n.c.
Penale	322	Istigazione alla corruzione	Reato di potenziale configurazione , trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	640-co. 2 n.1	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Reato di potenziale configurazione , trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.



NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
Penale	640-bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Reato di potenziale configurazione, nell'ambito dei processi relativi alla gestione dei finanziamenti/agevolazioni di natura pubblica (ad es. Regione Toscana, Cassa deposito e prestiti). Il reato trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	640-ter	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
<b>Art. 24 bis D.LGS. 231/01 – DELITTI INFORMATICI...</b>			
Penale	491-bis	Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	Reato di non potenziale configurazione in relazione al contesto aziendale, in quanto non si ravvisano elementi oggettivi per la messa in atto delle condotte che lo governano. Tuttavia, anche se la fattispecie non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, non la si può escludere tout court: la fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Penale	615-ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	615-quater	Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	615-quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	617-quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Reato di non potenziale configurazione in relazione al contesto aziendale, in quanto non si ravvisano elementi oggettivi per la messa in atto delle condotte che lo governano. Tuttavia, anche se la fattispecie non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, non la si può escludere tout court: la fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Penale	617-quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Reato di non potenziale configurazione in relazione al contesto aziendale, in quanto non si ravvisano elementi oggettivi per la messa in atto delle condotte che lo governano. Tuttavia, anche se la fattispecie non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, non la si può escludere tout court: la fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Penale	635-bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	635-ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Reato di non potenziale configurazione in relazione al contesto aziendale, in quanto non si ravvisano elementi oggettivi per la messa in atto delle condotte che lo governano. Tuttavia, anche se la fattispecie non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, non la si può escludere tout court: la fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Penale	635-quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
Penale	635-quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Reato di non potenziale configurazione in relazione al contesto aziendale, in quanto non si ravvisano elementi oggettivi per la messa in atto delle condotte che lo governano. Tuttavia, anche se la fattispecie non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, non la si può escludere tout court: la fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Penale	640-quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento in quanto la società non opera il servizio di certificazione di firma elettronica.

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
<b>ART. 25-bis D.LGS. 231-01 – FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO....</b>			
Penale	453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Le fattispecie richiamate non sono configurabili in relazione al contesto aziendale di riferimento, in quanto la Società non svolge le attività che sono richiamate quale presupposto per la messa in atto del reato.
Penale	454	Alterazione di monete	
Penale	455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	
Penale	457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	
Penale	460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	
Penale	461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	
Penale	464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Reato di non potenziale configurazione in relazione al contesto aziendale di riferimento, tuttavia, di non totale escludibilità. La fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Penale	459	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione omessa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le fattispecie richiamate non sono configurabili in relazione al contesto aziendale di riferimento, in quanto la Società non svolge le attività che sono richiamate quale presupposto per la messa in atto del reato.
Penale	473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	
Penale	474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	
<b>ART. 25 BIS-1 D.LDGS. 231/01 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b>			
Penale	513	Turbata libertà dell'industria o del commercio	L'intera categoria di reati non risulta configurabile nella Società, in riferimento all'attività aziendale svolta, ovvero: Siena Casa, in virtù di un contratto di servizio con i Comuni Soci, svolge un servizio (ERP) per conto dei soci stessi.
Penale	513-bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	
Penale	514	Frodi contro le industrie nazionali	
Penale	515	Frode nell'esercizio del commercio	
Penale	516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	
Penale	517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	
Penale	517-ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
Penale	517-quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	
<b>ART. 25 TER D.LGS. 231/01 – REATI SOCIETARI</b>			
Civile	2621	False comunicazioni sociali	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2622	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2623	Falso in prospetto	Non si sono riscontrati elementi oggettivi che possono determinare la configurazione del reato, pertanto lo stesso non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, tuttavia non lo so può escludere tout-court. La fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Civile	2624	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione	Reato non configurabile, in quanto non presente la società di Revisione.
Civile	2625	Impedito controllo	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2626	Indebita restituzione dei conferimenti	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Non si sono riscontrati elementi oggettivi che possono determinare la configurazione del reato, pertanto lo stesso non trova riscontro nella mappatura dei rischi-reato, tuttavia non lo so può escludere tout-court. La fattispecie rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
Civile	2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Reato non configurabile in quanto Siena Casa non risulta quotata nel mercato regolamentato e la fattispecie si applica solo alle società quotate.
Civile	2632	Formazione fittizia del capitale	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Reato non configurabile nella società in quanto non si trova in stato di liquidazione.

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
Civile	2635	Corruzione tra privati	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2636	Illecita influenza sull'assemblea	Reato di potenziale configurazione, trova riscontro nella mappatura dei rischi - reato.
Civile	2637	Aggiotaggio	Siena Casa è una S.P.A. chiusa, tuttavia la fattispecie di illecito non è del tutto escludibile e la si può considerare marginalmente configurabile (anche se non vi è oggettivazione del rischio nella mappatura rischi-reato), in quanto il reato di aggiotaggio, di cui all'art. 2637 del codice civile, presuppone operazioni distorsive di strumenti finanziari di società non quotate.
Civile	2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Reato di marginale configurazione in Siena Casa, in quanto la società non opera comunicazioni verso le c.d. autorità pubbliche di Vigilanza: Consob, Banca d'Italia. Pertanto, anche se non rilevato nella mappatura dei rischi - reato, rientra nella categoria dei reati non rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.
<b>ART. 25 QUATER D.LGS. 231-01 – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</b>			
Penale	270-bis/ter	Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	I reati afferenti a tale categoria non si ritengono configurabili in Siena Casa in quanto non sono stati individuati e/o raccolti elementi che possano far insorgere dubbi o sospetti sulla configurabilità delle fattispecie delittuose che rientrano nella categoria menzionata.
Penale	270 quater/quinquies	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	
Penale	280, 280 bis	Attentato per finalità terroristiche o di eversione; Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	
Penale	289 bis	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	
Penale	302	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo Titolo I, Libro II del codice penale (artt. 241 e segg. c.p., artt. 276 e segg. c.p.)	
Convenz. 9/12/99	2	Reati che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9/12/99.	
<b>ART. 25-QUATER 1 D.LGS. 231-01 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</b>			
Penale	583-bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento, in quanto la Società non effettua attività di clinica medica, all'interno della quale possono essere effettuati interventi sulla persona
<b>ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231-01 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</b>			
Penale	600	Riduzione in schiavitù	Fattispecie di reato non sono configurabili in Siena Casa, in quanto non sono state individuate attività dedite all'organizzazione o gestione di attività vietate dalla normativa sopra richiamata.
Penale	600-bis	Prostituzione minorile	

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
Penale	600-ter	Pornografia minorile	La politica aziendale di Siena Casa, espressa anche nel suo Codice Etico, evidenzia una forte attenzione verso i diritti fondamentali della persona, inoltre non sono mai stati segnalati abusi sessuali o altre violazioni analoghe.
Penale	600-quater	Detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale	Fattispecie di illecito di marginale configurabilità, che tuttavia non trova oggettivazione nella mappatura dei rischi-reato. L'azienda presidia il rischio marginale attraverso disposizioni inserite nel Codice Etico e norme di comportamento contenute nel regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici.
Penale	600-quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Fattispecie di reato non sono configurabili in Siena Casa, in quanto non sono state individuate attività dedite all'organizzazione o gestione di attività vietate dalla normativa sopra richiamata.
Penale	600-sexies	Circostanze aggravanti e attenuanti	La politica aziendale di Siena Casa, espressa anche nel suo Codice Etico, evidenzia una forte attenzione verso i diritti fondamentali della persona, inoltre non sono mai stati segnalati abusi sessuali o altre violazioni analoghe.
Penale	600-septies	Pene accessorie	
Penale	601	Tratta e commercio di schiavi	
Penale	602	Alienazione e acquisto di schiavi	
Penale	604	Fatto commesso all'estero	
<b>ART. 25 SEXIES D.LGS. 231-01 – ABUSI DI MERCATO</b>			
T.U.I.F.	184	Abuso di informazioni privilegiate	Tale categoria di illeciti risulta non configurabile in Siena Casa in quanto società per azioni non quotata sul mercato regolamentato e non partecipata da società quotate nel mercato regolamentato.
T.U.I.F.	185	Manipolazione del mercato	
<b>ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231-01 – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME....</b>			
Penale	589	Omicidio colposo	Fattispecie configurabili che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato
Penale	590	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	
<b>ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA</b>			
Penale	648	Ricettazione	Fattispecie configurabili, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato, soprattutto nel processo aziendale relativo alla riscossione della morosità degli utenti.
Penale	648-bis	Riciclaggio	
Penale	648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
<b>ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b>			
L. 633/1941			Fattispecie configurabile, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato.
<b>ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ...</b>			
Penale	377-bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Fattispecie configurabile, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato.

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' /NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
<b>ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 – REATI AMBIENTALI</b>			
Cod. penale	727-bis	uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Fattispecie di reato non configurabili in Siena Casa in quanto non attinenti al contesto aziendale di riferimento.
Cod. penale	733-bis	distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	
D. Lgs. 152/2006	137 co.2	scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Fattispecie di reato non configurabili in Siena Casa, in quanto non possiede scarichi industriali, ma solo civili autorizzati. La società, in relazione all'attività svolta non opera scarichi di alcun genere in violazione di specifiche prescrizioni.
D. Lgs. 152/2006	137 co. 3	scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	
D. Lgs. 152/2006	137 co. 5, 1° e 2° e periodo	scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente	
D. Lgs. 152/2006	137 co. 11	violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	
D. Lgs. 152/2006	137 co. 13	scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente	Fattispecie di reato non configurabile in quanto la società non effettua, in relazione al contesto aziendale di riferimento, scarichi di sostanze nocive in mare attraverso navi o aeromobili
D. Lgs. 152/2006	256 co. 1, lett. a) e b)	raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Fattispecie configurabile, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato, in riferimento al processo che disciplina la gestione dei rapporti con i fornitori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
D. Lgs. 152/2006	256 co. 3, 1° periodo	realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	Reato non configurabile in quanto la Società svolge attività di discarica.
D. Lgs. 152/2006	256 co. 3, 2° periodo	realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	Fattispecie configurabile, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato, in riferimento al processo che disciplina la gestione dei rapporti con i fornitori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
D. Lgs. 152/2006	256 co. 5	attività non consentite di miscelazione di rifiuti	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento.
D. Lgs. 152/2006	256 co. 6	deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento: l'azienda non produce rifiuti sanitari pericolosi.

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' / NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
D. Lgs. 152/2006	257 co. 1 e 2	inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti	Fattispecie configurabile, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato, in relazione alle attività oggetto di appalto da parte della Stazione Appaltante (Siena Casa): appalti per la costruzione di nuove residenze ERP o per la manutenzione di quelle esistenti (ad es. smaltimento dei materiali derivanti dalle attività di demolizione, dalla manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili, smaltimento dei terreni nelle attività di nuove costruzioni)
D. Lgs. 152/2006	258 co. 4, 2° periodo	predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto	Fattispecie configurabile, che trovano riscontro nella mappatura dei rischi-reato, in riferimento al processo di gestione del formulario dei rifiuti.
D. Lgs. 152/2006	260-bis, co. 6	predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento, in quanto Siena Casa Spa non è produttore di rifiuti se non limitatamente ai toner, materiali informatici di scarto, carta ed altri rifiuti assimilabili all'urbano generati dall'attività degli uffici e di conseguenza non è tenuta all'acquisizione di autorizzazioni preventive, alla registrazione della tracciabilità tramite sistema SISTRI.
D. Lgs. 152/2006	260-bis co. 6 e 7, 2° e 3° periodo	trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI	
D. Lgs. 152/2006	260-bis co. 8, 1° e 2° periodo	trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata	
D. Lgs. 152/2006	259, co. 1	spedizione di rifiuti costituente traffico illecito	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento.
D. Lgs. 152/2006	260	attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti	
D. Lgs. 152/2006	275 co. 2	violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento, in quanto l'azienda non produce emissioni in atmosfera, oltre le soglie consentite dalla normativa di riferimento.
L. 150/1992	1 co. 1 e 2 e 2 co. 1 e 2	importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento.

NATURA DEL REATO			
CODICE DI RIF.	ART.	DESCRIZIONE	CONFIGURABILITA' /NON CONFIGURABILITA' DEL REATO IN RELAZIONE AL CONTESTO AZIENDALE DI RIFERIMENTO
L. 150/1992	3-bis co. 1	falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	
L. 150/1992	6 co. 4	detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica	
L. 549/1993	3 co. 6	Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento.
D.Lgs. 202/2007	9 co. 1 e 2	sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento.
D.Lgs. 202/2007	8 co. 1 e 2	sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti	Reato non configurabile in relazione al contesto aziendale di riferimento.
<b>ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>			
D. Lgs. 286/1998	22 co. 12-bis	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	La fattispecie è stata rilevata nella mappatura dei rischi-reato, anche se potrebbe interessare marginalmente l'azienda, in quanto la stessa, di per sé, assume personale attraverso concorso pubblico e quindi facendo attenzione a verificare tutti i requisiti in possesso dei candidati. Tuttavia, il rischio potrebbe invece riguardare le imprese appaltatrici di lavori che hanno il contratto in essere con Siena Casa.

## NOTE IN MERITO ALLE DUE SEGUENTI CATEGORIE DI REATO DI CUI AL D.LGS. 231/01.

### Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.



- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter prevede poi, alcune "ipotesi aggravate" di "reato/i-fine" rispetto all'ipotesi base.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

E' opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. E' punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto aziendale "Siena Casa Spa"**

Le fattispecie rientranti in questa categoria di reato non si considerano in astratto configurabili alla realtà di "Siena Casa" in quanto non sono stati rilevati nella Società indizi e/o elementi in merito ad azioni finalizzate alla promozione, organizzazione e finanziamento di organizzazioni/associazioni di stampo mafioso.

Alle fattispecie di illeciti rientranti in questa categoria, fa eccezione l'*associazione a delinquere*, reato che può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili, tuttavia non è possibile mappare tutti i delitti ipotizzabili in tale fattispecie. Il rischio che ne potrebbe derivare, Siena Casa lo presidia attraverso il Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

## **REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)**

---

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per reato transnazionale si intende, ai sensi dell'Art. 3 della L. 146/06, quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

#### **Configurabilità dei reati nel contesto aziendale Siena Casa**

Categoria di illeciti non configurabili in astratto, se non limitatamente all'ipotesi di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria. Tale fattispecie è stata rilevata nella mappatura di rischi e la si trova sotto l'art. 25 decies.

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI "ALTO PROFILO" ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	A1	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti ad Enti pubblici di rilevanza internazionale, nazionale e locale (Comunità Europea, Istituzioni, Regioni, Comuni etc.) per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali	CDA; AD	ART. 25 - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	Indurre il Funzionario Pubblico a: - assumere o a far assumere ingiustificatamente decisioni in favore della Società; - influenzare illecitamente posizioni e decisioni a favore della Società; - influenzare l'Ente al fine di ottenere ingiustificati privilegi a favore della Società.	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute - Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata) b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso: - Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta	1. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze e degli incarichi professionali) 2. Selezione, assunzione e gestione del personale 3. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi 4. Gestione dei flussi monetari e finanziari 5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in sede di verifiche ispettive
	B1	Gestione del procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto.	Componenti della Commissione di Gara	ART 25 - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	Il componente della Commissione di Gara, assumendo in quel momento la qualifica di Pubblico ufficiale, abusa della sua qualifica e del suo potere per indurre il/i partecipante/i alla gara a consegnare a lui denaro o altra utilità al fine di essere favoriti nella selezione delle offerte e nell'aggiudicazione dell'appalto.	Il reato può realizzarsi, in linea di massima e non in modo esaustivo, attraverso l'abuso di potere esercitato dal componente della commissione di gara, soggetto dipendente e/o legato a Siena Casa Spa, il quale induce il partecipante alla gara di appalto a consegnare a lui (o a un terzo) denaro o altra utilità, affinché possa aggiudicarsi la gara di appalto ed il lavoro per la sua società.	Processo di selezione e valutazione dei fornitori; processo di selezione e valutazione delle offerte economiche.

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
B. GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS AZIENDALE	B2	Valutazione delle domande e delle offerte economiche presentate al bando dai potenziali aggiudicatari partecipanti	Componenti della Commissione di Gara (Soggetti Passivi)	ART 25 - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	Il partecipante alla gara di appalto promette/offre denaro o altra utilità ad uno dei componenti della Commissione di Gara, rappresentante la Stazione appaltante, al fine di indurlo a: ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara o dall'aggiudicazione della stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione); favorire la società partecipante rispetto ad altre al fine di addivenire alla stipula del contratto oggetto dell'appalto.	<p>Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute</li> <li>- Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata)</li> </ul> <p>b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo</li> <li>- Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing</li> <li>- Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta</li> <li>- Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta</li> </ul>	Processo di selezione e valutazione dei fornitori; processo di selezione e valutazione delle offerte economiche; processo degli omaggi, delle sponsorizzazioni; processo di selezione del personale; processo di assegnazione degli incarichi/consulenze.
	B3	Controllo finale sui lavori eseguiti dalle imprese aggiudicatrici dell'appalto e liquidazioni delle spese.	RUP (Soggetto passivo)	ART 25 - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	L'impresa aggiudicataria dei lavori promette/offre denaro o altra utilità al RUP della Stazione appaltante al fine di indurlo a: certificare la corretta esecuzione di lavori/adempimenti insussistenti o compiuti in modo non conforme; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, i sopralluoghi e gli accertamenti; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti (ovvero l'esecuzione corretta e completa dei lavori).	<p>Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute</li> <li>- Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata)</li> </ul> <p>b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo</li> <li>- Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing</li> <li>- Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta</li> <li>- Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta</li> </ul>	Processo di liquidazione delle spese; processo degli omaggi, delle sponsorizzazioni; processo di selezione del personale; processo di assegnazione degli incarichi/consulenze.

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
	B4	Rapporti con la Regione ed altri Enti inerenti le procedure per la realizzazione di nuove costruzioni e recupero edilizio	Direttore Lavori; Ufficio Tecnico Siena Casa.	ART 25- CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	Indurre il funzionario Pubblico a: - Ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti relativi all'ultimazione di lavori; - Certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente (ultimazione di lavori); omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; - Certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute - Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata) b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso: - Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta	Processo realizzazione nuove costruzioni; processo gestione omaggi, sponsorizzazioni, liberalità; processo gestione flussi finanziari; processo rimborsi spese e spese di rappresentanza.
C. GESTIONE DEI CONTRATTI CON LE IMPRESE AGGIUDICATRICI DI LAVORI SELEZIONATE ATTRAVERSO PROCEDURE NEGOZiate	C1	Negoziazione/stipulazione di contratti con professionisti/imprese esecutrici di lavori/opere, selezionate attraverso procedure negoziate (affidamento diretto, lavori in economia).	Direttore Tecnico; RUP (soggetto passivo)	ART 25 - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	Il Professionista/l'impresa promette/offre denaro o altra utilità al RUP/Direttore Tecnico della Stazione appaltante al fine di indurlo a: consentire al soggetto corruttore un accesso ingiustificatamente privilegiato o in anteprima ad informazioni che possano consentirgli di emettere un'offerta economica congrua per il buon esito dell'affidamento; predisporre eventuali trattative private in modo tale che il soggetto corruttore possa risultarne favorito; influenzare Siena Casa (stazione appaltante) al fine di ottenere ingiustificati privilegi.	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute - Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata) b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso: - Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta	Processo di selezione e valutazione dei fornitori; Processo di assegnazione degli incarichi attraverso procedure negoziate (trattativa privata, affidamento diretto); processo di gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
D. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE NON CONNESSI ALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI O DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA.	D1	Rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti (es. comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate)	RBU AMM; AD; PRES. CDA	ART 25- CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	Indurre il funzionario Pubblico a: - Ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; - Certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; - Certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute - Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata) b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso: - Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta	Processo Flussi finanziari; Processo gestione rimborsi spesa e/o spese di rappresentanza; processo omaggi, sponsorizzazioni e liberalità; processo selezione e assunzione di personale.

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
E. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI	E1	<p>Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro</li> <li>- Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette</li> <li>- Ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio</li> <li>- Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL</li> <li>- Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente</li> <li>- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici</li> <li>- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc.</li> </ul>	AD; PRES. CDA; AREA STAFF CDA	ART 24 TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	Indurre in errore i Funzionari Pubblici circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, al fine di trarne un ingiusto profitto	<p>Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata ai Soggetti pubblici competenti</li> <li>- Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata ai Soggetti pubblici competenti qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al Soggetto pubblico coinvolto</li> </ul>	

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
F. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, PENALI, AMMINISTRATIVI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA'	F1	Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte	AD; PRES. CDA.	ART 25 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	Indurre i Magistrati, loro ausiliari, consulenti tecnici d'ufficio e pubblici ufficiali dagli stessi incaricati a favorire ingiustificatamente la società nei procedimenti civili, penali o amministrativi.	<p>Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute</li> <li>- Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata)</li> </ul> <p>b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo</li> <li>- Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità o di altre spese commerciali e di marketing</li> <li>- Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta</li> <li>- Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta</li> </ul>	Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze e degli incarichi professionali); Selezione, assunzione e gestione del personale; Gestione di liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi; Gestione dei flussi monetari e finanziari; Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in sede di verifiche ispettive .
	F2	Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i relativi consulenti tecnici e ausiliari, nell'ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e tributari.		ART 25 DECIES - INDUZIONE A RENDERE O A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	IlLa direzione di Siena Casa Spa potrebbe, in presenza di procedimenti giudiziari in capo alla Società, offrire o promettere denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, allo scopo di nascondere/omettere fatti che possano sanzionare la Società Siena Casa Spa.	Il reato potrebbe in linea di massima concretizzarsi attraverso l'offerta/promessa di denaro o di altra utilità (ad es. premio per un dipendente, benefits aziendali, etc) da parte della Direzione di Siena Casa Spa alla persona chiamata a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento giudiziario a carico di Siena Casa o comunque connesso alla Società.	Gestione dei flussi finanziari; gestione dei contenziosi.
	G1	Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto	AD; PRES. CDA	ART 24 - MALVERSAZIONE	Indurre l'Ente erogatore/finanziatore in errore circa l'effettiva destinazione delle somme/agevolazioni/contributi erogati a Siena Casa Spa	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: impiego delle somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento; alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/progetto finanziato.	Gestione finanziamenti pubblici; Richiesta mutui CdP; Gestione rapporti e adempimenti con Enti Pubblici ed autorità amm.ve.



## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
G. GESTIONE FINANZIAMENTI/AGEVOLAZIONI PUBBLICHE E RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI AI SOGGETTI EROGATORI (CDP; REGIONE TOSCANA)	G2	Predisposizione della documentazione amm.va, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	AD; PRES. CDA; RUP; RBU AREE TECNICHE	ART 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE; TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	- Indurre in errore il Funzionario dell'Ente Pubblico promotore del Bando di Finanziamento circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento del finanziamento agevolato/a fondo perduto. - Indurre in errore il Funzionario Pubblico addetto alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento in merito all'effettivo sostenimento delle spese dichiarate ed all'inerenza delle stesse rispetto all'oggetto del finanziamento.	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, in caso di alterazione del contenuto della documentazione (omissione di dati/informazioni dovute) da inviare ai funzionari del Soggetto Pubblico promotore del bando di finanziamento (ad es. Regione Toscana, Cassa deposito e prestiti): - Attestazione di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche di soluzioni e servizi, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.) - Predisposizione di dichiarazioni, prospetti, report, fatture, relazioni ed altra documentazione giustificativa delle spese effettuate, false o attestanti cose non vere; - Attestazione di altre informazioni finanziarie non veritiere o non realistiche in merito all'utilizzo del finanziamento richiesto o alla situazione della società.	Gestione finanziamenti pubblici; Richiesta mutui CdP; Gestione rapporti e adempimenti con Enti Pubblici ed autorità amm.ve.
H. COMUNICAZIONI SUI PORTALI DELLA P.A.	H1	Alterazione dati nel sistema IT della P.A.	RBU AMM; AD.	ART 24 - FRODE INFORMATICA	Indurre in errore i Funzionari Pubblici circa la veridicità e la correttezza dei dati trasmessi, al fine di trarne un ingiusto profitto.	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, attraverso la trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati, inerenti Siena Casa, alla P.A. attraverso i relativi portali preposti: ad es. il compimento del reato può avvenire durante la trasmissione di dati all'Agenzia delle Entrate, oppure all'INPS, INAIL.	Processo adempimenti amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, etc)
	H2	Alterazione dei registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni/ requisiti in capo alla Società (ad es. dati di bilancio, requisiti per l'accesso a finanziamenti Pubblici della Regione Toscana e/ della Cassa Deposito e Prestiti), per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società	RBU AMM; Area Staff CdA; AD	ART 24 BIS - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO; DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI	Conseguire un interesse o vantaggio violando le norme a protezione della sicurezza dei sistemi informativi (propri o altrui) e delle informazioni in essi contenuti. La violazione delle norme potrebbe essere commessa, ad esempio, al fine di: - Indurre in errore gli Enti Pubblici circa la veridicità della documentazione elettronica prodotta e comunicata al fine di trarne un ingiusto profitto o compiere atti illeciti (ad es. dati di bilancio, dati fiscali, dati previdenziali);	Introduzione nel sistema informativo e/o nelle banche dati, anche di Enti Pubblici, forzando i sistemi di sicurezza e protezione previsti dalla rete aziendale e da quella della controparte, per conseguire un vantaggio o un interesse.	Processo gestione sicurezza IT; Processo adempimenti amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, etc)
	I1	Utilizzo improprio delle credenziali di accesso non conformemente alla policy aziendale e conseguente introduzione di malware nei sistemi informatici.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	ART 24 BIS - Detenzione e diffusione di codici abusivi- dispositivi o sw diretti a danneggiare un sistema informatico.	Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	Il reato può realizzarsi in linea di massima attraverso l'inosservanza della Policy aziendale (Regolamento IT) adottata dalla Direzione in materia di gestione delle credenziali di accesso personali e non osservando i principi comportamentali enunciati nel protocollo di gestione della sicurezza IT. Il reato si concretizza nel momento in cui si procede a diffondere e/o riprodurre credenziali di accesso altrui al sistema IT, o all'accesso a banche dati protette, allo scopo di apportare un danneggiamento al sistema IT.	Processo gestione sicurezza IT.
	I2	Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti con profilo di "System Admintrator" e/o profilo di utente dell'area amministrativa, in dipendenza da una collocazione del	ADS; AD; RBU AMM.	ART 24 - FRODE INFORMATICA	La modifica fraudolenta di dati gestionali e contabili risiedenti sui sistemi informativi aziendali, effettuata attraverso credenziali e profili non propri, o attraverso profili regolarmente assegnati ed autorizzati ma con la volontà di distorcere il reale stato della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, potrebbe, in linea di principio, determinare un vantaggio o interesse per la Società, ad esempio, nell'ottenimento di affidamenti/linee di credito.	I potenziali illeciti in tale ambito si possono configurare tramite modifica dei dati economico / finanziari:  - da parte di soggetti non abilitati - da parte di soggetti abilitati (e.g., addetti amministrativi, Responsabili o amministratori di sistema) tramite l'utilizzo di credenziali di autenticazione e profili autorizzativi correttamente assegnati	Processo gestione sicurezza IT.

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
I. GESTIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	I3	In risposta ad una sovraccaricatura del Management aziendale (Management override).	ADS; AD; RBU AMM.	ART 24 BIS - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.	L'accesso abusivo da parte di soggetti aziendali ad informazioni non altrimenti disponibili potrebbe, in linea di principio, consentire l'alterazione/modifica fraudolenta dei dati informativi (ad es. ai dati contabili e finanziari di bilancio) al fine di trarne un vantaggio economico per la Società.	con la volontà di distorcere il reale stato della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.	
	I4	Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, ed in particolare: - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società - gestione della rete telematica - manutenzione dei "client" assegnati al personale dipendente della Società - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica)	ADS	ART 24 BIS - ACCESSO ABUSIVO A SISTEMI IT; DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI; DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	Conseguire un interesse o vantaggio violando le norme a protezione della sicurezza dei sistemi informativi e delle informazioni in essi contenuti. La violazione delle norme potrebbe essere commessa, ad esempio, al fine di: - instaurare una comunicazione logica con un sistema informativo terzo per copiare, eliminare, inserire o semplicemente modificare i dati e le informazioni contenute nel sistema violato - danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero interrompere, totalmente o parzialmente, o alterare il funzionamento del sistema per cagionare la perdita dei dati ivi contenuti.	Introduzione abusiva nel sistema informativo e/o nelle banche dati proprie o altrui, forzando i sistemi di sicurezza e protezione previsti dalla rete aziendale propria o di terzi per conseguire un vantaggio o un interesse. In linea di principio i reati potrebbero essere commessi da Amministratori di Sistema o da personale dell'ambito IT che, dietro richiesta dei Responsabili aziendali, accedano abusivamente ai sistemi gestionali e contabili della Società per utilizzarne o modificarne i dati, con conseguente impatto sull'affidabilità dell'informativa, ovvero accedano abusivamente a informazioni contenute in sistemi informativi di soggetti terzi.	Processo gestione sicurezza IT
	I5	Download e utilizzo abusivo di programmi informatici, anche per uso endo-aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI	ART 25 NOVIES - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	Procurarsi per fini aziendali copia abusiva di programmi informatici coperti da licenza.	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, eludendo la policy aziendale (Regolamento informatico e Protocollo sicurezza IT) al fine di procurarsi copia abusiva di programmi informatici che invece sono protetti da licenza, allo scopo di utilizzarli per attività aziendali.	Processo gestione sicurezza IT
	L1	Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti (assegnatari), fornitori) - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 25 TER - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.	Indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:  - Modifica o alterazione, anche in concorso con altri, dei dati contabili presenti nel sistema informatico fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dal vero - Iscrizione contabile di poste contabili non valutative/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società, anche in concorso con altri soggetti.	Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con organi di controllo; Processo gestione sicurezza IT.
			AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 25 TER - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA' DEI SOCI E DEI CREDITORI.	Indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la società, qualora venga cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:  - Modifica dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali), tale da fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria  - Sopravalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio: effettuazione di	

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
L. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO	L2	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico , annuali e infrannuali	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 25 TER - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA' DEI SOCI E DEI CREDITORI.	Indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, al fine di trarne un ingiusto profitto per la società, qualora venga cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.	valutazioni relative a poste di bilancio che si discostino per almeno il 10% dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili generalmente accettati, d'intesa con gli Amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi titoli, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine) - Occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte	Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con organi di controllo.
	L3	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 25 TER - ILLEGALE RIPARTIZIONI DI UTILI E RISERVE	Procurare un vantaggio indebito in danno ai Soci	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:  - Ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite - Restituzione da parte degli Amministratori, anche simulatamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai Soci o liberazione dall'obbligo di eseguirli - Formulazione di proposte al Consiglio d'Amministrazione sulla destinazione dell'utile di esercizio, anche in concorso con altri soggetti - Rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili.	Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con organi di controllo.
				ART 25 TER - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.	Ottenere un indebito vantaggio in danno ai creditori	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:  - esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori Sociali in occasione di fusioni / scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; - adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e di altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori Sociali in relazione a tali operazioni.	
				ART 25 TER - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI	Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di restituzione da parte degli Amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai Soci.	
L4	Corruzione effettuata dall'AD verso il Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo ometta di evidenziare un problema di carattere economico, finanziario e/o patrimoniale	AD; COLLEGIO SINDACALE	ART 25 TER - CORRUZIONE TRA PRIVATI	l'amministratore potrebbe rappresentarsi una finalità di vantaggio per la Società: evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio per lo svolgimento della propria attività caratteristica.	il reato- si configura allorché la società, in seguito alla dazione illecita da parte dell'AD al Collegio Sindacale e alla conseguente violazione dei doveri d'ufficio da parte dei sindaci, abbia subito un effettivo nocumento al suo patrimonio.		

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
M. ADEMPIMENTI SOCIETARI	M1	Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Ufficio del Registro, CCIAA, etc).	AD; RBU AMM.; CONSULENTE FISCALE ESTERNO	ART 25 - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	<p>Indurre il Funzionario pubblico a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti</li> <li>- Certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente</li> <li>- Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti</li> <li>- Omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati</li> <li>- Certificare l'esistenza di presupposti insussistenti</li> </ul>	<p>Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute</li> <li>- Assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata)</li> </ul> <p>b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo</li> <li>- Gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità</li> <li>- Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta</li> <li>- Forniture/servizi assegnati a società segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui alla prestazione ricevuta.</li> </ul>	Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze e degli incarichi professionali); Selezione, assunzione e gestione del personale; Gestione di liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi ; Gestione dei flussi monetari e finanziari; Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in sede di verifiche ispettive.
				ART 24 - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	Indurre in errore i Funzionari Pubblici circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, al fine di trarne un ingiusto profitto.	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata ai Soggetti pubblici competenti;</li> <li>- Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata ai Soggetti pubblici competenti;</li> <li>- Qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al Soggetto pubblico coinvolto.</li> </ul>	
	M2	Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.	AD; RBU AMM..	ART 25 TER - IMPEDITO CONTROLLO	<p>Impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'attività dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sindaci nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;</li> <li>- Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.</li> </ul>	<p>Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Occultamento delle informazioni richieste dai Soci, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;</li> <li>- Occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte di Sindaci;</li> <li>- Omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione richiesta dai Sindaci;</li> <li>- Alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo di Sindaci;</li> <li>- Mancata esibizione dei Libri Sociali ai Soci che ne facciano richiesta.</li> </ul>	Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con organi di controllo.
M3	Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali	AD; RBU AMM; AREA STAFF CDA					

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
	M4	Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale	PRES. CDA; AD; RBU AMM.	ART 25 TER - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	Indurre la determinazione della maggioranza in Assemblea verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari, allo scopo di procurare un ingiusto profitto alla Società	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: - Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri - Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di danaro a Soci)	Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con organi di controllo.
	M5	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:  - Operazioni straordinarie;  - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale.	AD; RBU AMM.	ART 25 TER - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	Utilizzo delle utilità patrimoniali al fine di trarne ingiusto profitto	Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio, in caso di aumenti di capitale sociale attraverso: - L'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale delle stesse; - La sottoscrizione reciproca di azioni o quote; - La sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti - In caso di trasformazione, la rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società.	
			AD; RBU AMM.	ART 25 TER - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.	Ottenere un vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione straordinaria posta in essere	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di: - Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori Sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, anche in concorso con altri soggetti; - Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori Sociali in relazione a tali operazioni.	
	N1	Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza).	DDL				



## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
N. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	N2	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza nella fase di predisposizione dei documenti (ad es. capitolato d'appalto) per gli affidamenti dei lavori/opere manutentive tramite trattativa privata, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - la verifica della previsione di adeguati oneri di sicurezza nel capitolato tecnico allegato al bando, comprensivi degli oneri da interferenza; - la verifica dell'esistenza del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza), opportunamente condiviso e approvato tra le parti; - la verifica della corretta posizione contributiva dell'appaltatore (pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti dell'appaltatore)	DDL; RUP; RSPP	ART 25 SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME	La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di ottenere un beneficio economico diretto o indiretto minimizzando, o comunque riducendo, la spesa sugli investimenti o il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione del Sistema Sicurezza.	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, mediante l'inadempimento, totale o parziale, delle prescrizioni previste dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:  - Omesso adeguamento della manutenzione degli immobili, degli impianti;  - Mancata formazione-aggiornamento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione adottate in essere;  - Mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;  causando la morte o lesioni personali gravi o gravissime di un dipendente o di un collaboratore della Società.	Adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (SPP)
O. GESTIONE DELL'AMBIENTE	O1	Gestione delle attività assegnate in outsourcing alle Imprese aggiudicatrici di lavori/opere (ad es. appalti, affidamenti diretti,...).	RUP; AD; D.L.	ART 25 UNDECIES - BONIFICA DI SITI	Non operare un controllo sulle attività delle imprese aggiudicatrici di lavori nei cantieri in cui le stesse operano, in riferimento alla corretta bonifica del cantiere e al corretto processo di smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere (demolizioni, etc).	Il reato in linea di principio potrebbe concretizzarsi nel momento in cui il RUP e/o il Direttore Lavori del Cantiere non operino un controllo sulla attività svolta dall'impresa aggiudicataria in merito alla corretta esecuzione della bonifica del cantiere e al corretto procedimento di smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere in occasione di nuove costruzioni, demolizioni e/o attività manutentive sugli immobili.	Bonifica del cantiere; Gestione rifiuti del cantiere.
	O2	Gestione dei rapporti con aziende fornitrici che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (ad es. toner delle stampanti, materiale elettronico)	Resp. ambiente; AD	ART 25 UNDECIES - ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA	Non operare una corretta selezione del fornitore secondo anche il criterio della professionalità e delle competenze e tenendo conto solo del criterio economico - finanziario (offerta più economica)	Il reato potrebbe configurarsi in linea di principio nella fase di selezione del fornitore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, allorché per motivi di carattere economico, la Società preferisca un fornitore che ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa a discapito del regolare possesso dei requisiti tecnico-professionali e del possesso delle autorizzazioni specifiche richieste dalla normativa ambientale per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.	Gestione dei rifiuti
	O3	Gestione del formulario dei rifiuti	Resp. ambiente; AD	ART 25 UNDECIES - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE...	Fornire informazioni false sul formulario dei rifiuti.	Il reato potrebbe configurarsi riportando, anche fraudolentemente, informazioni false sul formulario dei rifiuti.	gestione formulario rifiuti

## Matrice di Mappatura delle attività sensibili - Bozza di discussione

AREE ATTIVITA' A RISCHIO	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	POSSIBILE REATO COMMESSO	POSSIBILI FINALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE REATO	PROCESSI STRUMENTALI E/O FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI REATI.
P. MONITORAGGI PREVIA LIQUIDAZIONE DEI SAL	P1	Monitoraggio sul possesso di regolare e valido permesso di soggiorno in capo ai lavoratori dipendenti delle Imprese aggiudicatrici di lavori/opere attraverso appalto, affidamento diretto e/o trattativa privata.	RUP; AD.	ART 25 DUODECIES - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	Non operare un controllo, prima di procedere alla liquidazione dei SAL, sulla presenza di regolare e valido permesso di soggiorno in capo ai lavoratori dipendenti delle imprese aggiudicatrici di lavori/opere.	Il reato potrebbe configurarsi in capo a Siena Casa, in modo indiretto, nel momento in cui prima di procedere alla liquidazione dei SAL, non verifica la presenza di regolare e valido permesso di soggiorno in capo ai dipendenti delle imprese che si sono aggiudicate i lavori attraverso appalto e/o procedura negoziata.	Processo di liquidazione delle spese (SAL).
Q. RISCOSSIONE DEI CANONI	Q1	Riscossione delle morosità.	RBU AMM; AD	ART 25 OCTIES - RICICLAGGIO, RICETTAZIONE...	Riscuotere dall'assegnatario moroso somme in contanti superiori a € 999,99	Il reato potrebbe configurarsi allorchè l'assegnatario moroso intenda sanare la propria morosità pagando all'Ufficio Canoni di Siena Casa una somma in contanti di importo superiore a 999,99 euro e l'Ufficio Canoni la accetti, senza invece invitare l'assegnatario moroso ad effettuare il pagamento tramite Bollettino postale e/o bollettino MAV.	Gestione Flussi finanziari

MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante		RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto						
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività	grado di impatto	grado di probabilità	grado di impatto		
A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI "ALTO PROFILO" ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	A1	ART. 318 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
B. GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS AZIENDALE	B1	ART 319 quater c.p. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	2,5	0,36	0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
	B2	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	2,5	0,36	0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
	B3	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	2,5	0,36	0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
	B4	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO



MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante			RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto							
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività	grado di impatto	grado di probabilità	grado di impatto			
C. GESTIONE DEI CONTRATTI CON LE IMPRESE AGGIUDICATRICI DI LAVORI SELEZIONATE ATTRAVERSO PROCEDURE NEGOZiate	C1	ART. 318 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	2,5	0,36	0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO	
D. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE NON CONNESSI ALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI O DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA.	D1	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	0,36	2,86	2,5	1	1,50	5	2,86	5	14,3	ELEVATO	
E. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI	E1	ART 640 c.2 c.p. - TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO	

MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante		RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto						
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività	grado di impatto	grado di probabilità	grado di impatto		
F. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, PENALI, AMMINISTRATIVI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA'	F1	ART 319 ter c.1 e 322 c.p. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
	F2	ART 25 DECIES D.LGS. 231/01 - INDUZIONE A RENDERE O A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
G. GESTIONE FINANZIAMENTI/AGENZIE PUBBLICHE E RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI AI SOGGETTI EROGATORI (CDP; REGIONE TOSCANA)	G1	ART 316 bis c.p. - MALVERSAZIONE	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
	G2	ART 316 ter e art. 640 bis c.p. - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE; TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO

MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante			RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto							
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività	grado di impatto	grado di probabilità	grado di impatto			
H. COMUNICAZIONI SUI PORTALI DELLA P.A.	H1	ART 640 ter c.p. - FRODE INFORMATICA	2,5	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	1,5	5	3,58	5	17,9	ELEVATO	
	H2	ART 615 ter e quater c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO; DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO	
I. GESTIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	I1	ART 615 quater e quinquies c.p. - Detenzione e diffusione di codici abusivi-dispositivi o sw diretti a danneggiare un sistema informatico.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO	
	I2	ART 640 ter c.p. - FRODE INFORMATICA	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	1,5	5	3,58	5	17,9	ELEVATO	
	I3	ART 615 ter c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO	

MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante		RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto						
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività	grado di impatto	grado di probabilità	grado di impatto		
rilevanza	P.A	interesse	discrezionalità / autonomia	correlabilità	strumenti	complicità													
AZIENDALI	I4	ART 615 ter, art. 635 bis e quater c.p. - ACCESSO ABUSIVO A SISTEMI IT; DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI; DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	2,5	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	1,42	2,5	1	-1,5	2	1,42	2	2,84	BASSO
	I5	ART 25 NOVIES - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
L. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO	L1	ART 2621 CC. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
	L2	ART 2621 e 2622 CC. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI E DEI CREDITORI	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
	L3	ARTT. 2626 CC "Indebita restituzione dei conferimenti", 2627 cc " Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", 2629 cc "Operazioni in pregiudizio dei creditori".	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
	L4	Art. 2635 cc "Corruzione tra privati"	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO

MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante		RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto						
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività	grado di impatto	grado di probabilità	grado di impatto		
M. ADEMPIMENTI SOCIETARI	M1	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
		ART. 60 c2 c.p. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
	M2	ART. 2625 CC c.2 - IMPEDITO CONTROLLO	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
	M3	ART. 2625 CC c.2 - IMPEDITO CONTROLLO	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
	M4	ART. 2636 CC - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
	M5	ARTT. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", 2632 "formazione fittizia del capitale"	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
N. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	N1	ART 25 SEPTIES D.LGS. 231/01 - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
	N2		2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
	O1	ART 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 - BONIFICA DI SITI (Art. 257 c.1 D.Lgs. 152/2006)	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO

MACRO ATTIVITA'	n. ID	reato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Media iniziale attribuita	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante		RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO
				fattori di rischio									Elementi di impatto		grado di probabilità	grado di impatto			
				1	2	3	4	5	6	7			impatto economico	interdittività			grado di impatto		
rilevanza	P.A	interesse	discrezionalità / autonomia	correlabilità	strumenti	complicità													
O. GESTIONE DELL'AMBIENTE	O2	ART 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 - ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (Art. 256 c. 1 e 3 D.Lgs. 152/06)	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	BASSO
	O3	ART 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ... (Art. 258 c.4 D.Lgs. 152/06)	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
P. MONITORAGGI PREVIA LIQUIDAZIONE DEI SAL	P1	ART 25 DUODECIES D.LGS. 231/01 - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	2,5	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	0,7	2,5	1	-1,5	2	0,7	2	1,4	BASSO
Q. RISCOSSIONE DEI CANONI	Q1	ART 25 OCTIES D.LG. 231/01 - RICICLAGGIO, RICETTAZIONE...( Art. 648 c.p.)	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI "ALTO PROFILO" ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	A1	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti ad Enti pubblici di rilevanza internazionale, nazionale e locale (Comunità Europea, Istituzioni, Regioni, Comuni etc.) per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali	CDA; AD	ART. 318 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	MEDIO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
B. GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS AZIENDALE	B1	Gestione del procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto.	Componenti della Commissione di Gara	ART 319 quater c.p. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	B2	Valutazione delle domande e delle offerte economiche presentate al bando dai potenziali aggiudicatari partecipanti	Componenti della Commissione di Gara (Soggetti Passivi)	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	ELEVATO	DA MIGLIORARE	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	B3	Controllo finale sui lavori eseguiti dalle imprese aggiudicatrici dell'appalto e liquidazioni delle spese.	RUP (Soggetto passivo)	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
	B4	Rapporti con la Regione ed altri Enti inerenti le procedure per la realizzazione di nuove costruzioni e recupero edilizio	Direttore Lavori; Ufficio Tecnico Siena Casa.	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
C. GESTIONE DEI CONTRATTI CON LE IMPRESE AGGIUDICATRICI DI LAVORI SELEZIONATE ATTRAVERSO PROCEDURE NEGOZiate	C1	Negoziante/stipulazione di contratti con professionisti/imprese esecutrici di lavori/opere, selezionate attraverso procedure negoziante (affidamento diretto, lavori in economia).	Direttore Tecnico; RUP (soggetto passivo)	ART. 318 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
D. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE NON CONNESSI ALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI O DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA.	D1	Rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti (es. comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate)	RBU AMM; AD; PRES. CDA	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>



SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
E. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI	E1	Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: - Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro - Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette - Ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio - Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente - Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici - Predisposizione ed esecuzione dei	AD; PRES. CDA; AREA STAFF CDA	ART 640 c.2 c.p. - TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
F. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, PENALI, AMMINISTRATIVI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA'	F1	Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte	AD; PRES. CDA.	ART 319 ter c.1 e 322 c.p. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	F2	Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i relativi consulenti tecnici e ausiliari, nell'ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e tributari.	AD; PRES. CDA.	ART 25 DECIES D.LGS. 231/01 - INDUZIONE A RENDERE O A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	G1	Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	AD; PRES. CDA	ART 316 bis c.p. - MALVERSAZIONE	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
G. GESTIONE FINANZIAMENTI/AGEVOLAZIONI PUBBLICHE E RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI AI SOGGETTI EROGATORI (CDP; REGIONE TOSCANA)	G2	Predisposizione della documentazione amm.va, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	AD; PRES. CDA; RUP; RBU AREE TECNICHE	ART 316 ter e art. 640 bis c.p. - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE; TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	BASSO
H. COMUNICAZIONI SUI PORTALI DELLA P.A.	H1	Alterazione dati nel sistema IT della P.A.	RBU AMM; AD.	ART 640 ter c.p. - FRODE INFORMATICA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	MIGLIORARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AUTORIZZATI	BASSO
	H2	Alterazione dei registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni/ requisiti in capo alla Società (ad es. dati di bilancio, requisiti per l'accesso a finanziamenti Pubblici della Regione Toscana e/ della Cassa Deposito e Prestiti), per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società	RBU AMM; Area Staff CdA; AD	ART 615 ter e quater c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO; DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI	MEDIO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	BASSO

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
	11	Utilizzo improprio delle credenziali di accesso non conformemente alla policy aziendale e conseguente introduzione di malware nei sistemi informatici.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	ART 615 quater e quinquies c.p. - Detenzione e diffusione di codici abusivi- dispositivi o sw diretti a danneggiare un sistema informatico.	MEDIO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	BASSO
	12	Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti con profilo di "System Admintrator" e/o profilo di utente dell'area amministrativa, in risposta ad una sollecitazione del Management aziendale (Management override).	ADS; AD; RBU AMM.	ART 640 ter c.p. - FRODE INFORMATICA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	MIGLIORARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AUTORIZZATI	BASSO
	13		ADS; AD; RBU AMM.	ART 615 ter c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.	MEDIO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	BASSO

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
I. GESTIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	14	Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, ed in particolare: - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società - gestione della rete telematica - manutenzione dei "client" assegnati al personale dipendente della Società - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica)	ADS	ART 615 ter, art. 635 bis e quater c.p. - ACCESSO ABUSIVO A SISTEMI IT; DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI; DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	15	Download e utilizzo abusivo di programmi informatici, anche per uso endo-aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI	ART 25 NOVIES D.LGS. 231.01- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	L1	Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti (assegnatari), fornitori)	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 25 TER - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.	BASSO	EFFICACI	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	<b>BASSO</b>
			AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 2621 E 2622 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA' DEI SOCI E DEI CREDITORI.	BASSO	EFFICACI	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	<b>BASSO</b>

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
L. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO	L2	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico , annuali e infrannuali	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 2622 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA' DEI SOCI E DEI CREDITORI.	BASSO	EFFICACI	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	BASSO
	L3	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONI DI UTILI E RISERVE	BASSO	DA MIGLIORARE	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	BASSO
				ART 2629 C.C - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.	BASSO	DA MIGLIORARE	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	BASSO
				ART 2626 C.C. - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI	BASSO	DA MIGLIORARE	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	BASSO
	L4	Corruzione effettuata dall'AD verso il Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo ometta di evidenziare un problema di carattere economico, finanziario e/o patrimoniale	AD; COLLEGIO SINDACALE	ART 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI	MEDIO	DA MIGLIORARE	CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	BASSO
M1	Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Ufficio del Registro, CCIAA, etc).	AD; RBU AMM.; CONSULENTE FISCALE ESTERNO	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	BASSO	
			ART 640 C.2 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	BASSO	

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
M. ADEMPIMENTI SOCIETARI	M2	Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.	AD; RBU AMM..	ART 2625 C.C. - IMPEDITO CONTROLLO	MEDIO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	M3	Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali	AD; RBU AMM; AREA STAFF CDA		MEDIO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	M4	Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale	PRES. CDA; AD; RBU AMM.	ART 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	MEDIO	DA MIGLIORARE	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	<b>BASSO</b>
	M5	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:  - Operazioni straordinarie;	AD; RBU AMM.	ART 2632 C.C - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	MEDIO	DA MIGLIORARE	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	<b>BASSO</b>
			AD; RBU AMM.	ART 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	MEDIO	DA MIGLIORARE	PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO	<b>BASSO</b>
N1	Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza)	DDL			ELEVATO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIA' IN ESSERE	<b>BASSO</b>

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
N. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	N2	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza nella fase di predisposizione dei documenti (ad es. capitolato d'appalto) per gli affidamenti dei lavori/opere manutentive tramite trattativa privata, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - la verifica della previsione di adeguati oneri di sicurezza nel capitolato tecnico allegato al bando, comprensivi degli oneri da interferenza; - la verifica dell'esistenza del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza), opportunamente condiviso e approvato tra le parti; - la verifica della corretta posizione contributiva dell'appaltatore (pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali ed	DDL; RUP; RSPP	ART 25 SEPTIES D.LGS. 231.01 - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME	ELEVATO	DA MIGLIORARE	SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA	<b>BASSO</b>
O. GESTIONE DELL'AMBIENTE	O1	Gestione delle attività assegnate in outsourcing alle Imprese aggiudicatrici di lavori/opere (ad es. appalti, affidamenti diretti)	RUP; AD; D.L.	ART 25 UNDECIES - BONIFICA DI SITI (Art. 257 c.1. D.Lgs. 152/06)	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIÀ IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	O2	Gestione dei rapporti con aziende fornitrici che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (ad es. toner delle stampanti, materiale elettronico)	Resp. ambiente; AD	ART 25 UNDECIES - ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (Art. 256 c. 1 e 3 D.Lgs. 152/06)	BASSO	EFFICACI	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIÀ IN ESSERE	<b>BASSO</b>
	O3	Gestione del formulario dei rifiuti	Resp. ambiente; AD	ART 25 UNDECIES - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE... (Art. 258 c.4. D.Lgs. 152/06)	MEDIO	DA MIGLIORARE	NESSUNA MISURA ULTERIORE OLTRE QUELLE GIÀ IN ESSERE	<b>BASSO</b>
P. MONITORAGGI PREVIA LIQUIDAZIONE DEI SAL	P1	Monitoraggio sul possesso di regolare e valido permesso di soggiorno in capo ai lavoratori dipendenti delle Imprese aggiudicatrici di lavori/opere attraverso appalto, affidamento diretto e/o trattativa privata	RUP; AD.	ART 25 DUODECIES D.L.G. 231.01 - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	BASSO	DA MIGLIORARE	CODICE ETICO.	<b>BASSO</b>



SIENA CASA S.P.A.

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST		
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		valutazione dei controlli esistenti	ulteriori misure implementate nella Rev.04 del MOG	rischio ex post
Q. RISCOSSIONE DEI CANONI	Q1	Riscossione delle morosità.	RBU AMM; AD	ART 648 C.P. - RICICLAGGIO, RICETTAZIONE...	ELEVATO	EFFICACI	REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE DEI CANONI IN CONTANTI	<b>BASSO</b>

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS							
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		
A. GESTIONE DEI RAPPORTI DI "ALTO PROFILO" ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	A1	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti ad Enti pubblici di rilevanza internazionale, nazionale e locale (Comunità Europea, Istituzioni, Regioni, Comuni etc.) per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali	CDA; AD	ART. 318 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	MEDIO	SI	SI/NO	SI	SI/NO	SI	SI	EFFICACI	
	B1	Gestione del procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto.	Componenti della Commissione di Gara	ART 319 quater c.p. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'	BASSO	SI	SI/NO	SI	SI/NO	SI	SI	EFFICACI	
	B2	Valutazione delle domande e delle offerte economiche presentate al bando dai potenziali aggiudicatari partecipanti	Componenti della Commissione di Gara (Soggetti Passivi)	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE. (Corruzione passiva)	ELEVATO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	DA MIGLIORARE	







SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS						valutazione dei controlli
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI						
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio	
G. GESTIONE FINANZIAMENTI/AGEVOL AZIONI PUBBLICHE E RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI AI SOGGETTI EROGATORI (CDP; REGIONE TOSCANA)	G2	Predisposizione della documentazione amm.va, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	AD; PRES. CDA; RUP; RBU AREE TECNICHE	ART 316 ter e art. 640 bis c.p. - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE; TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	ELEVATO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	EFFICACI
H. COMUNICAZIONI SUI PORTALI DELLA P.A.	H1	Alterazione dati nel sistema IT della P.A.	RBU AMM; AD.	ART 640 ter c.p. - FRODE INFORMATICA	ELEVATO	SI	SI	SI/NO	SI	SI/NO	SI	DA MIGLIORARE
	H2	Alterazione dei registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni/ requisiti in capo alla Società (ad es. dati di bilancio, requisiti per l'accesso a finanziamenti Pubblici della Regione Toscana e/ della Cassa Deposito e Prestiti), per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società	RBU AMM; Area Staff CdA; AD	ART 615 ter e quater c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO; DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI	MEDIO	SI	SI	SI/NO	SI	SI/NO	SI	EFFICACI

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS						
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio	
	11	Utilizzo improprio delle credenziali di accesso non conformemente alla policy aziendale e conseguente introduzione di malware nei sistemi informatici.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	ART 615 quater e quinquies c.p. - Detenzione e diffusione di codici abusivi- dispositivi o sw diretti a danneggiare un sistema informatico.	MEDIO	SI	SI	SI	SI/NO	SI/NO	SI	EFFICACI
	12		ADS; AD; RBU AMM.	ART 640 ter c.p. - FRODE INFORMATICA	ELEVATO	SI	SI	SI	SI/NO	SI/NO	SI	DA MIGLIORARE
	13	Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti con profilo di "System Admintrator" e/o profilo di utente dell'area amministrativa, in risposta ad una sollecitazione del Management aziendale (Management override).	ADS; AD; RBU AMM.	ART 615 ter c.p. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.	MEDIO	SI	SI	SI	SI/NO	SI/NO	SI	EFFICACI

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS							
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		
I. GESTIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	14	Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, ed in particolare: - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società - gestione della rete telematica - manutenzione dei "client" assegnati al personale dipendente della Società - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica)	ADS	ART 615 ter, art. 635 bis e quater c.p. - ACCESSO ABUSIVO A SISTEMI IT; DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI; DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI	BASSO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	EFFICACI	
	15	Download e utilizzo abusivo di programmi informatici, anche per uso endo-aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI	ART 25 NOVIES D.LGS. 231-01 - VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	ELEVATO	SI	SI	SI	SI/NO	SI/NO	SI	EFFICACI	
	L1	Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti (assegnatari), fornitori)	AD; PRES. CDA; RBU AMM.  AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART. 2621 c.c. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI  ART 2622 c.c. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA' DEI SOCI E DEI CREDITORI.	BASSO  BASSO	SI  SI	SI/NO  SI/NO	SI  SI	SI  SI	SI  SI	SI  SI	EFFICACI  EFFICACI	



SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS						
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio	
L. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E FORMAZIONE DEL BILANCIO	L2	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico , annuali e infrannuali	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 2622 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA' DEI SOCI E DEI CREDITORI.	BASSO	SI	SI/NO	SI	SI	SI	SI	EFFICACI
	L3	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.	AD; PRES. CDA; RBU AMM.	ART 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONI DI UTILI E RISERVE	BASSO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI	DA MIGLIORARE
				ART 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI.	BASSO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI	DA MIGLIORARE
				ART 2626 C.C. - INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI	BASSO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI	DA MIGLIORARE
L4	Corruzione effettuata dall'AD verso il Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo ometta di evidenziare un problema di carattere economico, finanziario e/o patrimoniale.	AD; COLLEGIO SINDACALE	ART 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI	MEDIO	SI/NO	SI/NO	SI	NO	SI	SI	DA MIGLIORARE	
M1		Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Ufficio del Registro, CCIAA, etc).	AD; RBU AMM.; CONSULENTE FISCALE ESTERNO	ART. 319 e 322 c.p. - CORRUZIONE PER ATTI CONTRARI AI DOVERI DI UFFICIO; ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.	ELEVATO	SI	SI	SI	SI/NO	SI	SI	EFFICACI
				ART 640 c.2. C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	ELEVATO	SI	SI	SI	SI/NO	SI	SI	EFFICACI

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS							
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		
M. ADEMPIMENTI SOCIETARI	M2	Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale	AD; RBU AMM..	ART 2625 C.C. - IMPEDITO CONTROLLO	MEDIO	SI	SI	SI	SI/NO	SI	SI	EFFICACI	
	M3	Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali	AD; RBU AMM; AREA STAFF CDA		MEDIO	SI	SI	SI	SI/NO	SI	SI	EFFICACI	
	M4	Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale	PRES. CDA; AD; RBU AMM.	ART 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA	MEDIO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI	DA MIGLIORARE	
	M5	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:  - Operazioni straordinarie;	AD; RBU AMM.	ART 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE	MEDIO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI	DA MIGLIORARE	
			AD; RBU AMM.	ART 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	MEDIO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	DA MIGLIORARE
N1	Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza)	DDL		ELEVATO	SI	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	EFFICACI	

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS							
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		
N. GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	N2	Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza nella fase di predisposizione dei documenti (ad es. capitolato d'appalto) per gli affidamenti dei lavori/opere manutentive tramite trattativa privata, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - la verifica della previsione di adeguati oneri di sicurezza nel capitolato tecnico allegato al bando, comprensivi degli oneri da interferenza; - la verifica dell'esistenza del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza), opportunamente condiviso e approvato tra le parti; - la verifica della corretta posizione contributiva dell'appaltatore (pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali ed	DDL; RUP; RSPP	ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231.01 - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME	ELEVATO	SI	SI/NO	SI	SI/NO	SI	SI/NO	DA MIGLIORARE	
O. GESTIONE DELL'AMBIENTE	O1	Gestione delle attività assegnate in outsourcing alle Imprese aggiudicatrici di lavori/opere (ad es. appalti, affidamenti diretti...)	RUP; AD; D.L.	ART 25 UNDECIES - BONIFICA DI SITI (Art. 257 c.1 D.Lgs. 152/06)	BASSO	SI	SI	SI	SI/NO	SI	SI/NO	EFFICACI	
	O2	Gestione dei rapporti con aziende fornitrici che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti (ad es. toner delle stampanti, materiale elettronico)	Resp. ambiente; AD	ART 25 UNDECIES - ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (Art. 256 c. 1 e 3 D.Lgs. 152/06)	BASSO	SI	SI	SI	SI/NO	SI/NO	SI	EFFICACI	
	O3	Gestione del formulario dei rifiuti	Resp. ambiente; AD	ART 25 UNDECIES - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE... (Art. 258 c.4 D.Lgs. 152/06)	MEDIO	SI	SI	SI	SI/NO	SI/NO	SI/NO	DA MIGLIORARE	

SIENA CASA S.P.A.					Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS							
PROCESSO/ATTIVITA' SENSIBILE	ID	ESEMPI DI ATTIVITA' SENSIBILI	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	REATO POTENZIALE		CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli
						esistenza di procedure	aggiornament o di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazion e	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		
P. MONITORAGGI PREVIA LIQUIDAZIONE DEI SAL	P1	Monitoraggio sul possesso di regolare e valido permesso di soggiorno in capo ai lavoratori dipendenti delle Imprese aggiudicatrici di lavori/opere attraverso appalto, affidamento diretto e/o trattativa privata.	RUP; AD.	ART 25 DUODECIES D.LGS. 231.01 - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	BASSO	SI/NO	SI/NO	SI	SI	SI	SI/NO	DA MIGLIORARE	
Q. RISCOSSIONE DEI CANONI	Q1	Riscossione delle morosità.	RBU AMM; AD	ART 25 OCTIES - RICICLAGGIO, RICETTAZIONE...(Art. 648 c.p.)	ELEVATO	SI	SI/NO	SI	SI	SI	SI	EFFICACI	